Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 | ROMA — Sabato, 1° settembre | Numero 205

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale. » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1906, n. 332;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi regolamenti del personale delle ferrovie dello Stato e del personale addetto alla navigazione sullo stretto di Messina, colle relative tabelle graduatorie, quadri di classificazione e di equiparazione, e disposizioni sulle competenze accessorie, visti d'ordine Nostro dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Regolamento del personale - Tabelle graduatorie - Quadri di classificazione e d'equiparazione - Disposizioni sulle competenze accessorie

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si compone di agenti stabili, in prova ed avventizi.

Il presente regolamento determina per gli agenti stabili ed in prova le norme per l'ammissione, per gli avanzamenti, per la disciplina e per l'esonero, e le condizioni di servizio in genere; provvede per gli avventizi solo in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Art. 2.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, senza altro obbligo in genere per l'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Essi possono essere impiegati:

1° per funzioni continuative di aiutante applicato, di capo squadra operai, di operaio, di aiutante operaio, di manovale e di cantoniere;

2° per bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ramo di servizio;

3° per l'esercizio delle linee a regime economico, secondo le norme vigenti in materia;

4° per le costruzioni di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo o straordinario;

5° per le funzioni di scritturale, di telegrafista e di guardia, affidate a donne.

Gli agenti indicati al paragrafo 1°, quando abbiano compiuto un servizio non interrotto di due anni ed ove possiedano i requisiti voluti dall'art. 12, fanno un servizio di prova alle condizioni di cui al titolo III, per non più di due anni; dopo di che, sempre quando corrispondano alle condizioni di prova, sono nominati stabili.

Questa disposizione non è applicabile qualora, prima della scadenza dei due anni di prova, gli agenti siano impiegati, dietro loro domanda o consenso, in altra funzione non contemplata nel succitato paragrafo 1°, nel qual caso per la durata del periodo di prova valgono le disposizioni dell'art. 15.

Per la utilizzazione del personale avventizio, in ordine alla sicurezza dell'esercizio, sono da osservarsi le norme stabilite dagli speciali regolamenti; ma la idoneità in genere all'ufficio cui sono destinati viene constatata dai capi servizio e dai capi compartimento o loro delegati, nei modi da loro giudicati convenienti.

Di regola gli avventizi devono assumersi sul luogo nel quale occorra l'opera loro.

Art. 3.

La *matricola generale* del personale registra per gli agenti stabili ed in prova: il cognome, il nome, la paternità, l'età, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare e gli antecedenti; la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione; l'iscrizione agli Istituti di previdenza; gli avanzamenti; l'aspettativa; la disponibilità e le altre assenze costituenti interruzione di servizio; le punizioni (eccetto quelle dei primi due gradi); le indicazioni relative alla cessazione dal servizio.

All'agente che cessa dal servizio od ai suoi eredi viene rilasciata, a richiesta, una copia della sua matricola senza alcuna attestazione speciale sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'art. 78 della legge di pubblica sicurezza.

È poi compilato per ciascun agente il foglio matricolare, comprendente, oltre ai dati che si riportano nella matricola generale, lo stato di famiglia, le gratificazioni, gli elogi, le punizioni anche dei primi due gradi, i congedi straordinari, le malattie, i traslochi ed in genere tutte le altre indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale.

Art. 4.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono qualificati e retribuiti a norma della tabella graduatoria allegata al presente regolamento. Essi partecipano ad uno degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario, a norma e secondo le condizioni stabilite dai rispettivi statuti, salvo il disposto dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

Oltre lo stipendio o paga, agli agenti stabili ed in prova sono assegnate competenze accessorie sotto forma di premi, indennità, assegni e soprassoldi vari, in conformità delle speciali disposizioni annesse al presente regolamento, e salvo quanto possa essere diversamente stabilito dall'Amministrazione per l'esercizio delle linee a regime economico.

L'Amministrazione prescrive quali categorie di agenti debbono in servizio portare vestiario uniforme, e le norme e le condizioni relative.

Art. 5.

L'Amministrazione ha la facoltà, anche all'infuori dei casi di avanzamenti o di misure disciplinari, di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, purchè assegni loro un grado equivalente.

I passaggi che portino seco cambiamento di mansioni sono deliberati dal Comitato d'amministrazione.

Nel caso di cambiamenti di qualifica, disposti in applicazione del presente articolo, viene convertita in assegno personale, sottoposto a ritenuta per gli Istituti di previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo della nuova qualifica o la più vicina delle classi della qualifica stessa; e qualora tale nuova qualifica stabilisca per il primo aumento, da conferirsi dopo il passaggio, un maggiore intervallo di tempo od un importo minore, l'agente conserverà il diritto ad ottenere l'aumento stesso nella misura ed allo scadere del termine fissato nelle classificazioni per la qualifica precedente, restando considerata come assegno personale l'eventuale eccedenza.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria, per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Art. 6.

Nelle località malariche l'Amministrazione somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia conviventi ed a carico i chinacei occorrenti per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

Art. 7.

Lo stipendio o paga viene corrisposto agli agenti a mensualità maturate, fatta eccezione per il personale operaio delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso, e delle squadre di rialzo o dei depositi, che è pagato a quindicine maturate.

Gli agenti a paga giornaliera sono, di massima, retribuiti solo per il tempo in cui prestano effettivo servizio, salve le eccezioni di cui nel presente regolamento e quelle che saranno stabilite con speciali disposizioni dal Comitato d'amministrazione.

Gli agenti a stipendio hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti a stipendio il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

Esistendo eredi conviventi ed a carico, questi, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda la mesata dello stipendio ridotto degli agenti che lasciano definitivamente il servizio o vengono a mancare durante il congedo straordinario con stipendio ridotto o nello stato di aspettativa o di disponibilità.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per

qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni pei quali sarebbe loro spettata, ed in caso di morte degli agenti stessi, eguale diritto spetta ai loro eredi.

Art. 8.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo di interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicito permesso dall'Amministrazione.

Art. 9.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti, o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 10.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Se trascorre un mese senza che sia stata data risposta, l'istanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 11.

Salvo i casi indicati all'art. 2, le assunzioni di nuovo personale vengono disposte per il servizio di prova di cui al titolo III del presente regolamento, e gli agenti sono di regola ammessi in servizio col minimo dello stipendio o paga stabiliti dalla tabella graduatoria per la qualifica che viene loro assegnata.

Qualora però si richiedano requisiti necessari per speciali lavori od uffici, possono essere eccezionalmente fatte nomine in qualunque qualifica, anche direttamente nel personale stabile, con qualsiasi delle classi di stipendio o paga previste per la qualifica stessa.

Le nomine del personale in prova sono di competenza del direttore generale.

Le nomine a stabile sono deliberate dal Comitato d'amministrazione.

Art. 12.

Per l'ammissione in servizio è necessario:

1° di essere cittadino italiano;

2° di avere superati i 18 anni di età e non averne oltrepassati 30 per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in 1ª categoria, e di non averne superati 35 per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente; ammenochè il Comitato d'amministrazione non credesse in casi speciali o per determinate categorie di personale di stabilire altrimenti;

3° di aver tenuto sempre buona condotta e di non avere addebiti penali;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti dall'Amministrazione per le funzioni a cui l'agente aspira.

Perciò tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia autentica, la fede di nascita ed occorrendo anche il certificato di cittadinanza italiana; la fedina penale; il certificato di buona condotta; il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ed in caso contrario, altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

L'Amministrazione riconosce colle norme e le formalità da essa stabilite se gli aspiranti sono dotati di sana e robusta costituzione fisica e se posseggono i requisiti fisici, di cui al paragrafo 4°.

Le attitudini degli aspiranti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; e nella scelta si ha speciale considerazione pei buoni agenti avventizi, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro, e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Sono considerati come titoli di preferenza per l'ammissione nel personale di prima assunzione nei gradi inferiori all'11° l'aver prestato servizio militare di 1ª categoria, riportando all'atto del congedo ottime annotazioni matricolari, e l'essere figli di agenti meritevoli di riguardo.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano senza pregiudizio delle norme speciali che regolano l'ammissione in servizio dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, per posti che sono loro riservati a termine di legge.

Art. 14.

Non può essere ammesso in servizio chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche.

TITOLO III.

Servizio di prova.

Art. 15.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo, che viene stabilito mediante atto di sottomissione per ogni qualifica di agenti, ma che non può essere inferiore ad uno nè superiore a quattro anni, salvo quanto sia diversamente disposto per i sottufficiali del R. esercito o della R. marina, di cui all'art. 13.

Superata lodevolmente la prova, gli agenti sono nominati stabili.

Art. 16.

Gli agenti in prova vengono esonerati dal servizio, con deliberazione insindacabile del direttore generale:

a) qualora, nei limiti di tempo fissati dall'atto di sottomissione, e previ gli esperimenti in esso prescritti con speciali disposizioni per ciascuna funzione, non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

b) se, durante il periodo di esperimento, a giudizio inappellabile del direttore generale, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, o con altre manifestazioni della loro indole, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche che, a giudizio insindacabile dei sanitari dell'Amministrazione, li rendano inidonei al disimpegno del proprio servizio;

d) nei casi in cui le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione di personale.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

Gli agenti esonerati a termini dei paragrafi *a*), *b*), *c*) non possono essere riammessi in servizio.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 17.

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante:

a) promozioni di grado;

b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Gli avanzamenti sono deliberati dal Comitato di amministrazione per gli agenti stabili, dal direttore generale per quelli in prova.

Art. 18.

Le promozioni di grado si fanno a scelta fra gli agenti più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, in quanto vi siano posti che le esigenze del servizio richiedano di coprire; ed hanno luogo in base alla tabella graduatoria annessa al presente regolamento.

Si fanno pure a scelta coi suddetti criterî le promozioni di classe nello stesso grado per gli operai.

L'Amministrazione può adibire temporaneamente gli agenti a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti; ma è tenuta, dopo trascorso un anno di reggenza continuata, a deliberare la promozione effettiva, quando la reggenza siasi esercitata in funzioni del servizio attivo inerenti alle qualifiche indicate nelle disposizioni approvate col R. decreto 7 novembre 1902, n. 477 od a quelle equiparate, nonchè a quelle altre che fossero designate dal Comitato d'amministrazione, e così pure quando un manovale stabile d'officina abbia per un anno esercitato continuamente le funzioni di operaio.

Art. 19.

Gli aumenti di stipendio o paga sono conferiti nella misura e cogli intervalli di tempo indicati per ciascuna qualifica nei quadri di classificazione annessi al presente regolamento, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Per i gradi della tabella graduatoria superiori al 3° gli aumenti *sono conferiti* nella misura e cogli intervalli di tempo stabiliti volta per volta dal Comitato d'amministrazione.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso si intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del conferimento, secondo che questa cade nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Però nel caso sia stata inflitta in via disciplinare la proroga per sei mesi del termine normale per l'aumento, quelli successivi mantengono la decorrenza dal 1° luglio.

Le disposizioni suddette sono applicate senza pregiudizio di quanto possa essere diversamente stabilito negli atti di sottomissione per gli agenti in prova.

Quando, per effetto di promozione di grado, venga a modificarsi la durata dell'intervallo di tempo utile per il prossimo aumento, questo viene conferito secondo l'anzianità stabilita per la nuova qualifica. Qualora l'anzianità stessa siasi già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado.

Nel caso di promozione da una qualifica con retribuzione normale a paga giornaliera ad altra con retribuzione a stipendio annuo, il ragguaglio si fa sulla base di 360 giornate; e se la somma risultante non corrisponde ad alcuna classe di stipendio del quadro di classificazione della qualifica, nella quale l'agente è promosso, viene assegnato lo stipendio immediatamente superiore. Questa assegnazione si considera aumento solo quando la differenza fra lo stipendio assegnato e la somma risultante dal ragguaglio sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere nella nuova qualifica lo stipendio assegnato.

Art. 20.

Oltre agli aumenti normali, di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione concede, esclusivamente a scelta per merito, aumenti anticipati, in modo però che in ogni ramo di servizio, o possibilmente per ogni qualifica, ne profitti almeno un decimo degli agenti non compresi negli aumenti normali, senza computare fra questi coloro che avessero già raggiunto il massimo della loro qualifica.

Art. 21

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente la durata di tre mesi in ogni anno solare, e che non siano dovute a congedi ordinari, riposi periodici, malattie causate dal servizio o da infezione malarica per obbligatoria permanenza in località malariche, il termine per il primo aumento viene prorogato di tanti trimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza, trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a quello di un trimestre.

Detto aumento, agli effetti dell'anzianità per il successivo, si intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento se cade nel primo semestre dell'anno; altrimenti si intende decorrere dal 1° luglio, e tale decorrenza è mantenuta anche per i successivi.

Art. 22.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono, per regola, compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

Traslochi e missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

Art. 23.

Gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'Amministrazione, anche se fuori della rete, sia all'interno che all'estero; come pure a recarsi dovunque siano comandati in missione di qualunque durata, sia all'interno che all'estero.

In caso di trasloco per qualsiasi causa si accordano congedi con stipendio o paga nella misura stabilita dalle annesse disposizioni relative alle competenze accessorie, da non computarsi fra quelli, di cui nei seguenti articoli 25 e 26, nè agli effetti dell'articolo 21.

Art 24.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che per effetto di malattia si trovi nell'impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 25.

Gli agenti stabili ed in prova, dopo compiuto un anno di servizio - escluso quello eventualmente prestato come avventizi - hanno diritto a fruire, a titolo di congedo ordinario, di un permesso di assenza con stipendio o paga, senza che nel richiederne l'autorizzazione debbano indicarne il motivo.

Detto congedo può avere, in ciascun anno solare, la durata di:

a) 20 o 15 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè per i macchinisti e fuochisti;

b) 20 o 10 giorni con paga per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) e 14° (esclusi i capi squadra cantonieri, i capi squadra manovali d'officina e gli operai);

c) 10 o 7 giorni con paga per gli operai del grado 14° (esclusi quelli delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso), per i capi squadra cantonieri, per i capi squadra manovali d'officina e per gli agenti dei gradi inferiori al 14° (esclusi gli operai e manovali delle officine del materiale mobile e fisso);

d) 20 o 15 giorni, di cui 5 con paga, per gli operai e manovali delle officine di riparazione del materiale mobile e fisso,

per tutti indistintamente, a seconda che abbiano compiuto o no 10 anni di servizio computati dalla data dell'ammissione nel personale in prova o stabile.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo eccezionalmente si può conteggiare la mezza giornata, senza altra suddivisione.

L'Amministrazione ha la facoltà, secondo le speciali esigenze del servizio, di determinare il tempo in cui i congedi debbono essere fruiti, di suddividerne il godimento in vari periodi, salvo il disposto dell'alinea precedente, e per quelli chiesti nell'ultimo trimestre dell'anno di rimandarli al primo trimestre dell'anno successivo; come pure di revocarli od interromperli, salvo il diritto di fruirne in altra epoca. Gli agenti hanno perciò l'obbligo d'indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

Art. 26.

Oltre al congedo ordinario possono essere accordati, in casi speciali ed in seguito a motivata domanda, congedi straordinari senza corresponsione di stipendio o paga.

Però durante il congedo straordinario che sia accordato per gravi e giustificate ragioni è concessa agli agenti, di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni.

I congedi straordinari non possono, di regola, eccedere la durata di tre mesi in ciascun anno solare.

Art. 27.

Durante le assenze per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione e sempre quando i medesimi non le dichiarino dovute a colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio fino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo termine, se ne riferirà al direttore generale il quale può, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101; però agli agenti a stipendio ascritti alla Cassa di mutuo soccorso, finchè dura la corresponsione del sussidio, ma non oltre tre mesi, è corrisposta la differenza fra lo stipendio ed il sussidio stesso, salvo la facoltà riservata al direttore generale a termini del precedente alinea.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio fino a che viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio od il sussidio degli Istituti di previdenza, salvo il disposto dell'art. 21.

Art. 28.

Disponibilità è l'esenzione temporanea di un agente stabile dal servizio, per causa di soppressione d'ufficio o riduzione di posti. Essa è sempre proposta d'ufficio e nel solo caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione, non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami di servizio.

La disponibilità è deliberata dal Comitato d'amministrazione il quale ne stabilisce la durata, e, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio dell'agente, fissa la misura dello stipendio che gli si deve assegnare, e che non potrà essere inferiore alla metà di quello normale.

La disponibilità si può prolungare fino a due anni, decorsi i quali l'agente, quando non sia riammesso in servizio, viene esonerato definitivamente e si considera collocato in quiescenza per misura amministrativa, ammenochè non si trovi nelle condizioni richieste dallo statuto dell'Istituto di previdenza cui è ascritto pel conseguimento della pensione normale.

La disponibilità costituisce interruzione di servizio.

Art. 29.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, per motivi di salute o per ragioni d'interesse privato o di famiglia, che si concede in seguito a domanda dell'interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'Amministrazione giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed, a giudizio di due sanitari dell'Amministrazione, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta. Alle visite per tali accertamenti può, dietro domanda ed a spese dell'interessato, assistere, in via consultiva, un medico di sua fiducia.

L'aspettativa deve essere in ogni caso deliberata dal Comitato di Amministrazione, il quale ne determina la durata: questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Non compete alcuna quota di stipendio a chi viene messo in aspettativa per motivi di interesse privato o di famiglia, o per impedimento all'esercizio delle proprie funzioni; nè agli agenti collocati in aspettativa per qualunque motivo, che siano ascritti alla Cassa di mutuo soccorso o alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1901 n. 101, salvo il disposto del terzultimo alinea.

Durante invece l'aspettativa deliberata per motivi di salute sia in seguito a domanda, sia per disposizione d'ufficio, a favore di agenti ascritti alla Cassa pensioni od alla 1ª sezione dell'Istituto di previdenza, di cui nella legge suddetta, vengono corrisposti due terzi dello stipendio a chi conta 20 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 20 anni e maggiore od uguale a 10, ed il terzo se il servizio è minore di 10 anni. A tale effetto l'anzianità si computa dall'ammissione nel personale in prova o stabile.

In caso di aspettativa concessa al seguito di infortuni o ferite riportate per cause di servizio, o di infermità contratte per insalubrità del soggiorno – sempre quando non siano attribuiti a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito – il trattamento viene regolato con speciale riguardo, fino anche alla concessione dell'intero stipendio o paga, a giudizio del Comitato di Amministrazione.

L'aspettativa costituisce sempre interruzione di servizio.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Comitato d'amministrazione.

Art. 30.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio:

a) per soppressione d'ufficio o riduzione di posti salvo il disposto dell'art. 28;

b) per il raggiungimento dei limiti di età e di compartecipazione, stabiliti per il collocamento in quiescenza dagli statuti degli Istituti di previdenza;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio dove essere prestato, sia in ordine al presente regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando la inosservanza non dipenda da forza maggiore;

e) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado, quando l'agente non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

f) quando agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 42-VI del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità, o con altra formula equivalente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio. In questo caso l'agente si considera collocato in quiescenza per misura amministrativa, ammenochè non si trovi nelle condizioni richieste dello statuto dell'Istituto di previdenza a cui è ascritto, pel conseguimento della pensione normale.

L'esonero definitivo per gli agenti stabili è deliberato dal Comitato di Amministrazione, ed abilita gli agenti inscritti ai varii Istituti di previdenza a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono verso gli Istituti stessi.

Nei casi di cui alla lettera c), l'esonero è disposto al seguito di giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto di quello degli Istituti di previdenza, a cui l'agente trovasi ascritto. Nei casi di cui alle lettere e) ed f) è invece provocato da conforme parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 50, al quale spetta pure fare le proposte circa il grado inferiore che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera e).

Art. 31.

Le dimissioni volontarie non hanno valore nè effetto, finchè non sono accettate dall'Amministrazione: l'accettazione ne è deliberata di massima entro un mese dalla presentazione, salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione, nel qual caso l'Amministrazione ha la facoltà di sospenderle e di respingerle.

L'agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.

Art. 32.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria, che debbono abbandonare il servizio perchè chiamati sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma o per fare il volontariato di un anno, sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento ed abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

Il tempo passato per tale motivo sotto le armi costituisce interruzione di servizio, e non dà luogo ad alcuna corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti invece, che siano richiamati sotto le armi come uomini di truppa per esercitazioni o per altri motivi, viene corrisposto l'intero stipendio o paga fino al limite di 40 giorni; oltre i quali cessa ogni corresponsione, a meno che i giorni di assenza non siano computati a diminuzione od esaurimento del congedo ordinario non ancora fruito.

Tale trattamento non è applicabile agli agenti richiamati come ufficiali, i quali sono considerati in congedo straordinario senza paga, anche oltre il termine di tre mesi, salvo a profittare di tutto o di parte del congedo ordinario non fruito.

Art. 33.

È corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata dell'assenza agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati, od a quelli che sieno citati come testimoni:

a) a richiesta dell'Amministrazione in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione in procedimenti penali, nei quali l'Amministrazione sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Amministrazione in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Amministrazione stessa, o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

È pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata dell'assenza:

e) all'agente leso in un infortunio sul lavoro od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando sieno citati per l'inchiesta sull'infortunio: però, qualora l'agente leso goda dell'indennità di legge, gli è soltanto corrisposta la differenza fra lo stipendio o paga e l'indennità;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando sieno citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

g) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio ferroviario, decide il direttore generale caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba esser corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi, di cui agli articoli 25 e 26, nè agli effetti dell'art. 21.

TITOLO VI

Disposizioni disciplinari.

(Art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1873, n. 1687, serie 2ª).

Art. 34.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti dell'Amministrazione sono le seguenti:

I — la censura, che è una riprensione per iscritto;

II — la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga, può elevarsi fino all'importo di due giornate, ed è devoluta a vantaggio degli Istituti di previdenza, secondo i relativi statuti;

III — la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni;

IV — la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di sei mesi, un anno, o due anni;

V — La degradazione;

VI — la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Agli agenti può pure essere inflitto, come punizione accessoria, nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari nei modi previsti dalle annesse disposizioni sulle competenze accessorie.

Art. 35.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti pel fatto dei suoi dipendenti, sia praticando adeguate ritenute sui loro stipendi o paghe, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Art. 36.

Indipendentemente dalle punizioni di cui sopra, e dal disposto dell'art. 5, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tale disposizione è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedente al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione.

A tale fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, quando l'intiero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come le feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma *a*) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma *b*) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali agli effetti della presente disposizione devesi tener conto.

Art. 37.

Incorre nella censura:

I — chi non osserva l'orario di servizio o non attende con diligenza al suo ufficio;

II — chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi od i subordinati;

III — chi non osserva le disposizioni dell'art. 10 per l'inoltro delle istanze o dei reclami;

IV — chi per ubbriachezza fuori servizio o per altri motivi manca al proprio decoro;

V — in genere chi commette altre lievi mancanze non specificate negli articoli successivi.

Art. 38.

Si incorre nella multa:

I — per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

II — per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori o l'Amministrazione, o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

III — per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali dell'Amministrazione o dipendenze;

IV — per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

V — per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

VI — per assenze arbitrarie che non superino i due giorni, e non abbiano recato danno al servizio;

VII — per aver domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettato allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave:

VIII — per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria, o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo VI la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 39.

Si incorre nella sospensione:

I — per aver mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

II — per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

III — per assenze arbitrarie di durata maggiore di due giorni e non superiore a dieci, quando non abbiano recato danno al servizio;

IV — per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

V — per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole fuori di servizio.

VI — per volontario inadempimento dei doveri d'ufficio, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 46, o per negligenza la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'Amministrazione;

VII — per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gl'infortuni o la malaria, od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

VIII — per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

IX — per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio;

X — per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi;

XI — per dimostrazioni di scherno o disprezzo ai superiori od agli atti dell'Amministrazione;

XII — per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

XIII — per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;

XIV — per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti, derivanti da negligenza o da altra causa non dolosa;

XV — per avere rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, od ingiurie scritte contro altri agenti dell'Amministrazione;

XVI — per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Per le mancanze previste nei paragrafi II, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV e XVI può essere inflitto, come punizione accessoria, il traslоco punitivo.

Nei casi previsti dal paragrafo III, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 40.

Si incorre nella proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte

ai superiori, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

II — per assenze arbitrarie fino a 10 giorni se abbiano recato danno alla regolarità del servizio, o se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori:

III — per rifiuti di obbedienza, minacce od ingiurie gravi verso superiori, od altre mancanze congeneri;

IV — per calunnie o diffamazioni verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado;

V — per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 8 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

VI — per abituale indolenza nell'adempimento delle proprie mansioni.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'Amministrazione ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione accorciando di sei mesi, o di un anno, o di due anni, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'Amministrazione può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massimi del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo, però cogli stessi effetti della proroga quanto alla disposizione di cui all'art. 47.

Nei casi previsti dal paragrafo II, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 41.

Si incorre nella degradazione:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

II — per aver recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio causando accidenti nella marcia dei treni con non grave danno del materiale;

III — per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne siano derivati gravi danni all'Amministrazione;

IV — per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

V — per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli o sanità pubblica.

Per effetto della degradazione gli agenti vengono retrocessi al grado immediatamente inferiore; però, quando il provvedimento stesso viene applicato a norma dell'art. 51, in sostituzione della destituzione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario, secondo la tabella graduatoria.

Agli agenti degradati che abbiano uno stipendio o paga superiore al massimo della qualifica a cui vengono retrocessi, o diverso da qualunque delle classi dello stipendio o paga di detta qualifica, viene conservata la differenza in più come assegno personale.

Per gli operai ed aiutanti operai e per gli agenti aventi il grado minimo stabilito dalla tabella graduatoria, alla degradazione è sostituita la sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo, cogli stessi effetti della degradazione per quanto riguarda il disposto dell'art. 47 e dell'alinea seguente.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di sei mesi o di un anno, eccetto il caso che per l'eventuale maggiore periodo di tempo fissato nel quadro di classificazione per la qualifica inferiore, l'agente venga già a subire un ritardo nell'aumento stesso.

Dopo trascorso almeno un anno dalla degradazione, gli agenti che ne sieno ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione; per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'Amministrazione di farne cessare la ripercussione a sensi del quartultimo e terzultimo alinea dell'art. 40.

Art. 42.

Incorre nella destituzione:

I — chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui o per procurarsi o far lucrare ad altri, premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II — chi abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

III — chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente e nonostante restituzione, defraudi, o contribuisca a che altri defraudi l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi; anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

IV — chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

V — chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

VI — chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il buon costume, la persona o la proprietà, o abbia altrimenti riportata la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

VII — chi dolosamente rechi o tenti recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite, o in qualunque altro ramo del servizio;

VIII — chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto; altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'Amministrazione o che la possano comunque interessare;

IX — chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione o di altri agenti comunque interessati;

X — chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

XI — chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in stato di ubbriachezza;

XII — chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XIII — chi, per mancanza di diligenza, è causa d'incendi a danno dell'Amministrazione;

XIV — chi altera dolosamente i piombi doganali;

XV — chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre 10

giorni; nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVI — chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci od i materiali in genere, avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XVII — chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione od alla custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell'Amministrazione, da agenti ferroviari che ne siano incaricati da capi stazione, capi tecnici, capi deposito, capi magazzino, capi conduttori o da altri agenti di grado superiore;

XVIII — gli agenti indicati nel paragrafo precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili, e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

XIX — chi avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci, o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il loro nome e le circostanze di fatto;

XX — chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti, violenze, in servizio e per causa di servizio.

Art. 43.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione, o che comunque trovinsi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla degradazione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell' alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dai capi dei servizi centrali, dai capi dei compartimenti o degli uffici distaccati; ed in casi di urgenza, può essere deliberata anche dai superiori locali.

I capi degli uffici distaccati ed i superiori locali hanno l'obbligo di riferirne subito al capo servizio od al capo compartimento da cui dipende l'agente sospeso, per la sanzione del provvedimento.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'Amministrazione essere destinati temporaneamente dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado.

In ogni caso il direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in qual misura sia da rimborsarsi lo stipendio o la paga trattenuta.

Il direttore generale ha anche facoltà di concedere all' agente sospeso in via preventiva, od alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o paga.

Art. 44.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 39, 40, 41, 42 del presente regolamento sono licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore generale, e deve essere preceduta dalla sola constatazione delle mancanze e loro contestazione agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 45.

Ai colpevoli di più mancanze, che vengano giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le hanno promosse, e di un grado a tutti gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 46.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimente alla stessa punizione comminata pel colpevole in primo grado chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 47.

La ricaduta, entro due anni, in mancanze previste nello stesso articolo e paragrafo, può dar luogo all'applicazione di una pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 48.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 37 e 38, sono inflitte dai capi dei servizi centrali, dai capi dei compartimenti o dai capi degli uffici locali e distaccati dei servizi centrali o delle direzioni compartimentali agli agenti da loro dipendenti secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 49.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 39 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dai capi dei servizi centrali e dei compartimenti nei casi previsti dal paragrafo I all'VIII compreso, pei quali la sospensione può estendersi fino a 10 giorni; dal direttore generale quando, per i casi previsti dai paragrafi II, V, VI e VIII, venga anche proposto il trasloco punitivo, e per tutti gli altri casi previsti dal paragrafo IX al XVI compreso, pei quali la sospensione può estendersi da 1 a 30 giorni.

Art. 50.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40, 41 e 42 sono inflitte dal Comitato di amministrazione su proposta di Consigli di disciplina, costituiti:

da un membro del Comitato di amministrazione o da un membro dell'Ispettorato centrale designati dal Comitato d'amministrazione stessa, colle funzioni di presidente;

dal capo servizio del segretariato o da un suo delegato;

dal capo servizio del personale o da un suo delegato;

dal capo servizio legale o da un suo delegato;

da tre funzionari da scegliersi nei tre primi gradi della tabella graduatoria.

I detti Consigli deliberano a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro membri oltre il presidente.

In caso di parità di voti s'intende approvata la deliberazione più favorevole all'incolpato.

Le proposte dei Consigli stessi non vincolano la libertà di apprezzamento e di decisione del Comitato di Amministrazione.

Art. 51.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando per effetto di questo articolo in luogo della destituzione si infligge la degradazione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 52.

Per mettere i Consigli di disciplina in grado di fare le loro proposte, i capi dei servizi centrali e dei compartimenti e, in caso di urgenza, i capi degli uffici distaccati, ed i superiori locali fanno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze a mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello degli incolpati, esclusi quelli che colla prima denuncia abbiano provocato il procedimento punitivo. Delle responsabilità in tal modo emerse deve essere fatta contestazione agli incolpati per le loro dichiarazioni da farsi risultare mediante verbale, ed il risultato di tale procedura deve formare oggetto di una relazione nella quale siano riassunti i fatti esaminati, siano esposti su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le speciali circostanze a vantaggio od aggravio degli incolpati; e siano stabilite le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione devono essere allegati, oltre ai primi rapporti ed agli altri documenti relativi alle mancanze in esame, i verbali delle deposizioni firmati dai rispettivi deponenti od interrogati e quelli delle contestazioni sottoscritti dagli incolpati. Quando manchi qualcuna di tali firme, deve esserne indicato il motivo.

Qulora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza per la quale sia nel regolamento prevista la destituzione, il presidente del Consiglio di disciplina dispone perchè agli incolpati sia data visione dei relativi allegati, assegnando loro contemporaneamente un congruo termine per presentare, volendo, le loro ulteriori osservazioni.

Art. 53.

I Consigli di disciplina, pel migliore adempimento del loro mandato, possono in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi di indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 54.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro 30 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo.

Il ricorso dev'essere indirizzato per la via gerarchica al Comitato d'amministrazione per le punizioni inflitte dal Comitato stesso e dal direttore generale; al direttore generale per le punizioni inflitte dai capi servizio e dai capi compartimento e per tutte quelle relative al personale in prova che non siano state deliberate dai capi degli Uffici locali o distaccati; ai capi servizio od ai capi compartimento per le punizioni inflitte dai capi degli uffici.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 55.

Salve le eccezioni di cui agli articoli seguenti, il presente regolamento andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Art. 56.

Le disposizioni relative alle competenze accessorie avranno effetto dal 1° gennaio 1906.

La liquidazione delle maggiori somme da corrispondersi per l'applicazione delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 1906 fino all'andata in vigore del presente regolamento potrà, per alcuni titoli, essere fatta in base a speciali norme semplificative da stabilirsi dal Comitato d'amministrazione, raggruppando anche quelle indennità, che devono essere considerate nel loro complesso e non singolarmente.

Art. 57.

Le tabelle graduatorie ed i quadri delle classificazioni avranno vigore dal 1° gennaio 1906.

Agli agenti provenienti dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed a quelli già appartenenti all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed al R. Ispettorato generale sistemati in base all'art. 5 della legge 12 luglio 1906, n. 332, che fossero rivestiti di una qualifica non compresa nella tabella graduatoria annessa al presente regolamento, sarà assegnata, a datare dal 1° gennaio 1906, la qualifica corrispondente della tabella stessa indicata nell'annesso quadro di equiparazione.

Art. 58.

Per l'applicazione dei nuovi quadri di classificazione si adotteranno le seguenti disposizioni:

Per ciascuno dei quadri di classificazione, tanto dei cessati ordinamenti sociali quanto del nuovo, si troverà il valore della posizione in ogni anno di svolgimento della carriera normale, rappresentato dall'ammontare d'ogni singola classe di stipendio o paga sommato, per gli anni di intervallo fra una classe e l'altra, colla quota d'aumento proporzionale agli anni di decorrenza; e si assegnerà a ciascun agente nel nuovo quadro della sua qualifica o qualifica equiparata la posizione di valore eguale a quella posseduta dall'agente nel vecchio quadro di classificazione, in base allo stipendio o paga conferitogli dalla cessata Amministrazione sociale o da quella dello Stato a norma di quello dei cessati ordinamenti, di cui all'art. 64, che gli era applicabile.

Le posizioni dei vecchi quadri che non trovano nei nuovi la corrispondente di egual valore saranno equiparate a quelle di valore immediatamente superiore.

A ciascun agente spetterà lo stipendio o paga colla relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli, coi criteri suddetti, nei nuovi quadri.

Gli agenti forniti di stipendio o paga non conforme ai nuovi tipi e di entità maggiore di quella a tipo che corrisponderebbe alla posizione loro assegnata nei nuovi quadri, conserveranno il proprio stipendio o paga finchè, partendo da quella posizione, non avranno raggiunto la classe di stipendio o paga immediatamente superiore secondo i nuovi quadri.

Gli agenti, che si trovassero provvisti di uno stipendio o paga inferiore a quello minimo stabilito dai nuovi quadri per la stessa qualifica o qualifica equiparata, otterranno detto minimo, salvo l'eventuale effetto dell'applicazione degli alinea precedenti qualora il valore della loro posizione sia superiore al nuovo minimo.

Gli agenti provvisti dello stipendio o paga massimi della loro qualifica in base ai vecchi quadri di classificazione, i quali al 1° gennaio 1906 abbiano compiuto o superata l'anzianità prevista dai nuovi quadri pel conferimento dell'aumento successivo, lo conseguiranno con decorrenza da quella data.

In caso diverso conserveranno l'anzianità utile pel conseguimento di detto aumento.

Se lo stipendio o paga massimo non è conforme ai tipi della nuova classificazione, l'anzianità per conseguire lo stipendio o paga immediatamente superiore del nuovo quadro, a sensi dei due precedenti alinea, si computa, a partire dalla posizione del nuovo quadro corrispondente allo stipendio o paga massimo suddetto.

Eguali disposizioni si applicano, per gli agenti, i quali sieno provvisti di paga eguale o superiore a quella, oltre alla quale, in base ai vecchi quadri della loro qualifica, non vi era più diritto ad aumenti normali.

Art. 59.

Agli agenti, pei quali, a sensi dell'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 17 maggio 1906, n. 251, la sistemazione dell'arretrato dello stipendio o paga viene completata col 1° gennaio 1907, lo stipendio o paga per l'anno 1906 sarà determinato applicando le disposizioni del precedente articolo sulla posizione risultante al 1° gennaio 1903 per effetto dell'art. 1 e seguenti delle norme suddette.

Lo stipendio o paga al 1° gennaio 1907 e la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti saranno poi determinati applicando le disposizioni del precedente articolo a partire dalla posizione che sarebbe risultata al 1° gennaio 1906, se gli agenti avessero avuto a quella data la sistemazione completa dell'arretrato coi criteri di cui all' art. 2 e seguenti delle succitate norme.

Art. 60.

Gli aumenti anticipati, che saranno conferiti nel triennio 1906-1908 agli agenti provenienti dalle tre cessate Società a titolo di sistemazione dell'arretrato, non saranno computati fra quelli di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 61.

Gli agenti che alla data d'attuazione del presente regolamento si trovassero retribuiti con stipendio annuo, lo conserveranno colla stessa forma, anche se la tabella ed i quadri di classificazione portino per la loro qualifica la paga giornaliera come forma normale di retribuzione.

Gli agenti stabili appartenenti ad una qualifica, per la quale nella tabella e nei quadri sia indicato, come forma normale di retribuzione, lo stipendio, che si trovassero retribuiti a paga giornaliera, potranno conservare tale forma di retribuzione, quando non facciano domanda di essere retribuiti a stipendio. Sarà però obbligatoria la retribuzione a stipendio in caso di promozione ad una qualifica per la quale sia fissato lo stipendio come forma normale di retribuzione.

Per gli agenti in prova sarà obbligatoria la retribuzione a stipendio quando questa sia la normale.

Per il cambiamento della retribuzione a paga giornaliera con quella a stipendio nella stessa qualifica, il ragguaglio si farà sulla base di 360 giornate, e per l'assegnazione dello stipendio effettivo e della relativa decorrenza si applicheranno le disposizioni dello articolo 58.

Qualora dal ragguaglio risultasse uno stipendio superiore a quello massimo della qualifica nei nuovi quadri, l'agente conserverà la differenza come assegno personale.

Art. 62.

Gli agenti dei primi cinque gradi, ai quali in dipendenza del nuovo assetto sia stata conferita dal Comitato d'Amministrazione la reggenza nel grado superiore, avranno il trattamento inerente alla qualifica di cui erano rivestiti all'atto del conferimento della reggenza, per quanto riguarda l'intervallo di tempo pel conferimento degli aumenti normali.

Nella prima applicazione del presente ordinamento del personale il Comitato d'Amministrazione potrà pure conferire ad agenti dei primi cinque gradi la reggenza nel grado superiore, fermo restando il trattamento suddetto.

Per la promozione effettiva non è applicabile la disposizione dell'art. 18. ultimo alinea.

Art. 63.

Gli avventizi assunti dalle tre cessate Società nelle officine del materiale mobile e fisso e dalla cessata Società della rete Mediterranea nelle squadre di rialzo o nelle officine dei depositi per le funzioni di capo squadra, operai, operaio, aiutante operaio o manovale, i quali al 1° gennaio 1906 abbiano raggiunto o superato quattro, o tre, o due anni di servizio ininterrotto, passeranno, da quella data, rispettivamente stabili, od in prova per un anno, od in prova per due anni, semprechè possiedano i requisiti necessari.

Art. 64.

Coll'andata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento, cesseranno di essere applicabili agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed a quelli provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. Ispettorato generale sistemati in base all'art. 5 della legge 12 luglio 1906, n. 332, come pure a quelli assunti dopo il 30 giugno 1905, i regolamenti, le tabelle ed i quadri di cui all'art. 1 delle convenzioni separatamente stipulate in data 1° agosto 1902 colle Società esercenti le reti predette ed approvate col R. decreto 4 agosto 1902, n. 379, e le successive aggiunte e modificazioni approvate coi RR. decreti 15 settembre 1904, n. 539 e 8 giugno 1905, n. 280, nonchè le disposizioni per le competenze accessorie in vigore presso le cessate Società.

Per gli operai delle officine del materiale provenienti dalla rete Mediterranea rimangono provvisoriamente in vigore, in quanto non sia stabilito diversamente col presente regolamento, le « Disposizioni speciali » contenute nel regolamento per gli operai, allegato A'_1 alla convenzione stipulata colla detta Società, finchè non siano stabilite dall'Amministrazione altre disposizioni al riguardo.

Agli effetti della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, gli articoli 43 e 44 del regolamento sul personale della rete Mediterranea sono sostituiti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato pel tesoro
A. MAJORANA.

TABELLA GRADUATORIA ORGANICA

N. B. — Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.
Le qualifiche di un quadro s'intendono estensibili anche ad altri quadri ove ciò sia richiesto da esigenze di servizio o da modificazioni nell'ordinamento amministrativo.
La qualifica d'ispettore e quelle superiori sono riservate esclusivamente ad agenti incaricati di funzioni di concetto.

Gradi	QUADRO I			QUADRO II			QUADRO III			QUADRO IV		
	Direzione generale - servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini			Sorveglianza e lavori			Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro			Stazioni - Gestioni e Treni		
	Qualifiche	Stipendio o paga mi-nimo	Stipendio o paga mas-simo	Qualifiche	Stipendio o paga mi-nimo	Stipendio o paga mas-simo	Qualifiche	Stipendio o paga mi-nimo	Stipendio o paga mas-simo	Qualifiche	Stipendio o pagn mi-nimo	Stipendio o pagn mas-simo
1	Ispettori superiori Capi servizio Capi compartimento	10000	15000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Sotto capi servizio	9000	12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Capi divisione	7200	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Ispettori capi	5400	8800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Cassieri di 1° grado Ispettori principali	4500	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cassieri di 2° grado Ispettori	3000	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Allievi ispettori (1)	1800	3000	—	—	—	—	—	—	Capi stazione principali	3600	5400
	Capi magazzino di 1° grado Capi ufficio	3000	5400									
	Sotto cassieri	2700	4500									
	Sotto ispettori (2)	2700	5100									

(1) Esclusivamente per i laureati.
(2) I sotto ispettori laureati ex rete Mediterranea saranno nominati ispettori quando raggiungeranno lo stipendio di L. 3000.

Gradi	QUADRO I — Direzione generale - Servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati — Magazzini: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	Stipendio o paga: massimo	QUADRO II — Sorveglianza e lavori: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	Stipendio o paga: massimo	QUADRO III — Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	Stipendio o paga: massimo	QUADRO IV — Stazioni - Gestioni e Treni: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	Stipendio o paga: massimo
8	Applicati tecnici principali											
	Capi disegnatori											
	Capi magazzino di 2° grado											
	Controllori di 1° grado (del movimento, del traffico, dei viaggiatori, del telegrafo, del materiale)	2700	4500	—	—	—	Capi deposito di 1° grado	3000	4800	Capi gestione principali	3300	4800
	Segretari amministrativi						Capi tecnici di 1° grado	3000	5100	Capi stazione di 1° grado	3000	4200
	Segretari di ragioneria											
	Sotto capi ufficio	2400	4500									
9	Applicati principali (3)									Applicati principali (3)		
	Applicati tecnici	2100	3600							Capi conduttori principali di 1° grado	2100	3600
	Capi gestione						Capi deposito di 2° grado			Capi gestione		
	Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico, dei viaggiatori, del telegrafo, del materiale)	2400	3600	—	—	—	Capi tecnici di 2° grado	2400	3900	Capi stazione di 2° grado		
	Disegnatori principali	2100	3600							Capi telegrafisti di 1° grado	2400	3600
	Sotto capi magazzino											
10	—	—	—	—	—	—	Capi deposito di 3° grado	2250	3300	Capi conduttori principali di 2° grado	1650	2700
							Capi tecnici di 3° grado			Capi stazione di 3° grado	1800	3300
										Capi tecnici di officina telegrafica	2100	3300
										Capi telegrafisti di 2° grado	1800	3300

(3) Gli agenti già archivisti del ruolo organico del R. Ispettorato Generale conservano il diritto al massimo di L. 4200 raggiungibile con due aumenti di L. 300 da conferirsi al termine di ciascuno dei due sessenni susseguenti la decorrenza dello stipendio di L. 3600.

Gradi	QUADRO I — Direzione generale - Servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini — Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	QUADRO II — Sorveglianza e lavori — Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	QUADRO III — Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro — Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	QUADRO IV — Stazioni - Gestioni e Treni — Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
11	Applicati (4); Disegnatori	1200	3000	Assistenti dei lavori	1200	3000	Applicati (4)	1200	3000	Applicati (4)	1200	3000
										Capi fermata di 1° grado; Capi stazione di 4° grado	1500	2700
										Controllori viaggianti	1350	2700
12	Aiutanti applicati; Aiutanti disegnatori	1080	2100	Capi squadra operai	1500	3000	Aiutanti applicati	1080	2100	Aiutanti applicati; Capi conduttori	1030	2100
	Capi uscieri	1500	2100	Sorveglianti della linea	1080	2100	Capi squadra operai	1500	3000	Capi deviatori	1020	1800
	Sorveglianti dei magazzini	960	1800				Capi verificatori	1650	3000	Capi fermata di 2° grado; Capi manovra	1080	2100
							Macchinisti	1500	2700	Capi squadra operai	1500	3000
										Guarda magazzino	1020	2100
										Guidatori dirigenti di treni elettrici	1080	2100
										Macchinisti di treni elettrici	1500	2700
13	Uscieri	1080	1800	Fuochisti conduttori di motori a vapore; Fuochisti di caldaie a vapore	3.—	5.—	Capi squadra accenditori e manovali (5); Capi squadra guardiani d'officina	3.—	5.—	Capi frenatori	2.50	4.—
				Sotto capi squadra operai	3.20	6.50	Fuochisti	900	1650	Conduttori	960	1500
							Fuochisti conduttori di motori a vapore; Fuochisti di caldaie a vapore; Guardaportoni	3.—	5.—	Fuochisti conduttori di motori a vapore; Fuochisti di caldaie a vapore	3.—	5.—
							Verificatori	3.40	5.80	Sotto capi squadra operai	3.20	6.50

(4) Gli agenti già ufficiali d'ordine del ruolo organico del R. Ispettorato per effetto del disposto dell'art. 8 del R. decreto del 22 ottobre 1885, n. 3460, potranno arrivare ad un massimo di L. 3600 raggiungibile con due aumenti di L. 300 da conferirsi al termine di ciascuno dei due sessenni susseguenti la decorrenza dello stipendio di L. 3000

(5) Saranno capi squadra anche dei pulitori finchè vi saranno agenti con tale qualifica, la quale è conservata *ad personam*.

QUADRO I

Direzione generale - Servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini

Gradi	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
14	Capi squadra dei magazzini; Portieri	2.50	4.—
	Operai di 1ª classe	2.70	5.60
	Operai di 2ª classe	2.60	4.60
15	Aiutanti operai	2.20	3.60
16	Manovali	1.80	3.—
17	. . . .	—	—

QUADRO II

Sorveglianza e lavori

Gradi	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
14	Capi squadra cantonieri	2.20	3.60
	Operai di 1ª classe	2.70	5.60
	Operai di 2ª classe	2.60	4.60
15	Aiutanti operai	2.20	3.60
	Deviatori	2.10	3.20
16	Cantonieri; Guardiani; Guardiani-cantonieri	1.70	2.50
	Manovali	1.80	3.—
17	Guarda barriere (donne)	0.30	0.75

QUADRO III

Deposito della trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro

Gradi	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
14	Capi squadra manovali	2.50	4.—
	Capi squadra manovali d'officina	3.—	5.—
	Operai (6) di 1ª classe	2.70	5.60
	Operai (6) di 2ª classe	2.60	4.70
15	Accenditori	2.50	3.80
	Deviatori	2.10	3.20
	Guardiani d'officina; Manovratori d'officina	2.20	3.60
	Operai di 3ª classe (7)	2.40	4.20
	Untori	2.30	3.—
16	Manovali	1.80	3.—
	Manovali d'officina	2.20	3.—
17	—	—	—

QUADRO IV

Stazioni - Gestioni e Treni

Gradi	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
14	Capi squadra alle merci; Capi squadra deviatori	2.50	4.—
	Capi squadra manovratori	2.50	4.60
	Guardafreni	900 (8) 780	1200
	Guardie di stazione	2.—	3.80
	Operai di 1ª classe	2.70	5.60
	Operai di 2ª classe	2.60	4.60
15	Deviatori	2.10	3.20
	Frenatori	2.30 (8) 2.10	3.20
	Manovratori	2.10	3.60
	Aiutanti operai	2.20	3.60
16	Manovali	1.80	3.—
17	Guarda barriere (donne)	0.30	0.75

(6) Sono operai esclusivamente di 1ª classe: gli attrezzisti, gli elettricisti, i modellisti.
Sono esclusivamente di 2ª classe: gli aggiustatori molle, i cardatori, i carradori, i guidamacchine, i montatori ruote, i tornitori ruote.
Possono essere di 1ª o di 2ª classe in relazione alla capacità da riconoscersi dall'Amministrazione: gli aggiustatori (anche quelli adibiti a macchine speciali), i calderai, i falegnami, i fonditori, i fucinatori, i montatori locomotive; i montatori di materiale fisso, i montatori di veicoli, gli stagnai, i tappezzieri, i tornitori, i verniciatori.
(7) Sono operai di 3ª classe: gli aiutanti fucinatori; gli aiutanti calderai, gli aiutanti fonditori compresi gli sbavatori, i guidamagli, i masticatori, gli accudienti alle trasmissioni. — (8) Stipendio o paga minima se l'agente è in prova.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
A MAJORANA.

TABELLA GRADUATORIA

delle qualifiche che si lasciano *ad personam* agli agenti che ne sono provvisti alla data di pubblicazione del presente regolamento ma che non si conferiranno ad altri in avvenire.

N. B. — Tutte le qualifiche inscritte in corrispondenza di ciascun numero di grado sono assolutamente equivalenti di grado.
Le qualifiche di un quadro s'intendono estensibili anche ad altri quadri ove ciò sia richiesto da esigenze di servizio o da modificazioni nell'ordinamento amministrativo.
Abbreviazioni: M. equivale a ex Rete Mediterranea.
A. » » Adriatica.
S. » » Sicula.

Gradi	QUADRO I — Direzione generale - Servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini			QUADRO II — Sorveglianza e lavori			QUADRO III — Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro			QUADRO IV — Stazioni - Gestioni e Treni		
	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo	Qualifiche	Stipendio o paga minimo	Stipendio o paga massimo
	Direttori d'esercizio	(*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Capi servizio amministrativi (A. S.)	9000	12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ispettore sanitario centrale (S).	3000	5000									
4	Cassiere principale (M) . . .	5100	8800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Controllori del materiale (M).	3000	5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Capi sezione amministrativi (A. S)	2400	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Controllori di cassa (A. S) .											
9	—			—	—	—	Capi d'arte d'officina di manutenzione (A)	2250	3600	—	—	—
10	Capi gestione di 2° grado (S).	1800	3000	—	—	—	Sotto capi deposito (M). . . .	2400	3600	Capi gestione di 2° grado (S).	1800	3000
	Controllori viaggianti speciali (M)	1350	3000				Sotto capi officina (M)					
11	Assistenti tecnici (M)	1350	3600	—	—	—	Commessi d'officina (M) . . .	1200	2400	Contabili (M)	2100	3600
	Contabili (M)	2100	3600				Contabili (M)	2100	3600	Impiegati (M)	1200	3300
	Impiegati (M)	1200	3300									

(*) Conservano lo stipendio e le competenze accessorie che avevano al 30 giugno 1905.

Gradi	QUADRO I – Direzione generale - Servizi centrali - Uffici delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	massimo	QUADRO II – Sorveglianza e lavori: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	massimo	QUADRO III – Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	massimo	QUADRO IV – Stazioni - Gestioni e Treni: Qualifiche	Stipendio o paga: minimo	massimo
12	Capi portieri (A. S).	1200	1800	Capi squadra operai di manutenzione (A)	1080	2100	Capi d'arte (M)	1650	3000	Assistenti (M).	780	1500
	Capi sorveglianti (M).	1200	2100	Capi squadra tecnici (M)	1200	2100	Guarda deposito (M)	900	1500	Assistenti alle merci (A).	1080	2100
	Fattorini (M)	1020	1500							Capi squadra tecnici (M).	1200	2100
	Gerenti (M)	1200	2100							Sorveglianti tecnici (M).	1350	2400
	Scrivani (M. A).	1020	1800									
13	—	—	—	—	—	—	Elettricisti (M)	3.—	5.60	Guardamerci (A. S) . .	2.30	4.20
							Fuochisti accudienti locomotive (M).	2.50	3.80	Operai meccanici (M). .	3.25	6.—
										Sorveglianti del telegrafo (A)	1200	2100
14	Stampatori biglietti (S). . . .	2.—	3.60	—	—	—	—	—	—	Allievi conduttori (S). .	2.25	—
										Guardafili (M).	2.50	4.20
										Illuminatori lampisti (M)		
										Operai lumai (A. S) . .	2.50	5.—
15	Inservienti (A. S)	2.—	3.20	—	—	—	Allievi fuochisti (S)	1.50	2.25	Lumai (A. S)	2.—	3.20
16	—	—	—	—	—	—	Pulitori (A. S).	2.—	3.—	Guarda barriere (uomini).	2.—	2.60

N. B. - Le seguenti qualifiche di mestiere del personale operaio si lasciano pure *ad personam* agli agenti che al 31 dicembre 1905 ne erano provvisti, ma non si conferiranno ad altri in avvenire:

Macchinista d'officina (ex operaio di 2ª categoria M).
Fuochista d'officina (ex operaio di 3ª categoria M. S).
Accudiente ai forni (ex operaio di 3ª categoria M).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
A. MAJORANA.

QUADRI DELLE CLASSIFICAZIONI PER LE

N. B. — Per le qualifiche i cui avanzamenti sono indicati tanto a stipendio annuo quanto a paga giornaliera,

QUADRO I. — Direzione generale - Servizi centrali - Uffici

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Capi divisione	7200	—	—	7800	—	—	8400	—	—	9000	—	—
4	Ispettori capi	5400	5700	6000	—	—	6600	—	—	7200	—	—	—
5	Cassieri di 1° grado Ispettori principali	4500	4800	—	5100	—	5400	—	5700	—	6000	—	—
6	Cassieri di 2° grado Ispettori	3000	3300	3600	—	3900	—	4200	—	4500	—	4800	—
7	Allievi ispettori	1800	2100	2400	2700	3000 (1)	—	—	—	—	—	—	—
	Capi magazzino di 1° grado Capi ufficio	3000	—	3300	—	3600	—	3900	—	—	4200	—	—
	Sotto cassieri	2700	—	3000	—	3300	—	—	3600	—	—	3900	—
	Sotto ispettori	2700	3000	—	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200
8	Applicati tecnici principali Capi disegnatori Controllori di 1° grado (del movimento, del traffico, dei viaggiatori, del telegrafo, del materiale) Segretari amministrativi Segretari di ragioneria	2700	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	—
	Capi magazzino di 2° grado	2700	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—	—	3900
	Sotto capi ufficio	2400	—	2700	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—
9	Applicati principali Applicati tecnici Disegnatori principali Sotto capi magazzino	2100	2250	2400	—	—	2700	—	—	3000	—	—	—
	Capi gestione	2100	2250	2400	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—
	Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico, dei viaggiatori, del telegrafo, del materiale)	2400	—	—	2700	—	—	3000	—	—	—	3300	—
11	Applicati Disegnatori	1200 3.25	1350 3.50	— 3.75	1500 4.—	— 4.50	1650 —	— 5.—	1800 —	— 5.50	1950 —	— 6.—	2100 —
12	Aiutanti applicati	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—
	Aiutanti disegnatori	3.—	3.20	3.40	3.60	—	3.80	—	4.—	—	4.20	—	4.40
	Capi uscieri	1500	—	—	1650	—	—	1800	—	—	—	1950	—
	Sorveglianti dei magazzini	960 2.60	— 2.70	1020 2.80	— 2 90	1080 3.—	— —	1140 3.20	— —	1200 3.40	— —	— 3.60	— —
13	Uscieri	1080 3.—	— 3.20	— 3.40	1200 —	— 3.60	- —	1350 3.80	— —	— 4.—	— —	1500 4.20	— —

(1) Nomina ad ispettore.

QUALIFICHE DELLA TABELLA ORGANICA

il tipo esposto pel primo è quello *normale* portato dalla tabella graduatoria del personale.

delle direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9600	—	—	—	10200	—	—	—	11000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7800	—	—	—	8400	—	—	8800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6600	—	—	—	7200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5100	—	—	5400	—	—	5700	-	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500	—	—	—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—
—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4500	—	—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3900	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—
3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
6.50	—	7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—	—	—
—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	5.20	—	5.40	—	5.60	—	5.80	—	—	—	—	—
—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1350	—	—	—	1500	—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—
3.80	—	4.—	—	4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	—	—	—	—	—
—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.40	—	4.60	—	4.80	—	—	5.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Capi squadra dei magazzini	2.50	2.60	2.70	—	2.80	—	2.90	—	3.—	—	—	3 20
		900	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	1140
	Portieri	2.50	2.60	2.70	2.80	—	2.90	—	3.—	—	3.20	—	3.40
		900	—	960	—	1020	—	1080	—	1140	—	—	1200
	Operai di 1ª classe	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60	—	3.80
		1020	—	1080	—	1140	—	1200	—	—	1350	—	—
	Operai di 2ª classe	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3 20	—	3.40	—	—	3.60
		960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200
15	Aiutanti operai	2.20	2.30	—	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80
		780	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
16	Manovali	1.80	—	1.90	—	2.—	—	2.10	—	2.20	—	2.30	—
		660	690	—	720	—	750	—	780	—	810	—	840

QUADRO II. —

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Assistenti dei lavori	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100
		3.25	3.50	3.75	4.—	4.50	—	5.—	—	5.50	—	6.—	—
12	Capi squadra operai	1500	—	1650	—	—	1800	—	—	1950	—	—	2100
		4.20	4.40	4.60	4.80	5.—	5.20	5.40	5.60	5.80	—	6.—	—
	Sorveglianti della linea	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—
		3.—	3.20	3.40	3.60	—	3.80	—	4.—	—	4.20	—	4.40
13	Fuochisti conduttori di motori a vapore.	3.—	3.20	—	3.40	—	3.60	—	3.80	—	—	4.—	—
	Fuochisti di caldaie a vapore	1080	1140	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—
	Sotto capi squadra operai	3.20	3.40	3.60	3.80	4.—	4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80
14	Capi squadra cantonieri	2 20	2.30	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80	—
		780	—	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020
	Operai di 1ª classe	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60	—	3.80
		1020	—	1080	—	1140	—	1200	—	—	1350	—	—
	Operai di 2ª classe	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	—	3.60
		960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	3. 40	—	—	3. 60	—	—	—	3. 80	—	—	—	4. —	—	—	—	—	—
—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	—	1500	—	—	—
—	—	3. 60	—	—	3. 80	—	—	—	4. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—
—	4. —	—	4. 20	—	4. 40	—	4. 60	—	4. 80	—	5. —	—	5. 30	—	—	5. 60	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—
—	—	3. 80	—	—	4. —	—	—	4. 20	—	—	4. 40	—	—	4. 60	—	—	—	—
—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—
—	2. 90	—	3. —	—	—	—	3. 20	—	—	—	3. 40	—	—	—	3. 60	—	—	—
—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	1275	—	—	—	1350	—
2. 40	—	2. 50	—	—	2. 60	—	—	2. 70	—	—	2. 80	—	—	2. 90	—	—	—	3. —
—	870	—	900	—	930	—	960	—	990	—	—	1020	—	—	1050	—	—	1080

Sorveglianza e lavori.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
6. 50	—	7. —	—	—	7. 50	—	—	8. —	--	—	8. 50	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—
—	6. 50	—	—	7. —	—	—	7. 50	—	—	8. —	—	—	8. 50	—	—	—	—	—
—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	4. 60	—	4. 80	—	5. —	—	5. 20	—	5. 40	—	5. 60	—	5. 80	—	—	—	—	—
—	4. 20	—	—	4. 40	—	—	4. 60	—	—	4. 80	—	—	5. 00	—	—	—	—	—
1425	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—
—	5. —	—	—	5. 50	—	—	6. —	—	—	—	6. 50	—	—	—	—	—	—	—
2. 90	—	3. —	—	—	—	3. 20	—	—	—	3. 40	—	—	—	3. 60	—	—	—	—
—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	1275	—	—	—	1350	—	—
—	4. 00	—	4. 20	—	4. 40	—	4. 60	—	4. 80	—	5. —	—	5. 30	—	—	5. 60	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—
—	—	3. 80	—	—	4. —	—	—	4. 20	—	—	4. 40	—	—	4. 60	—	—	—	—
—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Aiutanti operai	2 20	2. 30	—	2. 40	—	2. 50	—	2. 60	—	2. 70	—	2. 80
		780	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
	Deviatori	2. 10	2. 20	2. 30	2. 40	—	2. 50	—	2. 60	—	2. 70	—	2. 80
		780	—	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020
• 16	Cantonieri Guardiani Guardiani cantonieri	1. 70	—	—	1. 80	—	—	1. 90	—	—	2. —	—	—
		600	—	630	—	660	—	690	—	—	720	—	—
	Manovali	1. 80	—	1. 90	—	2. —	—	2. 10	—	2. 20	—	2. 30	—
		660	690	—	720	—	750	—	780	—	810	—	840
17	Guarda barriere (donne)	da 0.30 a 0.75 in relazione al posto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

QUADRO III. — Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Capi deposito di 1° grado	3000	—	3300	—	—	3600	—	—	3900	—	—	4200
	Capi tecnici di 1° grado	3000	—	3300	—	—	3600	—	—	3900	—	—	4200
9	Capi deposito di 2° grado Capi tecnici di 2° grado	2400	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—
10	Capi deposito di 3° grado Capi tecnici di 3° grado	2250	—	2400	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100
		3. 25	3. 50	3. 75	4. —	4. 50	—	5. 00	—	5. 50	—	6. —	—
	Aiutanti applicati	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—
		3. —	3. 20	3. 40	3. 60	—	3. 80	—	4. —	—	4. 20	—	4. 40
12	Capi squadra operai	1500	—	1650	—	—	1800	—	—	1950	—	—	2100
		4. 20	4. 40	4. 60	4. 80	5. —	5. 20	5. 40	5. 60	5. 80	—	6. 00	—
	Capi verificatori	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—	—	—
		4. 50	—	5. —	—	5. 50	—	6. —	—	—	6. 50	—	—
	Macchinisti	1500	—	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—
		4. 20	—	4. 50	—	5. —	—	5. 50	—	—	6. —	—	—

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	2.90	—	3.—	—	—	—	3.20	—	—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—
—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	1275	—	—	—	1350	—
—	2 90	—	3.—	—	—	3.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.10	—	—	2.20	—	—	—	2.30	—	—	—	2.40	—	—	—	2.50	—	—	—
750	—	—	780	—	—	810	—	—	840	—	—	870	—	—	900	—	—	—
2.40	—	2.50	—	—	2.60	—	—	2.70	—	—	2.80	—	—	2.90		—	—	3.—
—	870	—	900	—	930	—	960	—	990	—	—	1020	—	—	1050	—	—	1080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	—	—	—	—	—
3600	—	—	—	3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
6.50	—	7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—	—	—
—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	5.20	—	5.40	—	5.60	—	5.80	—	—	—	—	—
—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—
—	6.50	—	—	7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.50	—	—	7.—	—	—	7.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Capi squadra accenditori e manovali. Capi squadra guardiani d'officina. Fuochisti conduttori di motori a vapore. Fuochisti di caldaie a vapore. Guarda portoni	3. —	3. 20	—	3. 40	—	3. 60	—	3. 80	—	—	4. —	—
		1080	1140	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—
	Fuochisti	900	960	—	1020	—	1080	—	1140	—	1200	—	—
		2. 50	2. 60	2. 70	2. 80	2. 90	3. —	—	3. 20	—	3. 40	—	3. 60
	Verificatori	3. 40	—	3. 60	—	3. 80	—	4. —	—	4. 20	—	4. 40	—
		1200	—	1275	—	1350	—	1425	—	1500	—	—	—
14	Capi squadra manovali d'officina	3. —	3. 20	—	3. 40	—	3. 60	—	3. 80	—	—	4. —	—
	Capi squadra manovali	2. 50	2. 60	2. 70	—	2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20
		900	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	1140
	Operai di 1ª classe	2. 70	2. 80	2. 90	3. —	—	3. 20	—	3. 40	—	3. 60	—	3. 80
	Operai di 2ª classe	2. 60	2. 70	2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20	—	—
15	Operai di 3ª classe	2. 40	2. 50	2. 60	2. 70	—	2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—
	Accenditori	2. 50	2. 60	2. 70	—	2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20
		900	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	1140
	Deviatori	2. 10	2. 20	2. 30	2. 40	—	2. 50	—	2. 60	—	2. 70	—	2. 80
		780	—	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020
	Guardiani d'officina. Manovratori d'officina	2. 20	2. 30	2. 40	—	2. 50	—	2. 60	—	2. 70	—	2. 80	—
	Untori	2. 30	—	2. 40	—	2. 50	—	—	2. 60	—	—	2. 70	—
		840	—	—	—	900	—	—	—	—	960	—	—
16	Manovali	1. 80	—	1. 90	—	2. —	—	2. 10	—	2. 20	—	2. 30	—
		660	690	—	720	—	750	—	780	—	810	—	840
	Manovali d'officina	2. 20	—	—	2. 30	—	—	2. 40	—	—	—	2. 50	—

QUADRO **IV**. —

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Capi stazione principali	3600	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—	4800
8	Capi gestione principali	3300	—	—	3600	—	—	3900	—	—	—	4200	—
	Capi stazione di 1° grado	3000	—	3300	—	—	3600	—	—	—	3900	—	—

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	4.20	—	—	4.40	—	—	4.60	—	—	4.80	—	—	5.—	—	—	—	—	—
1425	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—
—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	—	—	—
—	3.80	—	4.—	—	4.20	—	—	4.40	—	—	4.60	—	—	—	—	—	—	—
4.60	—	4.80	—	—	5.—	—	—	—	5.40	—	—	—	5.80	—	—	—	—	—
1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	4.20	—	—	4.40	—	—	4.60	—	—	4.80	—	—	5.—	—	—	—	—	—
—	—	3.40	—	—	3.60	—	—	—	3.80	—	—	—	4.—	—	—	—	—	—
—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	—	1500	—	—	—
—	4.—	—	4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80	Poi esclusivamente a scelta								
3.40	—	—	3.60	—	—	3.80	—	—	4.—		Id.							
3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—	—	—	3.80	Id.							
—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—	3.80	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1200	—	—	—	1275	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.90	—	3.—	—	—	3.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.90	—	3.—	—	—	—	3.20	—	—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—	—
—	2.80	—	—	2.90	—	—	3.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1020	—	—	—	—	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.40	—	2.50	—	—	2.60	—	—	2.70	—	—	2.80	—	—	2.90	—	—	—	3.—
—	870	—	900	—	930	—	960	—	990	—	—	1020	—	—	1050	—	—	1080
—	—	2.60	—	—	—	2.70	—	—	—	2.80	Poi esclusivamente a scelta.							

Stazioni, gestioni e treni.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	5100	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4500	—	—	—	4800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Applicati principali Capi conduttori principali di 1° grado	2100	2250	2400	—	—	2700	—	—	3000	—	—	—
	Capi gestione	2100	2250	2400	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—
	Capi stazione di 2° grado Capi telegrafisti di 1° grado	2400	—	2700	—	—	3000	—	—	3300	—	—	—
10	Capi conduttori principali di 2° grado	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—	2400	—
	Capi stazione di 3° grado Capi telegrafisti di 2° grado	1800	1950	2100	—	2250	—	2400	—	—	2700	—	—
	Capi tecnici d'officina telegrafica	2100	—	2250	—	2400	—	—	2700	—	—	—	3000
11	Applicati	1200	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100
		3.25	3.50	3.75	4.—	4.50	—	5.—	—	5.50	—	6.—	—
	Capi fermata di 1° grado Capi stazione di 4° grado	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—	2250	—
	Controllori viaggianti	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
12	Aiutanti applicati Capi conduttori Capi fermata di 2° grado Capi manovra Guidatori dirigenti di treni elettrici	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—
		3.—	3.20	3.40	3.60	—	3.80	—	4.00	—	4.20	—	4.40
	Capi deviatori	1020	—	1080	—	—	1200	—	—	1350	—	—	—
		2.80	2.90	3.—	3.20	3.40	—	3.60	—	3.80	—	4.—	—
	Capi squadra operai	1500	—	1650	—	—	1800	—	—	1950	—	—	2100
		4.20	4.40	4.60	4.80	5.—	5.20	5.40	5.60	5.80	—	6.—	—
	Guarda magazzino	1020	—	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500
		2.80	2.90	3.—	3.20	3 40	3.60	—	3 80	—	4.—	—	4.20
	Macchinisti di treni elettrici	1500	—	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—
13	Capi frenatori	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60
		900	—	960	—	1020	—	1080	—	—	1200	—	—
	Conduttori	960	—	1020	—	—	1080	—	—	—	1200	—	—
		2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60	—
	Fuochisti conduttori di motori a vapore Fuochisti di caldaie a vapore Sotto capi squadra operai	3.—	3.20	—	3.40	—	3.60	—	3.80	—	—	4.—	—
		1080	1140	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—
		3.20	3.40	3.60	3.80	4.—	4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—
6.50	—	7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	5.20	—	5.40	—	5.60	—	5.80	—	—	—	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—
—	6.50	—	—	7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—
—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—
—	4.40	—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	5.20	—	5.40	—	5.60	—	5.80	—	—	—
—	—	2400	—	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.80	—	—	4.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.80	—	—	4.—	—	—	4.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.20	—	—	4.40	—	—	4.60	—	—	4.80	—	—	5.—	—	—	—	—	—
1425	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	1800	—	—	—	—	—
—	5.—	—	—	5.50	—	—	6.—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	—	—	—

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Capi squadra alle merci	2.50	2.60	2.70	—	2.80	—	2.90	—	3.—	—	—	3.20
		900	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—	1140
	Capi squadra deviatori	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	—	3.40	—
		900	—	960	—	1020	—	1080	—	1140	—	1200	—
	Capi squadra manovratori	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60
		900	—	960	—	1020	—	1080	—	1140	—	1200	—
	Guarda freni	900 780 (2)	—	—	960	—	—	1020	—	—	—	1080	—
		2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80	—	2.90	—	3.—	—
	Guardie di stazione	2.—	2.10	2.20	2.30	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—
		720	—	780	—	840	—	—	900	—	—	960	—
	Operai di 1ª classe	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60	—	3.80
		1020	—	1080	—	1140	—	1200	—	—	1350	—	—
	Operai di 2ª classe	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	—	3.60
		960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200
15	Aiutanti operai	2.20	2.30	—	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80
		780	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
	Deviatori	2.10	2.20	2.30	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80
		780	—	840	—	—	900	—	—	960	—	—	1020
	Frenatori	2.30 2.10 (2)	—	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—	—	2.80
		840	—	—	900	—	—	—	960	—	—	—	1020
	Manovratori	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80	—
		780	—	840	—	900	—	—	960	—	—	1020	—
16	Manovali	1.80	—	1.90	—	2.—	—	2.10	—	2.20	—	2.30	—
		660	690	—	720	—	750	—	780	—	810	—	840
17	Guarda barriere (donne)	da 0.30 a 0.75 in relazione al posto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) Paga minima se l'Agente è in prova.

Visto, d'ordine

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	3. 40	—	—	3. 60	—	—	—	3. 80	—	—	—	4. —	—	—	—	—	—
—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	—	1500	—	—	—
—	3. 60	—	—	3. 80	—	—	—	4. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3. 80	—	—	4. —	—	—	4. 20	—	—	4. 40	—	—	4. 60	—	—	—	—	—
1275	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—	—
—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 20	—	—	3. 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20	—	—	3. 40	—	—	—	3. 60	—	—	—	3. 80
—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	1275	—	—	—	1350
—	4. —	—	4. 20	—	4. 40	—	4. 60	—	4. 80	—	5. 00	—	5 30	—	—	5. 60	—	—
1500	—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—
—	—	3. 80	—	—	4. —	—	—	4. 20	—	—	4. 40	—	—	4. 60	—	—	—	—
—	—	—	—	1350	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	1650	—	—	—	—
—	2. 90	—	3. —	—	—	—	3. 20	—	—	—	3. 40	—	—	—	3. 60	—	—	—
—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	1275	—	—	—	1350	—
—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2. 90	—	—	3. —	—	—	—	3. 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1080	—	—	—	1140	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—
2. 90	—	3. —	—	—	3. 20	—	—	3. 40	—	—	3. 60	—	—	—	—	—	—	—
—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	—	—	—
2. 40	—	2. 50	—	—	2. 60	—	—	2. 70	—	—	2. 80	—	—	2. 90	—	—	—	3. —
—	870	—	900	—	930	—	960	—	990	—	—	1020	—	—	1050	—	—	1080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

di Sua Maestà

Il ministro segretario di Stato pel tesoro

A. MAJORANA.

QUADRI DELLE CLASSIFICAZIONI per le qualifiche che si lasciano *ad personam* agli agenti che ne sono

QUADRO I. — Direzione generale - Servizi centrali - Uffici

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Cassiere principale (M)	5400	5700	6000	—	—	6600	—	—	7200	—	—	—
7	Controllori del materiale (M)	3000	—	3300	—	3600	—	3900	—	—	4200	—	—
8	Capi sezione amministrativi (AS) Controllore di cassa (S)	2400	—	2700	—	3000	—	—	3300	—	—	3600	—
10	Capi gestione di 2° grado (S)	1800	1950	2100	—	2250	—	2400	—	—	2700	—	—
10	Controllori viaggianti speciali (M)	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
11	Assistenti tecnici (M)	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
11	Contabili (M)	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—
11	Impiegati (M)	1200	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—
12	Scrivani (M. A.)	1020	—	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	—	1500
		2. 80	2. 90	3. —	3. 20	3. 40	3. 60	—	3. 80	—	4. —	—	4. 20
12	Capi portieri (A. S.)	1200	—	—	1350	—	—	1500	—	—	—	1650	—
12	Capi sorveglianti (M)	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—	1650
12	Fattorini (M)	1020	—	1080	—	1140	—	1200	—	—	—	1350	—
		2. 80	2. 90	3. —	—	3. 20	—	3. 40	—	3. 60	—	3. 80	—
12	Gerenti (M)	1200	—	1350	—	—	1500	—	—	1650	—	—	—
		3. 25	3. 50	3. 75	—	4. —	—	—	4. 50	—	—	—	5. —
14	Stampatori biglietti (S)	2. —	2. 10	2. 20	2. 30	2. 40	2. 50	—	2. 60	—	2. 70	—	2. 80
15	Inservienti (A. S.)	2. —	2. 10	2. 20	2. 30	—	2. 40	—	2. 50	—	2. 60	—	2. 70
		720	—	780	—	840	—	—	900	—	—	960	—

QUADRO II. —

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Capi squadra operai di manutenzione (A)	1080	1140	—	1200	—	—	1350	—	—	1500	—	—
		3. —	3. 20	3. 40	3. 60	3. 80	4. —	—	4. 20	—	4. 40	—	4. 60
12	Capi squadra tecnici (M)	1200	—	—	1350	—	—	1500	—	—	1650	—	—
		3. 25	—	3. 50	—	3. 75	—	4. —	—	—	4. 50	—	—

provvisti alla data di pubblicazione del presente regolamento, ma che non si conferiranno ad altri in avvenire.
delle Direzioni compartimentali - Uffici distaccati - Magazzini.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7800	—	—	—	8400	—	—	8800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4500	—	—	—	4800	—	—	—	5100	—	—	—	5400	—	—	—	—	—	—
—	—	3900	—	—	—	4200	—	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600
3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—
—	—	—	1650	—	—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.40	—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.—	—	4.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.50	—	—	—	—	6.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.90	—	3.—	—	—	3.20	—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—	—	—
—	2.80	—	2.90	—	3.—	—	—	3 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—

Sorveglianza e lavori.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	16.0	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—
—	4.80	—	5.—	—	5.20	—	5.40	—	5.60	—	5.80	—	6.—	—	—	—	—	—
—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.—	—	—	—	5.50	—	—	—	6.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Quadro III. — Depositi della trazione - Officine del materiale mobile, dei

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Capi d'arte d'officina di manutenzione (A)	2250	—	2400	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—
10	Sotto capi deposito (M)	2400	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300
10	Sotto capi officina (M)	6. 50	—	7. —	—	7. 50	—	8. —	—	8. 50	—	9. —	—
11	Commessi d'officina (M)	1200	—	1350	—	1500	—	—	1650	—	—	1800	—
		3. 25	3. 50	3. 75	—	4. —	—	—	4. 50	—	—	5. —	—
11	Contabili (M)	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—
12	Capi d'arte (M)	1650	—	1800	—	—	1950	—	—	2100	—	—	—
		4. 50	—	5. —	--	5. 50	—	6. —	—	—	6. 50	—	—
12	Guarda deposito (M)	900	—	960	—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—
		2. 50	2. 60	2. 70	2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20	—
13	Elettricisti (M)	3. —	—	3. 20	—	3. 40	—	3. 60	—	3. 80	—	4. —	—
13	Fuochisti accudienti locomotive (M)	2. 50	2. 60	2. 70	—	2. 80	—	2. 90	—	3. —	—	—	3. 20
		900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—
15	Allievi fuochisti (S)	da 1.50 a 2.25 secondo il merito.											
16	Pulitori (A. S.)	2. —	—	2. 10	—	2. 20	—	2. 30	—	2. 40	—	2. 50	—
		720	—	—	780	—	—	—	840	—	—	—	900

depositi della trazione, del materiale fisso - Squadre di rialzo - Squadre ponti in ferro.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.50	—	—	10.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1950	—	—	2100	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.50	—	—	6 —	—	—	—	6.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.—	—	—	7.50	—	—	8.—	—	—	8.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—	—	—	—	—
—	3.40	—	—	3.60	—	—	3.80	—	—	4.—	—	—	4.20	—	—	—	—	—
4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80	—	5.—	—	5.20	—	5.40	—	5.60	—	—	—	—
—	—	3.40	—	—	—	3.60	—	—	—	3.80	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	—	—	1200	—	—	1275	—	—	—	1350	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.60	—	—	2.70	—	—	2.80	—	—	2.90	—	—	—	3.—	—	—	—	—
—	—	—	—	960	—	—	—	—	1020	—	—	—	—	1030	—	—	—	—

QUADRO **IV.** —

Grado	QUALIFICHE	Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Capi gestione di 2° grado (S)	1800	1950	2100	—	2250	—	2400	—	—	2700	—	—
11	Contabili (M)	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—
11	Impiegati (M)	1200	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—
12	Assistenti (M)	780	—	840	—	900	—	960	—	1020	—	—	1080
		2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	—	2.80	—	2.90	—
12	Assistenti alle merci (A)	1080	—	1200	—	—	1350	—	—	1500	—	—	—
12	Capi squadra tecnici (M)	1200	—	—	1350	—	—	1500	—	—	1650	—	—
		3.25	—	3.50	—	3.75	—	4.—	—	—	4.50	—	—
12	Sorveglianti tecnici (M)	1350	—	—	1500	—	—	1650	—	—	1800	—	—
		3.75	—	4.—	—	—	4.50	—	—	5.—	—	—	—
13	Guarda merci (A. S)	2.30	2.40	2.50	2.60	—	2.70	—	2.80	—	2.90	—	3.—
		840	—	900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080
13	Operai meccanici (M)	3.25	—	3.50	—	3.75	—	—	4.—	—	—	—	4.50
		1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—	1650
13	Sorveglianti del telegrafo (A)	1200	—	—	1350	—	—	—	1500	—	—	—	1650
14	Allievi conduttori (S)	2.25	durante il periodo di prova						—	—	—	—	—
14	Guardafili (M)	2.50	2.60	—	2.70	—	2.80	—	2.90	—	3.—	—	—
14	Illuminatori lampisti (M)	900	—	—	960	—	—	1020	—	—	1080	—	—
14	Operai lumai (A. S.)	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60
15	Lumai (A. S)	2.—	2.10	2.20	2.30	—	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70
		720	—	780	—	840	—	—	900	—	—	960	—
16	Guarda barriere (uomini) (M)	2.—	—	—	2.10	—	—	2.20	—	—	2.30	—	—
		720	—	750	—	780	—	810	—	—	840	—	—

Visto, d'ordine
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

Stazioni, gestioni e treni.

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progr ssivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	3300	—	—	—	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100	—	2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	3000	—	—	—	3300	—	—
—	—	1140	—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—
3.—	—	3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—	—	3.80	—	—	4.—	—	—	4.20	—
1650	—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—
—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.—	—	—	—	5.50	—	—	—	6.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	—	2100	—	—	—	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.50	—	—	—	6.—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—	—	3.80	—	—	4.—	—	—	4.20	—
—	—	1140	—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—
—	—	—	5.—	—	—	—	5.50	—	—	—	6.—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1800	—	—	—	1950	—	—	—	2100	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—	—	3.80	—	—	4.—	—	—	4.20	—	—	—
1140	—	—	1200	—	—	1275	—	—	1350	—	—	1425	—	—	1500	—	—	—
—	3.80	—	4.—	—	—	4.20	—	—	4.40	—	—	4.60	—	—	4.80	—	—	5.—
—	2.80	—	2.90	—	3.—	—	—	3.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1020	—	—	1080	—	—	1140	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.40	—	—	—	2.50	—	—	—	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
870	—	—	900	—	—	930	—	—	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—

di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato pel tesoro

A. MAJORANA.

QUADRO D'EQUIPARAZIONE per le qualifiche dei cessati ordinamenti delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per quelle conferite dal Comitato di amministrazione in esecuzione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137, che non si conservano nella nuova tabella organica.

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella tabella organica						grado	Qualifiche corrispondenti della tabella organica
grado	ex Mediterranee	grado	ex Adriatiche	grado	ex Sicule		
1	Segretario capo della Direzione generale	1	Capo del segretariato generale	—	—	1	Capo servizio o capo compartimento
1	Consulente legale . . .	—	—	—	—		
1	Ragioniere centrale . .	—	—	—	—		
4	Ispettore principale capo	4	Ispettore capo principale	4	Ispettore capo principale	4	Ispettore capo
—	—	5	Cassiere	5	Cassiere	5	Cassiere di 1° grado
6	Cassiere	—	—	—	—	6	Cassiere di 2° grado
—	—	7	Magazziniere	—	—	7	Capo magazzino di 1° grado
8	Capo deposito	—	—	—	—	8	Capo deposito di 1° grado
8	Gestore principale . . .	—	—	—	—	8	Capo gestione principale
8	Magazziniere	—	—	8	Magazziniere	8	Capo magazzino di 2° grado
8	Capo officina	8	Capo d'arte di 1° grado	8	Capo officina	8	Capo tecnico di 1° grado
—	—	8	Capo officina elettricisti	8	Capo d'arte		
8	Agente ripartitore . . .	—	—	—	—	8	Controllore di 1° grado (del materiale, del traffico, ecc.)
8	Revisore (dei veicoli, delle merci)	—	—	—	—		
—	—	8	Ragioniere	—	—	8	Segretario di ragioneria
—	—	8	Segretario	—	—	8	Segretario amministrativo
9	Capo conduttore principale	—	—	—	—	8	Capo conduttore principale di 1° grado
9	Gestore	—	—	9	Capo gestione di 1° grado	9	Capo gestione
—	—	9	Capo d'arte di 2° grado	—	—	9	Capo tecnico di 2° grado
—	—	9	Sotto capo officina elettricisti	—	—		
—	—	—	—	9	Controllore centrale . .	9	Controllore di 2° grado (del movimento, del traffico, ecc.)
9	Sotto magazziniere . .	—	—	—	—	9	Sotto capo magazzino
—	—	10	Capo d'arte di 3° grado	—	—	10	Capo tecnico di 3° grado
—	—	11	Capo d'arte elettricisti	—	—		
—	—	11	Capo d'arte della trazione	—	—		
—	—	11	Capo d'arte d'officina telegrafica	—	—	10	Capo tecnico d'officina telegrafica
10	Sotto capo conduttore principale	—	—	—	—	10	Capo conduttore principale di 2° grado
—	—	12	Capo treno	12	Capo treno	12	Capo conduttore
12	Capo fermata	—	—	12	Capo fermata	12	Capo fermata di 2° grado

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella tabella organica							Qualifiche corrispondenti della tabella organica
grado	ex Mediterraneo	grado	ex Adriatiche	grado	ex Siculo	grado	
—	Operaio di 1ª categoria (capo squadra operai dei depositi e delle squadre di rialzo) (1)	12	Capo squadra elettricisti	12	Capo squadra operai di officina telegrafica	12	Capo squadra operai . .
—	—	12	Capo squadra operai di officina	—	—		
—	—	12	Capo squadra visitatori	—	—	12	Capo verificatore. . . .
—	—	12	Guidatore di treni elettrici	—	—	12	Macchinista di treni elettrici
12	Guidatore dirigente . .	—	—	—	—	12	Guidatore dirigente di treni elettrici
12	Sorvegliante	—	—	—	—	12	Sorvegliante della linea.
—	—	13	Capo squadra accenditori e pulitori	—	—	13	Capo squadra accenditori e manovali
—	—	13	Fuochista (delle officine)	—	—	13	Fuochista conduttore di motori a vapore (2)
13	Fuochista conduttore di macchine fisse	13	Fuochista conduttore di macchine fisse	13	Fuochista conduttore di macchine fisse	13	Fuochista di caldaie a vapore (2)
—	—	13	Visitatore	13	Visitatore.	13	Verificatore . . . . . .
—	—	—	—	14	Portiere delle officine .	13	Guarda portone . . . .
15	Brigadiere	—	—	15	Capo squadra di manutenzione	14	Capo squadra cantonieri.
—	—	—	—	15	Capo squadra manovali.	14	Capo squadra dei magazzini
14	Capo squadra	—	—	15	Capo squadra pulitori .	14	Capo squadra manovali.
—	Operaio di 4ª categoria (capo squadra manovali d'officina) (1)	15	Capo squadra manovali	—	—	14	Capo squadra manovali d'officina
14	Guarda stazione	—	—	14	Guardia alle stazioni. .	14	Guardia di stazione . .
—	—	—	—	14	Guardia di vigilanza . .		
—	—	15	Operaio elettricista (quadro II della tabella graduatoria)	15	Operaio di 2ª categoria (delle stazioni, gestioni e treni)	14	Operaio di 1ª classe (quadri I, II e IV della tabella organica)
—	—	15	Operaio di 1ª categoria (di manutenzione e dei quadri I e V della tabella graduatoria)	—	—		
15	Operaio (quadri I, II e IV della tabella graduatoria)	15	Operaio di 2ª categoria (di manutenzione e dei quadri I e V della tabella graduatoria)	15	Operaio di 2ª *bis* categoria (delle stazioni, gestioni e treni)	14	Operaio di 2ª classe (quadri I, II e IV della tabella organica)
15	Artiere	—	—	15	Artiere di 2ª *bis* categoria		
—	Operaio di 2ª categoria della trazione e delle officine (1)	15	Operaio di 1ª categoria delle officine del materiale mobile, della trazione e del materiale fisso, squadre di rialzo, squadre ponti in ferro	15	Operaio di 2ª categoria delle officine del materiale, dei depositi e delle officine della trazione	14	Operaio di 1ª classe (quadro III della tabella organica)
—	Operaio di 2 *bis* categoria della trazione e delle officine (1)	15	Operaio di 2ª categoria delle officine del materiale mobile, della trazione e del materiale fisso, squadre di rialzo, squadre ponti in ferro	15	Operaio di 2ª *bis* categoria delle officine del materiale, dei depositi e delle officine di trazione	14	Operaio di 2ª classe (quadro III della tabella organica)

(1) Il personale operaio a tempo indeterminato ex Mediterraneo acquista la condizione di stabile.
(2) La qualica di fuochista conduttore di motori a vapore o di fuochista di caldaie a vapore sarà conferita agli attuali fuochisti conduttori di macchine fisse ed ai fuochisti delle officine ex R. A. in base alle loro effettive attribuzioni.

Qualifiche preesistenti che non si conservano nella tabella organica							
grado	ex Mediterraneo	grado	ex Adriatiche	grado	ex Sicule	grado	Qualifiche corrispondenti della tabella organica
—	—	16	Guarda eccentriche. . .	—	—	15	Deviatore
—	Operaio di 5ª categoria (Guarda officina) (1)	—	—	16	Guardia d'officina . . .	15	Guardiano d'officina
—	Operaio di 5ª categoria (Manovratore) (1)	—	—	—	—	15	Manovratore d'officina
—	—	16	Aiutante operaio di manutenzione	16	Aiutante artiere. . . .	15	Aiutante operaio
—	—	—	—	16	Operaio di 3ª categoria (delle stazioni, gestioni e treni)		
—	Operaio di 3ª categoria della trazione e delle officine (1)	16	Aiutante operaio delle officine	16	Operaio di 3ª categoria (quadri III e IV della tabella graduatoria)	15	Operaio di 3ª classe
—	—	18	Manovale di manutenzione	—	—	16	Manovale
—	Operaio di 5ª categoria (Manovale d'officina) (1)	18	Manovale (delle officine del materiale mobile e del materiale fisso)	18	Manovale (delle officine del materiale)	16	Manovale d'officina
8	Sotto ispettore ex R. I. r. a.	—	—	—	—	8	(3) Applicato tecnico principale Capo disegnatore Segretario amministrativo Segretario di ragioneria Sotto capo ufficio.

(1) Il personale operaio a tempo indeterminato ex Mediterraneo acquista la condizione di stabile.
(3) L'assegnazione della qualifica definitiva sarà fatta dal Comitato d'amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato pel tesoro
A. MAJORANA.

QUADRO D'EQUIPARAZIONE per le qualifiche di mestiere degli operai delle officine del materiale mobile, dei depositi della trazione, del materiale fisso – Squadre di rialzo – Squadre ponti in ferro.

QUALIFICHE DI MESTIERE SECONDO GLI ORDINAMENTI								Qualifiche di mestiere corrispondenti della nuova tabella organica		
MEDITERRANEO		ADRIATICO			SICULO					
Categ.		Grado	Categ.		Grado	Categ.		Grado	Classe	
2ª	Aggiustatori e aggiustatori guida-macchine Attrezzisti . . . . . . Calderai, ramai . . . . Elettricisti . . . . . . Falegnami (compresi i modellatori) Fonditori . . . . . . Fucinatori . . . . . . Macchinisti d'officina . — Montatori . . . . . . Falegnami-carrozzai . . Lattonieri . . . . . . — Tornitori (esclusi quelli delle ruote) —	15°	1ª	Aggiustatori . . . . . Attrezzisti . . . . . . Calderai, ramai . . . . Elettricisti . . . . . . — Fonditori . . . . . . Fucinatori . . . . . . — Modellisti . . . . . . Montatori locomotive . — Stagnai . . . . — Tornitori (esclusi quelli delle ruote) —	15°	2ª	Aggiustatori da banco, da bilancio Attrezzisti . . . . . . Calderai, ramai . . . . — — Fonditori . . . . Fucinatori. . . . . . . — Falegnami modellisti. . Aggiustatori montatori. — Stagnini . . . . — Tornitori . . . . —	14°	1ª	Aggiustatori Attrezzisti Calderai Elettricisti Falegnami Fonditori Fucinatori (*) Macchin. d'officina (M) Modellisti Montatori di locomotive Montatori di veicoli Stagnai Tappezzieri Tornitori Verniciatori

QUALIFICHE DI MESTIERE SECONDO GLI ORDINAMENTI								Qualifiche di mestiere corrispondenti della nuova tabella organica		
MEDITERRANEO		ADRIATICO			SICULO					
Categ.		Grado	Categ.		Grado	Categ.		Grado	Categ.	
	—			—			—			Aggiustatori
2ª bis	Aggiustatori molle . .			—			—			Aggiustatori da molle
	Carratori			—			—			Cardatori
	—			Carradori			—			Carradori
	—			—			—			Calderai
3ª	Guidamacchine			Guidamacchine	16°	3ª	Guidamacchine.			Guidamacchine
	—			Falegnami.	15°	2ª bis	Falegnami { da banco. / carrozzai.			Falegnami
	—			—			—			Fonditori
	—	15°	2ª	—			—	14°	2ª	Fucinatori
	Fuochisti d'officina . .			—	16°	3ª	Fuochisti d'officina. . .			(*) Fuochisti d'officina (M. S)
	—			—			—			Montatori locomotive
	Carrozzai (delle officine)			Montatori veicoli. . . .			Rialzatori			Id. veicoli
	Montatori ruote			Montatori ruote			—			Id. ruote
	—			—			—			Stagnai
2ª bis	Tappezzieri			Tappezzieri	15°	2ª bis	Tappezzieri			Tappezzieri
	—			—			—			Tornitori
	Tornitori ruote			Tornitori ruote			—			Tornitori ruote
	Verniciatori			Verniciatori			Verniciatori			Verniciatori
	Aiutanti operai	16°	—	Aiutanti operai			—			Aiutanti operai
	Accudienti al forno . .			—			—			(*) Accudienti ai forni (M)
3ª	Untori			—	16°	3ª	(Non sono indicate le qualifiche)	15°	3ª	Accudienti alle trasmissioni
	Guidamagli			—			—			Guidamagli
	—			—			—			Mosticatori

N. B. — Le qualifiche contrassegnate con (*) si lasciano *ad personam* agli agenti che ne erano provvisti al 31 dicembre 1905 ma non si conferiranno ad altri in avvenire.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
A. MAJORANA.

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

CAPITOLO I.

Lavoro ordinario e straordinario.

PARTE I. — **Lavoro ordinario.**

Art. 1.

Durata del lavoro ordinario.

La durata giornaliera del lavoro ordinario del personale è stabilita in base alle esigenze del servizio in ogni singola località e in relazione alla natura, intensità e continuità delle attribuzioni che sono affidate a ciascun agente, anche se tali attribuzioni non sono quelle inerenti alla sua qualifica e se gli sono assegnate in via precaria.

Essa comprende tanto i periodi di effettivo lavoro quanto quelli di semplice presenza obbligatoria in servizio.

Le interruzioni d'orario, durante le quali sia concesso agli agenti di assentarsi dal luogo del lavoro, non sono comprese nella durata del lavoro giornaliero.

Art. 2.

Personale addetto a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio.

La durata del lavoro ordinario e dei riposi quotidiani o periodici del personale delle locomotive, dei treni, delle stazioni e della linea, che disimpegna attribuzioni interessanti direttamente la sicurezza dell'esercizio, è regolata dalle disposizioni del R. decreto 7 novembre 1902, n. 477; lo stesso, per analogia, per i guidatori, dirigenti di treni elettrici e per i macchinisti di treni elettrici.

Le presenti norme riguardano quindi detto personale solo in quanto non contrastano con quelle di cui il R. decreto stesso.

Art. 3.

Personale addetto a funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per tutto il personale non considerato nell'articolo precedente, la durata del lavoro ordinario giornaliero non deve, di regola, superare le 12 ore nelle 24 e può, nell'orario, essere fissata o in un periodo unico continuato o in più periodi, da comprendersi però in quello massimo di 16 o di 17 ore a seconda della durata dei riposi di cui all'art. 4.

Il servizio notturno il quale, tanto isolatamente quanto unito col diurno, non supera la durata normale dell'orario giornaliero, è da considerare come ordinario.

Art. 4.

Riposi.

L'orario normale di servizio deve essere distribuito in modo da lasciare giornalmente ad ogni agente un riposo continuato di almeno 8 ore. Il riposo minimo può essere ridotto a 7 ore quando l'abitazione dell'agente si trova nell'ambito degli impianti ferroviari o dista di un percorso non maggiore di 500 metri dal posto ove l'agente stesso deve presentarsi per assumere servizio.

Il riposo minimo può infine essere ulteriormente ridotto fino al limite di 6 ore per servizi considerati, a giudizio della Direzione generale, di limitata importanza e per circostanze reputate eccezionali; ma in tal caso deve la differenza fra il riposo di 7 od 8 ore e quello ridotto essere compensata da maggiori riposi prima o dopo quello ridotto, ovvero da opportune interruzioni di servizio.

Quando l'orario diurno è di 12 ore continuate, è accordata al personale, durante l'orario medesimo, una interruzione di servizio di un'ora per la refezione da prendersi sul posto.

Tale interruzione ha luogo, di regola, in ore prestabilite, ma può essere spostata o anche ridotta di durata quando esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 5.

Turni di servizio.

Quando, per provvedere permanentemente ad un servizio di durata superiore a quella del lavoro ordinario di un agente, le prestazioni degli agenti addettivi fossero distribuite in più orari compresi fra ore differenti, gli agenti o gruppi di agenti devono possibilmente essere avvicendati a turno negli orari medesimi.

Il turno è obbligatorio quando il servizio, essendo continuo per le 24 ore, è coperto con due orari, uno diurno ed uno notturno. In tal caso il personale non può essere destinato al servizio notturno per un numero di notti superiore a 20 per ogni mese.

Il lavoro fatto dal personale in occasione del cambio di turno è da considerare ordinario, ancorchè ecceda in qualche giorno la durata dell'orario normale, a condizione che la durata media del lavoro nei vari giorni del periodo di cambio turno non superi quella del predetto orario.

Il cambiamento di turno non ha luogo per il personale di guardia della linea quando il relativo servizio è coperto in parte a mezzo di donne guardabarriere colle limitazioni d'orario stabilite dal R. decreto 7 novembre 1902, n. 477.

Art. 6.

Personale delle costruzioni e del mantenimento.

Per il personale addetto a lavori di costruzione e di mantenimento delle linee, il quale, per la natura delle sue occupazioni, deve, di massima, avere orarî regolati in ogni stagione dell'anno secondo la durata del giorno solare, la durata del lavoro ordinario è valutata, agli effetti dell'art. 3, sulla media durata giornaliera degli orari da seguirsi dagli agenti nei vari giorni dell'anno.

Art. 7.

Istruzioni per la formazione degli orari.

Gli orari e i turni normali di servizio, che i singoli agenti o gruppi di agenti devono osservare nelle varie località, sono fissati in base ad istruzioni che saranno emanate dal direttore generale in applicazione delle presenti norme.

Art. 8.

Cottimi.

Per i lavori dei quali possa essere determinato preventivamente, a corpo ovvero a misura, il costo delle prestazioni degli agenti, potrà essere adottato il sistema dei cottimi ove l'Amministrazione e gli agenti lo reputino di loro convenienza e previa approvazione del direttore generale.

PARTE II. — **Lavoro straordinario.**

Art. 9.

Obbligo di prestazioni straordinarie.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, pure riducendo maggiormente, all'occorrenza, il riposo minimo continuo stabilito dall'art. 4.

In nessun caso il personale può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

Art. 10.

Lavoro che si considera straordinario.

È considerato lavoro straordinario e può dar luogo ad un compenso oltre lo stipendio o la paga soltanto quello eccedente la durata del lavoro giornaliero ordinario comandato a ciascun agente e che sia richiesto ed effettivamente eseguito per motivi d'indole temporanea ed eccezionale.

È pure considerato lavoro straordinario il lavoro che fosse ordinato nei giorni festivi a quegli agenti i quali nei giorni di festa, non essendo normalmente tenuti al lavoro, non sono pagati.

Il semplice spostamento dell'orario normale nella stessa giornata, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario prescritta, non può dare origine a lavoro straordinario, salvo quanto è disposto dall'art. 14.

La maggiore durata dell'orario di servizio in occasione del cambio di turno è considerata lavoro straordinario solo quando non si verifichi la condizione di cui al 3° paragrafo dell'art. 5.

La maggiore durata, che in certe stagioni dell'anno l'orario degli agenti, dei quali all'art. 6, ha in confronto della media annuale stabilita, non si considera come lavoro straordinario quando essa sia compensata da corrispondenti diminuzioni d'orario in altre stagioni.

Art. 11.

Il prolungamento dell'orario normale per gli agenti il cui servizio è collegato con l'arrivo e con la partenza dei treni non è considerato come lavoro straordinario quando dipende da ritardo dei treni, salvo il caso di cui all'art. 14.

Se le esigenze del servizio lo consentono, potrà essere concesso, agli agenti che sono stati obbligati per tale motivo a prolungare la loro presenza in servizio, un aumento dei periodi di riposo in altri momenti della giornata.

Art. 12.

Durata massima del lavoro straordinario.

In riguardo alla misura alla quale possono in via normale essere messe a contributo le forze fisiche ed intellettuali del personale, il lavoro straordinario non deve, salvo casi eccezionali, eccedere la durata di due ore per giornata di lavoro.

Art. 13.

Lavoro straordinario compensabile.

Il lavoro straordinario è retribuito in ragione delle ore eccedenti la durata dell'orario normale a ciascun agente assegnato.

Per ogni giornata di lavoro, si trascurano agli effetti del compenso i singoli periodi di lavoro straordinario inferiori alla mezz'ora; e quelli di durata continuata eguali o superiori alla mezz'ora e inferiori ad un'ora si computano come di un'ora intera.

È vietata la corresponsione di compensi sotto forma di retribuzione di ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni date dagli agenti oltre la durata del la-

voro ordinario. È in particolare vietata quella forma di compenso che è conosciuta sotto il nome di « cottimo a ore ».

L'assenza di agenti dal servizio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso per maggior lavoro a favore di quelli che ne suppliscono l'opera se non quando sia necessario prolungare la durata del loro lavoro ordinario; cosa che, per quanto è possibile, è da evitare dovendo tutti gli agenti collettivamente prestarsi a vicenda nel disimpegno delle attribuzioni che sono loro affidate.

Art. 14.

Quando, per circostanze eccezionali, un agente fosse privato di una parte o di tutto il riposo minimo continuativo di cui all'art. 4, le ore tolte al riposo minimo per qualsiasi causa, non esclusa quella di ritardo dei treni, sono retribuite come ore di lavoro straordinario anche nel caso che l'agente non le abbia per intero occupate in lavoro effettivo, pur essendo in servizio.

Per un medesimo lavoro non possono essere cumulati i compensi di cui al precedente e al presente articolo e si accorda quello soltanto che risulta più favorevole all'agente.

Art. 15.

Lavoro straordinario fuori residenza.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 7 novembre 1902, n. 477, per il personale cui esso riguarda, il lavoro ordinario e straordinario degli agenti fuori residenza è regolato dalle norme per esso vigenti nel luogo di missione.

Le ore impiegate, sia nel viaggio di andata al luogo di missione o nel viaggio di ritorno, sia nell'attesa del più prossimo treno, dopo compiuto il lavoro, non sono considerate come ore di lavoro, nè come ore di mancato riposo (agli effetti dell'art. 14) eccettuato il caso che durante il viaggio l'agente compia un lavoro effettivo, come la scorta dei treni, la sorveglianza di rotabili in prova, ecc.

Però, quando le esigenze del servizio lo consentano, agli agenti che hanno fatto lunghi viaggi possono all'arrivo essere accordati periodi supplementari di riposo senza ritenuta di paga o la cui durata sarà determinata, di volta in volta, dal capo immediato, tenendo conto del tempo impiegato e delle condizioni in cui si effettuò il viaggio, nonchè dei periodi precedenti di lavoro e di riposo.

Non si farà luogo a trattenuta sulla paga normale, quando l'agente abbia, durante la missione, lavorato effettivamente per un tempo minore dell'orario che gli è prescritto in residenza, semprechè la minore prestazione abbia luogo per ragioni di servizio.

Se la missione fuori residenza ha avuto una durata complessiva inferiore a quella del lavoro ordinario giornaliero, l'agente è obbligato a completare in residenza la giornata di lavoro.

Art. 16.

Personale escluso dalla retribuzione del lavoro straordinario.

Non compete retribuzione per lavoro straordinario neppure nei casi di cui all'art. 14:

a) al personale dei treni e di macchina, ogni eventuale compenso per siffatto titolo rimanendo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio o alla paga, speciali competenze che abbiano per iscopo di compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario fatto;

c) salvo circostanze eccezionali il cui apprezzamento è riservato alla Direzione generale, agli agenti i quali, per la natura del servizio normale che prestano o per gli speciali incarichi loro affidati, sono obbligati a rimanere abitualmente fuori di residenza o percepiscono per questo la indennità di trasferta;

d) agli agenti di grado pari o superiore all'8°.

Art. 17.

Misura del compenso per lavoro straordinario.

Il compenso per lavoro straordinario, salvo le eccezioni di che in appresso, è, per ciascuna ora riconosciuta come retribuibile straordinariamente, fissato nella ragione di 1/8 della ordinaria retribuzione giornaliera.

La retribuzione ordinaria giornaliera, per il personale a stipendio annuo, è il quoziente che si ottiene dividendo il solo stipendio, esclusi i soprassoldi o gli assegni di qualsiasi genere, per 360; per il personale a paga giornaliera, è costituita dalla sola paga medesima.

Il compenso per ora di lavoro straordinario negli uffici non può essere inferiore a L. 0.60 per gli applicati e disegnatori e a L. 0.50 per gli aiutanti applicati e aiutanti disegnatori.

Per il lavoro straordinario di cui non riuscisse agevole precisare giornalmente la durata e che dovesse avere per qualche tempo una certa continuità, il compenso può essere, di volta in volta, stabilito in misura fissa a corpo, anzichè in ragione del numero di ore.

Art. 18.

Il lavoro straordinario del personale dei lavori e di linea qui sotto indicato è retribuito per ogni ora come segue, in base alla qualifica dell'agente, indipendentemente dalle funzioni che esercita:

a) ai sorveglianti della linea . . . . . . L. 0,40

b) ai capi squadra cantonieri . . . . . . » 0.25

c) ai deviatori (di sorveglianza e lavori) ai guardiani, guardiani-cantonieri, cantonieri e manovali (di sorveglianza e lavori) . . . . » 0.20

d) alle guardabarriere (donne) . . . . . » 0.10

Art. 19.

Le ore di lavoro straordinario eventualmente fatto dopo le 22 e prima delle 5, tanto nei giorni feriali che nei giorni festivi, dal personale delle officine di riparazione del materiale mobile o fisso e dagli operai ed aiutanti operai dei depositi e delle squadre rialzo sono compensate ciascuna con 6/4 della paga normale di ogni ora.

CAPITOLO II.

Trasferte e traslochi.

PARTE I. — Indennità di trasferta.

Art. 20.

Indennità di trasferta.

Ogni agente, che si reca fuori di residenza per incarichi di servizio avuti dai suoi superiori ricove, subordinatamente alle norme di cui al presente capitolo e salve le eccezioni previste nei seguenti articoli, una indennità la quale si intitola « indennità di trasferta » e si compone di due parti:

Indennità di diaria.

Indennità di pernottazione.

Il diritto all'indennità di trasferta può essere riconosciuto anche se la missione fuori di residenza ha luogo senza preventivo ordine del superiore dell'agente, quando questi, per l'indole delle attribuzioni che disimpegna, è obbligato a percorrere la linea; in tal caso può essergli invece richiesto che dia ragione delle trasferte mediante relazioni sui viaggi compiuti.

Art. 21.

Indennità di diaria.

L'indennità di diaria è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le sette ore. Per le assenze superiori a quattro ore e non maggiori di sette è corrisposta all'agente la metà di tale indennità.

Nessuna indennità è concessa per assenze che hanno durata di quattro ore o minore.

Art. 22.

Indennità di pernottazione.

L'indennità di pernottazione è data quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo dalle una alle 4 (queste ore comprese) acquistando titolo alla intera o alla mezza indennità di diaria.

Art. 23.

Computo della durata delle missioni.

La durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza e di ar-

rivo dei treni in base all'orario normale senza tener conto dei ritardi eventuali.

Qualora però trattisi di ritardi per interruzioni di linee o di anormalità della corsa dei treni che siano appunto la causa della missione fuori residenza, si considerano, agli effetti della liquidazione delle indennità, le ore effettive di partenza o di arrivo.

Art. 24.

Non sono ammesse due indennità di diaria nè due indennità di pernottazione in un solo periodo di 24 ore; quando un agente effettuasse in tal periodo più trasferte, le rispettive durate delle assenze, valutate come dall'art. 23, sono riunite e computate come una sola trasferta non interrotta. In questo caso il periodo di 24 ore si computa dall'ora di partenza per la prima missione.

Quando le assenze o ininterrotte o a periodi riuniti eccedono le 24 ore, si computa una trasferta per ogni periodo di 24 ore dall'ora di partenza per la prima missione e la rimanenza di tempo come altra trasferta (con o senza pernottazione) se ed in quanto sia ammesso dalle disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 25.

Misura delle indennità normali e ridotte.

Salvo quanto è disposto nell'art. 40, le indennità di diaria e di pernottazione sono liquidate nella misura stabilita dalle annesse tabelle *A* e *B* per le varie categorie in cui sono state ripartite le qualifiche del personale, esclusa quella del direttore generale al quale le indennità sono pagate nell'ammontare risultante dalla nota delle spese che egli presenta in ogni caso.

La tabella *A* indica le basi normali di liquidazione; la tabella *B* si riferisce alle indennità ridotte.

Art. 26.

Indennità ridotte.

Le indennità ridotte della tabella *B* si corrispondono:

a) agli agenti delle categorie I, II e III addetti agli Uffici centrali delle Direzioni compartimentali o ai Servizi centrali, con giurisdizione su una parte soltanto delle linee di una Direzione compartimentale, a quelli addetti alle Sezioni distaccate e ai Riparti, quando si recano in missione entro il circolo limitato di loro giurisdizione;

b) agli agenti delle categorie II e III addetti alle Direzioni compartimentali o ai Servizi centrali, qualunque sia la loro giurisdizione, agli agenti delle categorie IV, V e VI, ai sorveglianti tecnici, ai sorveglianti del telegrafo, agli operai ed aiutanti operai quando il servizio loro, per la natura sua e per gli speciali incarichi dati agli agenti, si esplica abitualmente fuori di residenza;

c) ai sorveglianti della linea per le missioni inerenti al loro servizio sui due tronchi finitimi a quello cui sovraintendono, escluse le stazioni più prossime al loro tronco nelle quali non sono da considerare in missione; ai capi squadra cantonieri e ai cantonieri, ai guardiani, ai guardiani cantonieri e alle guardabarriere (donne) per qualunque missione di servizio in località poste oltre i due cantoni finitimi a quello cui sono addetti e nei limiti dei tronchi contigui al loro. L'indennità di trasferta in questi casi s' intende compensare l'eventuale lavoro straordinario fatto da questi agenti del mantenimento, salvo che, per le circostanze eccezionali in cui esso sia stato dato, non si ammetta di retribuirlo a parte, secondo le norme di cui al capitolo 1;

d) ai sorveglianti della linea ed ai capi squadra cantonieri quando si recano fuori residenza per scortare treni notturni o treni a grande velocità a scopo di vigilanza e anche fuori del proprio tronco, intendendosi pure in questo caso che l'indennità ridotta di trasferta compensi l'agente anche dell'eventuale lavoro straordinario prestato.

e) al personale tecnico delle costruzioni nei casi che saranno determinati dal Comitato d'Amministrazione e quando non siano applicate le disposizioni dell'art. 38.

Le indennità ridotte sono corrisposte agli agenti di cui sub *a*) anche quando essi escono dalle linee di loro giurisdizione per raggiungere le stazioni limitrofe o per andare su tronchi di ferrovie secondarie allacciate alle linee stesse o in località situate fuori della ferrovia ma che possono considerarsi comprese nella circoscrizione limitata.

L'indennità di trasferta nei casi di cui sub *b*), *c*) e *d*) è intesa anche a compensare l'eventuale lavoro straordinario fatto fuori residenza, salvo che per le condizioni eccezionali in cui esso è prestato non si ammetta, con autorizzazione del direttore generale, di retribuirlo a parte.

Art. 27.

Indennità data in base alla qualifica.

L'indennità di trasferta è corrisposta all'agente sulla base della qualifica effettiva di cui esso è rivestito, indipendentemente dalle funzioni adempiute ancorchè di natura superiore a quelle della rispettiva qualifica.

A tale disposizione si deroga:

a) a favore degli agenti che, in seguito ad espresso incarico dato con deliberazione del Comitato d'Amministrazione, disimpegnano permanentemente funzioni superiori a quelle competenti alla qualifica di cui esercitano le funzioni;

b) a favore dei membri dei Comitati degli istituti di previdenza, sia elettivi, sia nominati dall'Amministrazione, quando devono recarsi fuori di residenza o per intervenire a riunioni dei Comitati o per disimpegnare incarichi che dai Comitati stessi fossero loro affidati; in questi casi l'indennità di trasferta da corrispondersi loro non può essere inferiore a quella della 7ª categoria della tabella *A*, qualunque sia la qualifica dell'agente.

Art. 28.

Congedo durante la trasferta.

Nel caso di congedo durante la trasferta, le corrispondenti ore di assenza dal servizio, compreso eventualmente anche il tempo impiegato nei viaggi dal luogo della missione a quello di congedo e viceversa, devono essere diffalcate dal periodo di trasferta.

Art. 29.

Trasferta ad agenti infortunati o malati fuori residenza.

All'agente colpito da infortunio sul lavoro mentre si trovava a prestare servizio fuori di residenza ed al quale riesca impossibile, per giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, di ritornarvi, si corrisponde l'indennità di trasferta fino a quando perdurano la constatata impossibilità di restituirsi in residenza e l'assenza dal servizio a causa dell'infortunio sofferto.

Analogo trattamento può essere concesso in casi giudicati dall'Amministrazione eccezionali anche ad agenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio.

Art. 30.

Agenti incaricati della provvista viveri.

Può essere, a giudizio dell'Amministrazione, accordata in tutto o in parte la indennità di trasferta agli agenti incaricati della provvista viveri allorquando sono obbligati a lunghe assenze dalla dimora o a spese di mantenimento.

Art. 31.

Agenti citati dall'autorità giudiziaria.

Agli agenti che, citati in giudizio come testimoni, devono recarsi fuori residenza, è lasciata facoltà di scegliere fra le indennità di trasferta e quelle stabilite dalle tariffe giudiziarie, (restando inibito il cumulo delle une e delle altre) quando sono chiamati a deporre:

a) a richiesta dell'Amministrazione ferroviaria in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Amministrazione ferroviaria in procedimenti penali nei quali l'Amministrazione sia citata come civilmente responsibile;

c) nelle inchieste di che alla legge relativa agli infortuni sul lavoro avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Art. 32.

È concessa l'indennità di trasferta in caso di missione fuori residenza:

a) all'agente leso in un infortunio sul lavoro o a quelli

scelti dal pretore per rappresentarlo, quando sono citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) agli agenti sottoposti a procedimento penale siccome imputati di infortuni sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e semprechè dal processo risultino irresponsabili del fatto;

c) agli agenti che si recano alle preture per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

In ogni altro caso di uscita fuori residenza per corrispondere a inviti o ad esigenze dell'autorità giudiziaria, non è concessa all'agente l'indennità di trasferta.

Art. 33.

Agenti chiamati ad esami, a visite mediche e ad inchieste.

L'agente che si reca fuori di residenza per prendere parte ad esami ha diritto alla indennità di trasferta solo quando si tratta di esami ordinati all'agente dall'Amministrazione per le abilitazioni che egli deve conseguire in ordine allo sviluppo normale della sua carriera; non è per conseguenza concessa per esami di concorso o simili, benchè indetti dall'Amministrazione, ai quali l'agente partecipa di sua libera elezione.

In occasione di visite mediche compete all'agente in missione la indennità di trasferta se la visita ha luogo per iniziativa e per ordine dell'Amministrazione; non spetta invece quando la visita è comunque derivata da iniziativa dell'agente.

L'agente che si reca fuori di residenza per deporre in inchieste amministrative riceve l'indennità di trasferta anche se dalle inchieste risultasse colpevole.

Art. 34.

Personale di macchina e dei treni.

Al personale di macchina e al personale dei treni, salvo i casi di cui all'art. 35, non è corrisposta l'indennità di trasferta per i servizi inerenti alle loro funzioni ed effettuati nella giurisdizione o per conto del deposito o della stazione cui sono addetti stabilmente, intendendosi essi, per tali servizi fuori residenza, compensati con le indennità e coi premi speciali stabiliti, per dette categorie di personale, nei capitoli III e IV.

Art. 35.

Al personale di macchina e dei treni sono corrisposte le indennità di trasferta, oltre che nei casi di cui agli articoli 29, 31, 32, 33 e 39, anche in quelli seguenti:

a) *Personale di macchina.*

1° quando è temporaneamente distaccato per il servizio di macchina in altra località sede o no di deposito, restandovi in sussidio;

2° quando accompagna locomotive dirette o provenienti da grande riparazione;

3° quando accompagna da uno ad altro deposito locomotive spente ovvero, se le locomotive scortate sono in regolare servizio di trazione, quando l'assenza dalla residenza è superiore a 24 ore;

4° quando presta servizio ai treni materiali e a quelli necessari per lo sgombero della neve;

5° quando presta servizio da pilota sulle locomotive al personale non pratico della linea, o quando viaggia come terzo in macchina per istruzione;

6° quando, per causa di interruzione di linea, rimane fuori residenza almeno 48 ore oltre quella in cui avrebbe dovuto o per il turno o per il servizio prestabilito, farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida a partire dall'ora in cui il ritorno in residenza avrebbe dovuto normalmente avere luogo.

b) *Personale dei treni.*

1° quando è temporaneamente distaccato per il servizio dei treni ad altra località, sede o no di deposito, restandovi in sussidio;

2° quando presta servizio ai treni materiali e a quelli necessari per lo sgombero della neve;

3° quando, per interruzione di linee, rimane fuori residenza almeno per 48 ore oltre quello in cui avrebbe dovuto, o per il turno o per il servizio prestabilito, farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno in residenza avrebbe dovuto normalmente aver luogo.

Nei casi in cui al personale di macchina e dei treni è corrisposta la trasferta, sono liquidati anche i premi e le indennità speciali, se ed in quanto spettano secondo le norme ad essi relative; delle due forme e misure di indennità di pernottazione fissate dal presente capitolo e da quelli III e IV, si corrisponde quella che risulta più favorevole al personale.

Art. 36.

Gli agenti delle stazioni in sussidio ai freni ricevono il medesimo trattamento di trasferta stabilito per il personale dei treni dai precedenti articoli 34 e 35, oltre quanto è previsto a loro riguardo dalle disposizioni del capitolo IV.

Ai capi stazione, applicati, aiutanti applicati ed agenti in genere delle stazioni chiamati ad assumere eventualmente le funzioni di capo conduttore o di conduttore è corrisposta la sola indennità di trasferta e non anche gli speciali compensi fissati dal capitolo IV per tali funzioni.

Art. 37.

Ai capi conduttori principali di 1° e di 2° grado, per i viaggi di servizio che debbono fare nei limiti della loro giurisdizione, è corrisposto, in luogo della indennità di trasferta, un compenso fissato nel capitolo IV.

Ai manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre fisse in servizio dei carri misti e dei quali tratta il capitolo IV sono concessi, in luogo delle indennità di trasferta, appositi compensi.

Art. 38.

Compensi diversi in luogo delle indennità di trasferta.

Al personale addetto alle costruzioni, se il trattamento di trasferta normale o ridotta è giudicato non equo o non opportuno in rapporto alle condizioni particolari in cui il lavoro degli agenti è dato, possono essere assegnate per deliberazione del Comitato di amministrazione, indennità fisse mensili nella misura e con le modalità da determinarsi di volta in volta.

In dette indennità fisse si considerano comprese quelle che sarebbero dovute agli agenti in via normale per missione fuori residenza e può anche, se ciò è disposto esplicitamente, intendersi con esse compensato l'eventuale lavoro straordinario.

Il sistema dei compensi fissi di cui sopra in sostituzione delle normali indennità di trasferta può essere dall'Amministrazione seguito anche in altri casi in cui essa, per le difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati all'agente, per il carattere continuativo della missione sia in Italia che all'estero o per altri motivi di simil genere, lo ritenesse opportuno.

Art. 39.

Indennità parziale.

Gli agenti i quali, senza essere obbligati ad allontanarsi dalla propria residenza, sono comandati a far servizio in luogo distante, di regola, non meno di tre chilometri da quello dove normalmente prestano l'opera loro, ricevono, salvo quanto può resultare in contrario dall'art. 26, un compenso giornaliero pari alla metà delle indennità di diaria, subordinatamente alla condizione che la permanenza comandata sul luogo di missione durante 24 ore non sia inferiore a 7 ore.

L'elenco delle località per le quali è accordata l'indennità di cui al presente articolo è approvato dal direttore generale.

Art. 40.

Trasferte all'estero.

Per le missioni all'estero nel continente europeo sono corrisposte le seguenti indennità, computabili dall'ora di partenza da una stazione internazionale di confine fino all'ora di arrivo ad una delle stazioni stesse e riducibili alla metà per i periodi residuali da 4 a 7 ore, dopo quelli liquidati di 24 ore.

Gli eventuali periodi residuali eguali o inferiori a 4 ore si cumulano con gli altri successivi per i quali spetta la trasferta ordinaria.

Per gli agenti della	1ª e 2ª categoria (tab. A) . . .	L. 30 (oro)
Id.	3ª » » . . .	» 25 »
Id.	4ª e 5ª » » . . .	» 20 »
Id.	6ª e 7ª » » . . .	» 15 »
Id.	8ª e 9ª » » . . .	» 12 »
Id.	10ª categoria o oltre » . . .	» 10 »

Ognuna di tali indennità è aumentata di L. 5 per la trasferta in Inghilterra o per il tempo in cui l'agente vi soggiorna, trascurando i periodi di quattro ore o inferiori.

Per le missioni fuori d'Europa l'indennità da assegnarsi è deliberata di volta in volta dal Comitato d amministrazione.

Le missioni in località nelle quali si trovano le stazioni internazionali di confine e le missioni all'estero la cui durata, dall'ora di partenza dalla stazione di confine all'ora d'arrivo nel ritorno, non superano le 24, sono compensate con le indennità di cui all'art. 25.

Art. 41.

Per le trasferte all'estero la cui durata supera i trenta giorni con assegnazione dell'agente ad una medesima località, la misura dell'indennità stabilita dall'articolo precedente è ridotta di un quinto per il periodo successivo ai primi trenta giorni, senza tener conto delle condizioni di famiglia dell'agente, a meno che l'Amministrazione non creda di assegnare un compenso fisso, a norma dell'art. 38.

Non costituiscono interruzione di trasferta, agli effetti del presente articolo, le temporanee brevi assenze dalla provvisoria dimora assegnata all'agente il quale non può quindi di nuovo ricevere l'indennità intera di trasferta, che quando muta stabilmente per ordine superiore, la sua residenza all'estero, o quando ne deve rimanere lontano continuatamente più di un mese.

Art. 42.

Rimborsi di spesa.

Oltre alle indennità di trasferta gli agenti in missione hanno diritto a rimborso di spesa ne seguenti casi:

1° quando sono obbligati a portare pacchi voluminosi, istrumenti geodetici e simili, che siano attinenti alle incombenze da cui furono motivate le trasferte e che giustifichino la spesa relativa;

2° per le spese di vettura dall'abitazione alla stazione prima della partenza e viceversa al ritorno in residenza, occorrenti per il trasporto del bagaglio personale, quando per la durata dell'assenza o per le circostanze in cui la missione ha luogo la spesa apparisca giustificata;

3° quando debbono viaggiare senza essere muniti di permesso di viaggio gratuito su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, ecc., nel qual caso debbono conservare e presentare le ricevute delle spese fatte ogni qualvolta è possibile;

4° quando, mancando comunicazioni ferroviarie, debbono viaggiare con vetture private o con altri mezzi, nel qual caso nella relativa nota debbono indicare, oltre i paesi di partenza e di arrivo, anche le ore impiegate nel viaggio;

5° quando, trovandosi all'estero, incontrano spese per corrispondenza postale e telegrafica per ragioni di servizio.

All'infuori dei casi sovraindicati non sono ammessi rimborsi per spese di vetture e simili agli agenti in trasferta.

In casi eccezionali è in facoltà del direttore generale di concedere gli altri rimborsi di spese che giudicasse convenienti.

PARTE II. — **Indennità di trasloco.**

Art. 43.

Cause dei traslochi.

I traslochi del personale possono aver luogo:

a) per iniziativa dell'Amministrazione, ossia d'ufficio;

b) in seguito a domanda dell'agente alla quale le esigenze del servizio permettano di dare soddisfazione;

c) per misura disciplinare.

Art. 44.

Trasporto sulle ferrovie o con altri mezzi.

Nei traslochi è sempre accordato, sulle ferrovie esercitate dall'Amministrazione, il trasporto gratuito dell'agente, delle persone di famiglia secolui conviventi permanentemente, dei loro mobili, masserizie e scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente però a quella quantità che può ritenersi in armonia alle condizioni dell'agente.

È anche accordato il trasporto gratuito o il rimborso delle relative spese incontrate nel caso che il trasporto anzidetto debba effettuarsi all'infuori delle strade ferrate esercitate dall'Amministrazione.

Tale rimborso però non è ammesso nei casi di cui all'art. 55.

Art. 45.

Traslochi d'ufficio.

Quando il trasloco abbia luogo d'ufficio ovvero in seguito a domanda motivata da malattia dell'agente che sia stata da lui contratta per causa di servizio e sia giudicata dai sanitari dell'Amministrazione tale da rendere necessario il trasferimento, sono accordate le indennità di cui gli articoli seguenti.

Art. 46.

Indennità di trasferta.

All'agente traslocato d'ufficio da una residenza ad un'altra è concesso un numero fisso di indennità di trasferte pari a tre, più un numero variabile a seconda della distanza fra la vecchia e la nuova residenza e precisamente una indennità per ogni distanza di 300 chilometri indivisibile, salvo le eccezioni di cui all'art. 48.

È pure assegnata la metà delle indennità spettanti all'agente per la moglie e per ciascuno dei figli, purchè l'una e gli altri conviventi, e un quarto delle indennità stesse per ciascun genitore e per ciascun fratello e sorella dell'agente, purchè tali congiunti siano inscritti sullo stato di famiglia da più di tre mesi come conviventi e a carico e all'atto del trasloco siano sempre in queste condizioni.

La corresponsione delle indennità di trasferta in caso di trasloco non è ammessa quando il trasloco ha luogo per località situata nel medesimo comune di quella lasciata salvo casi eccezionali per i quali la decisione è riservata al direttore generale.

Art. 47.

Indennità percentuale.

In compenso delle spese di vettura e d'imballaggio e di altre inerenti al trasporto dei mobili, delle masserizie, delle scorte e del bagaglio è concessa una quota percentuale dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, in ragione di 365 giorni, nella misura:

a) dell'uno per cento agli agenti celibi e vedovi senza prole che non si trovano nelle condizioni di che in appresso;

b) del tre per cento agli agenti ammogliati e ai vedovi con prole, nonchè ai celibi e vedovi senza prole quando hanno genitori, sorelle o fratelli iscritti nello stato di famiglia da più di tre mesi come conviventi ed a carico, con l'aggiunta del mezzo per cento per ogni figlio a carico, esclusi gli altri congiunti.

La percentuale del tre può anche essere concessa eccezionalmente per decisione del direttore generale agli agenti di cui sub *a)* quando abbiano mobilia propria da trasportare alla nuova residenza.

L'indennità è computata in base al solo stipendio o alla sola paga, escluso qualunque altro assegno.

La percentuale complessiva di cui sopra è ridotta di 1/4 nel caso di trasloco, con cambiamento di residenza, da uno ad altro alloggio dell'Amministrazione situati nel recinto delle stazioni. La percentuale invece è ridotta della metà agli agenti che, per ordine dell'Amministrazione, devono trasferirsi, senza cambiare residenza da un alloggio dell'Amministrazione ad altro privato o viceversa e a coloro che, per trasferimento da una ad altra stazione della medesima città o comune, fossero costretti a cambiare abitazione, sempre quando, trattandosi di alloggi privati, l'Amministrazione riconosca la necessità di tale cambiamento.

La metà della percentuale è data anche agli agenti i quali, in occasione di restauri, li ampliamenti o di altri lavori, non da essi domandati, ai fabbricati dell'Amministrazione in cui tengono l'alloggio gratuito per diritto derivante dalle disposizioni del capitolo V, sono costretti ad abbandonare temporaneamente l'alloggio occupato e trasportare altrove tutto o parte del mobilio.

Art. 48.

Agenti del mantenimento.

Agli agenti del mantenimento, che siano traslocati da una ad altra località del medesimo tronco, non competono indennità di sorta quando il trasporto dei mobili, ecc. possa essere fatto a mezzo dei carrelli. In caso contrario, nonchè in quello che le località siano su due tronchi diversi, ma il trasporto possa effettuarsi in una giornata a mezzo di carrelli, così che gli agenti abbiano modo di non pernottare fuori dell'abitazione loro, le indennità di trasferta di cui ai due primi paragrafi dell'art. 46 sono ridotte alla metà e non è concessa l'indennità percentuale di cui all'art. 47.

In ogni altro caso sono concesse a questo personale le indennità stabilite per gli altri agenti.

Art. 49.

Per la corresponsione delle indennità di trasloco i figli adottivi, i figli naturali legalmente riconosciuti e i figliastri sono trattati come i figli legittimi.

Art. 50.

Agli agenti traslocati i quali non trasportano seco la famiglia

nella nuova residenza, è usato il trattamento stabilito per i celibi, salvo a corrispondere loro la differenza rispetto al trattamento stabilito per gli ammogliati, se o quando la famiglia li raggiunga nella nuova residenza.

Art. 51.

Trasporti delle masserizie dall'abitazione alla stazione e viceversa.

Agli agenti che non hanno alloggio nei locali dell'Amministrazione sono rimborsate le spese di trasporto dei mobili, masserizie e scorte dall'abitazione alla stazione di partenza e da quella di arrivo al nuovo domicilio per una quantità proporzionata alle condizioni dell'agente. Il rimborso è fatto in base al prezzo dei noli stabiliti con le agenzie locali per la presa e consegna a domicilio; nei luoghi ove le agenzie mancassero il rimborso è fatto in misura conforme alle consuetudini locali.

Lo stesso trattamento è fatto agli agenti di cui i due ultimi paragrafi dell'art. 47. È ammesso pure il rimborso della tassa per la visita daziaria a domicilio.

Agli agenti che hanno alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione non si accorda alcun rimborso di spesa per il trasporto dei mobili, ecc., dai locali di abitazione ai carri e viceversa, dovendo tale servizio essere fatto gratuitamente dall' amministrazione a mezzo del personale subalterno delle stazioni, depositi, ecc.

Art. 52.

Rimborso della pigione.

È ammesso il rimborso della pigione per alloggio non usufruito nella vecchia dimora, anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad uno dell'Amministrazione nella stessa residenza, quando l'agente traslocato non abbia potuto rescindere il contratto nè subaffittare il quartiere, abbia ottemperato, prima di ricevere l'ordine di trasloco, a quanto è disposto nel successivo art. 53 e provi di aver pagato o di dover pagare la pigione per uno o più mesi successivi al trasloco stesso.

Se l'agente fosse riuscito a subaffittare l'abitazione, ma ad un prezzo inferiore a quella da lui stipulato col locatore, gli sarà rifusa la differenza.

La pigione è rimborsata per una durata di locazione non superiore a quella stabilita dalle consuetudini locali e non oltre a due mesi se l'agente è celibe o vedovo senza prole e non ha congiunti conviventi o a carico, e sei mesi se l'agente è ammogliato o vedovo con prole o ha il padre, la madre, sorelle o fratelli iscritti sullo stato di famiglia da più di tre mesi come conviventi e a carico.

Eccezionalmente può, per decisione del direttore generale, essere rimborsata la pigione per un tempo superiore ai due ed ai sei mesi, ma non ad un anno, quando per le consuetudini locali, gli affitti sono stipulati per una più lunga durata.

L'ammontare della pigione, perchè possa essere integralmente rimborsato, deve essere in relazione alle condizioni di famiglia dell'agente traslocato, tenuto conto delle esigenze locali. Quando non sia giudicato tale dall'Amministrazione, il rimborso potrà essere fatto solo parzialmente.

Agli agenti conviventi con congiunti o con altre persone le quali contribuiscono al pagamento della pigione è concesso il rimborso parziale e proporzionale della relativa spesa.

Art. 53.

Per il rimborso di cui all'art. 52 gli agenti hanno l'obbligo, appena stipulato il contratto di locazione, di comunicarlo al proprio capo immediato o di notificargli:

a) l'ubicazione del proprio alloggio;

b) la durata del contratto di locazione con la indicazione se il contratto siasi fatto verbalmente o per iscritto;

c) l'ammontare della pigione annua, semestrale, trimestrale o mensile;

d) se il contratto possa rescindersi prima della scadenza e, in caso affermativo, quale sia l'ammontare dell'indennità pattuita per la rescissione;

e) se nel contratto sia espressa la facoltà di subaffittare;

f) tutte le variazioni che avvenissero riguardo all'alloggio dopo la denunzia.

È pure necessario che l'agente traslocato consegni il quartiere libero e le relative chiavi al proprio capo immediato, che terrà le chiavi a disposizione dell'agente o le rimetterà al locatore alla scadenza del contratto se nel frattempo l'agente non abbia subaffittato il quartiere o non abbia rescisso col locatore il contratto e quando, beninteso, la scadenza avvenga entro i periodi di tempo per i quali si fa luogo al rimborso della pigione, che altrimenti al termine di tale periodo il consegnatario delle chiavi le restituirà all'agente.

Si fa eccezione per gli agenti che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 52.

Art. 54.

Il rimborso dell'alloggio pagato e non usufruito decorre in ogni caso dal giorno in cui venne effettuata la consegna delle chiavi, anche se tale consegna ha luogo per ragioni plausibili, posteriormente alla data del trasloco.

Art. 55.

Traslochi in seguito a domanda dell'agente.

All'infuori del trasporto gratuito di cui all'art. 44, non si accorda alcuna indennità o rimborso di spesa a chi è traslocato in seguito a sua domanda, salvo quanto è previsto dall'art. 45; il medesimo trattamento è fatto all'agente che, riprendendo servizio dopo un periodo di aspettativa accordata per interesse privato, è destinato in località diversa da quella ove risiedeva quando l'aspettativa gli fu concessa.

Il direttore generale può accordare, in tutto o in parte, le indennità e i rimborsi di spesa all'agente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua non dipendenti dal servizio o di salute della famiglia, per le quali dai sanitari dell'Amministrazione sia stata riconosciuta la necessità del trasloco. Tale facoltà potrà dal direttore generale essere esercitata in via di eccezione anche a favore di agenti che, dopo l'aspettativa per ragioni di salute, sono assegnati a residenza diversa da quella ove si trovavano prima dell'aspettativa nonchè a favore di agenti che risiedono almeno da tre anni in località malariche di 1ª o di 2ª zona e domandano di esserne e ne sono tolti, sia pure se non abbiano, essi o le loro famiglie, contratto malattie dalle quali la domanda di trasloco possa essere determinata.

Art. 56.

Traslochi di carattere punitivo.

Nei traslochi di carattere punitivo si corrispondono, soltanto alla famiglia, le indennità di trasferta stabilite dall'art. 46; la percentuale di stipendio di cui l' articolo 47 non si corrisponde se l'agente è celibe o vedovo senza prole e non ha congiunti conviventi o a carico, si riduce al 2 per cento se si trova nelle condizioni nelle quali egli dovrebbe normalmente percepire il 3 per cento ed è conservata nella misura del mezzo per cento per ogni figlio a carico.

Sono pure ammessi il rimborso della pigione di casa a forma degli articoli 52 e 53 ed il rimborso della spesa per il trasporto dei mobili, ecc., di cui all'art. 51.

Art. 57.

Maggiori compensi.

Il direttore generale può, in via di equità o a norma delle circostanze, accordare all'agente traslocato maggiori compensi per le spese eccezionali che, indipendentemente dalla propria volontà o da sua negligenza o colpa, egli avesse dovuto incontrare sia per un'anormale durata del viaggio, sia per ritardo nel trasporto dei mobili, ecc., sia (a coloro che abitano nei locali dell'Amministrazione) per aver dovuto abbandonare l'alloggio prima della partenza o per non averlo potuto occupare al momento dell'arrivo sia per altre consimili cause.

Art. 58.

Congedi di trasloco.

Salvo circostanze di forza maggiore, il congedo, che si accorda a sensi dell'art. 23, titolo V, del regolamento, anche se fruito interrottamente per il trasloco o per atti preparatorî o consecutivi al trasloco, non può eccedere i sei giorni per gli ammogliati o assimilati e i tre giorni per i celibi o vedovi senza prole non aventi congiunti a carico, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, nè aumentare più di un giorno per ogni percorso in più non superiore a 300 chilometri.

Tabella **A.**

INDENNITA' DI TRASFERTA PER LE QUALIFICHE

Distribuzione del personale in categorie agli effetti

(Art. 25 del

Categoria 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
Diaria L. 13 Pernott. » 5	L. 11 » 5	L. 10 » 5	L. 8 » 4	L. 7 » 3	L. 6 » 2	
Ispettori superiori Capi servizio Capi compartimento	Sotto capi servizio	Capi divisione Ispettori capi	Cassieri di 1° grado Ispettori principali Cassieri di 2° grado Ispettori	Allievi ispettori Capi magazzino di 1° grado Capi ufficio Sotto cassieri Sotto ispettori Capi stazioni principali	Applicati tecnici principali Capi disegnatori Capi magazzino di 2° grado Sotto capi ufficio Controllori di 1° grado (del traffico, dei viaggiatori, del movimento, del telegrafo, del materiale) Segretari amministrativi Segretari di ragioneria Capi deposito di 1° grado Capi tecnici di 1° grado Capi gestione principali Capi stazione di 1° grado Applicati principali Applicati tecnici Capi gestione	Controllori di 2° grado (del traffico, dei viaggiatori, del movimento, del telegrafo, del materiale) Disegnatori principali Sotto capi magazzino Capi deposito di 2° grado Capi tecnici di 2° grado Capi conduttori principali di 1° grado Capi stazione di 2° grado Capi telegrafisti di 1° grado

Tabella **B.**

Categoria 1ª	II	III	IV	V
Diaria L. 8 Pernottazione » 3	L. 6.50 » 2.50	L. 6 » 2	L. 5.— » 1.50	L. 4.— » 1.50
Ispettori capi	Ispettori principali Ispettori	Allievi ispettori Sotto ispettori	Applicati tecnici principali Controllori di 1° grado (del traffico, dei viaggiatori, del telegrafo, del movimento, del materiale) Applicati tecnici Controllori di 2° grado (del traffico, ecc.)	—

DELLA TABELLA GRADUATORIA ORGANICA

della liquidazione delle indennità di trasferta.

Capitolo II).

7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª
L. 5.— » 2.—	L. 4.— » 2.—	L. 3.— » 2.—	L. 2.75 » 1.75	L. 2.50 » 1.50	L. 2.25 » 1.25	L. 1.75 » 1.—
Capi deposito di 3° grado Capi tecnici di 3° grado Capi conduttori principali di 2° grado Capi stazione di 3° grado Capi tecnici di officina telegrafica Capi telegrafisti di 2° grado	Applicati Disegnatori Assistenti dei lavori Capi stazione di 4° grado Capi fermata di 1° grado Controllori viaggianti	Aiutanti applicati Aiutanti disegnatori Capi uscieri Sorveglianti dei magazzini Capi squadra operai Sorveglianti della linea Capi verificatori Macchinisti Capi conduttori Capi deviatori Capi fermata di 2° grado Capi manovra Guarda magazzino Guidatori dirigenti di treni elettrici Macchinisti di treni elettrici	Uscieri Fuochisti conduttori di motori a vapore Fuochisti di caldaie a vapore Capi squadra accenditori e manovali Capi squadra guardiani di officina Fuochisti Sottocapi squadra operai Guardaportoni Verificatori Capi frenatori Conduttori	Capi squadra dei magazzini Portieri Operai di 1ª e di 2ª classe Capi squadra cantonieri Capi squadra manovali Capi squadra manovali d'officina Capi squadra alle merci Capi squadra deviatori Capi squadra manovratori Guardafreni Guardie di stazione	Operai di 3ª classe Aiutanti operai Deviatori Accenditori Guardiani d'officina Manovratori di officina Untori Frenatori Manovratori	Manovali Cantonieri Guardiani Guardiani-cantonieri Manovali d'officina Guardabarriere (donne)

VI	VII	VIII	IX	X
L. 3.50 » 1.25	L. 2.75 » 1.25	L. 2.25 » 1.—	L. 1.75 » 1.—	L. 1.25 » 0.75
Assistenti dei lavori Controllori viaggianti	Sorveglianti della linea	Operai di 1ª e di 2ª classe Capi squadra cantonieri	Operai di 3ª classe Aiutanti operai	Cantonieri Guardiani-cantonieri Guardiani Guardabarriere (donne)

Tabella A.

INDENNITA' DI TRASTERTA PER LE QUALIFICHE

Distribuzione del personale in categorie agli effetti

(Art. 25 del

Categoria 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Diaria L. 13 Pernott. » 5	L. 11 » 5	L. 10 » 5	L. 8 » 4	L. 7 » 3	L. 6 » 2
	Capi servizio amministrativi Ispettore sanitario centrale	Cassiere principale	—	Controllori del materiale	Controllori di cassa Capi sezione amministrativi Capi d'arte di officina di manutenzione

Tabella B.

Categoria I	II	III	IV	V
Diaria L. 8 Pernottazione » 3	L. 6.50 » 2.50	L. 6 » 2	L. 5.— » 1.50	L. 4.— » 1.50
—	—	Controllori del materiale	—	Controllori viaggianti speciali

CAPITOLO III.

Competenze speciali al personale di macchina e ai capi deposito.

Art. 59.

Il personale di macchina per il servizio inerente alle sue funzioni, riceve i compensi indicati negli articoli seguenti delle presenti norme.

Art. 60.

Indennità per ora di lavoro.

Per ogni ora che si conside a come di lavoro è corrisposta una inlennità di L. 0.10 al macchinista e di L. 0.05 al fuochista.

Si considera lavoro:

a) il tempo impiegato nei viaggi in servizio ai treni, valutato secondo l'orario e senza tener conto degli eventuali ritardi;

b) il tempo occorrente per le operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo (oltre quello per eventuali manovre di cui al comma *d*), tempo che, per semplicità di valutazione e senza pregiudizio di quanto dispone ad altri effetti il R. decreto, n. 477 del 7 novembre 1902, rimane fissato in minuti 45 prima della partenza ed altrettanti dopo l'arrivo per i treni viaggiatori ed in minuti 60 prima della partenza e 60 dopo l'arrivo per i treni merci. Tali periodi, per decisione della Direzione generale, potranno essere portati da 45 a 60 minuti per i treni viaggiatori in partenza o in arrivo in determinate grandi stazioni; sono invece ridotti a 25 minuti per quei treni, esclusi i diretti e simili,

LASCIATE AD PERSONAM
della liquidazione delle indennità di trasferta.
Capitolo II).

7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª
L. 5.— » 2.—	L. 4.— » 2.—	L. 3.— » 2.—	L. 2.75 » 1.75	L. 2.50 » 1.50	L. 2.25 » 1.25	L. 1.75 » 1.—
Controllori viaggianti speciali Capi gestione di 2° grado Sotto capi deposito Sotto capi officina	Assistenti tecnici Contabili Impiegati Commessi d' officina	Scrivani Capi portieri Capi sorveglianti Sorveglianti tecnici Gerenti Fattorini Capi squadra tecnici Capi d'arte Guarda deposito Assistenti Assistenti alle merci Sorveglianti del telegrafo Capi squadra operai di manutenzione	Elettricisti Fuochisti accudienti locomotivo Guarda merci Operai meccanici	Stampatori biglietti Allievi conduttori Guardafili Illuminatori lampisti Operai lumai Macchinisti d'officina	Inservienti Allievi fuochisti Lumai Fuochisti d'officina Accudienti ai forni	Pulitori Guarda barriere (uomini)

VI	VII	VIII	IX	X
L. 3.50 » 1.25	L. 2.75 » 1.25	L. 2.25 » 1.—	L. 1.75 » 1.—	L. 1.25 » 0.75
Assistenti tecnici	Sorveglianti tecnici Sorveglianti del telegrafo	Guardafili	—	—

per i quali la durata del viaggio, secondo l'orario, è inferiore a 45 minuti;

c) il tempo impiegato dal personale viaggiando in treno senza prestare servizio per recarsi ad una data località onde assumervi il servizio di macchina, o ritornare a lavoro compiuto ed il tempo per i viaggi eseguiti accompagnando locomotive spente, nei casi in cui non compete al personale l'indennità di trasferta;

d) il tempo impiegato in servizio di manovre o di rinforzo, ad eccezione delle manovre che sono eseguite dalle locomotive dei treni col proprio personale nelle stazioni di passaggio, e che non saranno da calcolare essendo già comprese nel tempo di viaggio di cui al comma *a*), nonchè delle manovre in partenza ed in arrivo, se la durata loro non eccede la mezza ora, poichè in tal caso si considerano incluse nelle operazioni accessorie di cui al comma *b*);

e) il tempo durante il quale è prescritta la presenza del personale sulla locomotiva per tenerla pronta a partire in soccorso a determinati treni;

f) la quarta parte del tempo in cui un agente è comandato come disponibile in deposito ovvero è di riserva semplice;

g) il tempo nel quale il personale di macchina accudisce effettivamente alla lavatura delle locomotive, in ragione di tre ore per volta, o alle manovre in deposito.

Art. 61.

Indennità di percorrenza.

Per i percorsi fatti in servizio ai treni od alle manovre è accordata al personale di macchina una indennità in ragione di L. 1

ogni 100 chilometri reali per il macchinista, o di L. 0.50 per il fuochista.

Ogni ora di manovra, agli effetti dell'indennità di percorrenza, è parificata ad un percorso medio di 6 chilometri.

L'indennità di percorrenza è corrisposta anche per i viaggi che il personale di macchina effettua in treno o di cui al comma c) dell'art. 60, nonchè per i viaggi eseguiti accompagnando locomotive spente, nei casi in cui non gli competa l'indennità di trasferta.

Art. 62.

Premi di interessamento al servizio.

Al personale di macchina sono concessi, subordinatamente alle condizioni in appresso indicate, i seguenti premi:

a) per economia di combustibile;

b) per economia di lubrificanti e di materie di illuminazione;

c) per ricupero di ritardi nella marcia dei treni.

L'importo dei premi da determinarsi in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti articoli, si ripartisce in ragione di due terzi al macchinista e di un terzo al fuochista.

Per determinati tipi di macchine di grande potenza potrà però, a giudizio della Direzione generale, essere accordato al fuochista un supplemento di premio, sino alla metà dell'importo del premio normale ad esso spettante per economie e ricuperi, restando invariato il premio spettante come sopra al macchinista.

Art. 63.

Premio per economia di combustibile.

Per il consumo del combustibile sono prestabiliti opportuni assegni, da notificarsi al personale di mese in mese, entro la seconda metà del mese antecedente a quello al quale si riferiscono.

In via di eccezione gli assegni potranno essere determinati e notificati al personale posteriormente al servizio effettuato quando non si abbiano dati per prevedere l'entità dei consumi corrispondenti al genere del servizio e ad una razionale condotta delle locomotive, come può accadere ad esempio per locomotive di nuovo tipo che entrano in servizio, ecc.

Il risparmio di combustibile in confronto all'assegno dà luogo ad un premio a favore del personale di macchina, commisurato alla somma di L. 6.00 per ogni tonnellata di combustibile risparmiato.

Agli effetti della determinazione del premio, le quantità di combustibile consumate sono ragguagliate, secondo prestabiliti coefficienti, al carbone fossile Cardiff come combustibile tipo.

Art. 64.

Assegni di combustibile.

Gli assegni di combustibile sono fissati tenendo calcolo di tutte le circostanze che influiscono sul consumo e sono, di regola, riferiti:

a) alle tonnellate-chilometro virtuali trasportate, che si computano in base alle lunghezze virtuali delle linee e tenendo conto anche del lavoro eseguito dalle locomotive per rimorchio di sè stesse e dei loro tender, previa applicazione di coefficienti onde ragguagliarne il peso a quello dei veicoli in relazione alla differente resistenza che le locomotive presentano: le lunghezze virtuali poi sono fissate tenendo conto dell'andamento altimetrico e planimetrico delle linee;

b) alle ore di manovra;

c) alle ore di riserva o di stazionamento;

d) alle ore di riscaldamento a vapore dei treni;

e) agli accendimenti.

Può essere accordato un sovrassegno per le tonnellate-chilometro virtuali trasportate con treni direttissimi, diretti ed assimilati, se rimorchiati da locomotive che siano anche addette al servizio dei treni di minore velocità.

Per i treni materiali nei *tratti di lavoro* e per i treni spartineve per i quali non può aversi la precisa indicazione del peso e del percorso virtuale, può essere applicato in sostituzione dei vari assegni di cui sopra un assegno unico per chilometro reale.

Art. 65.

Premi ed assegni di lubrificanti e di materie d'illuminazione.

Anche per i lubrificanti e per le materie d'illuminazione che si impiegano nel servizio delle locomotive sono prestabiliti e notificati al personale, entro la seconda quindicina del mese antecedente a quello al quale si riferiscono, salva l'eccezione di cui al secondo paragrafo dell'art. 63, appositi assegni i quali si applicano:

a) ai chilometri reali percorsi in viaggio;

b) alle ore di manovra;

c) alle ore di illuminazione di fanali, nel quale assegno è compreso anche il consumo pel servizio dei fanali di coda, in quanto sia di spettanza del personale di macchina.

Speciali sovrassegni sono accordati, per ogni locomotiva nuova od uscente da grande riparazione, nel primo mese di servizio e per ogni cambio od alternamento di assi montati eseguito in deposito.

Il risparmio di lubrificanti e di materie d'illuminazione in confronto delle quantità assegnate dà luogo al premio di L. 0.30 per ogni chilogramma.

Agli effetti della determinazione del premio, le quantità di lubrificanti consumate sono, con appositi coefficienti, ragguagliate all'olio normale per cilindri, come materia tipo e le materie d'illuminazione al petrolio.

Art. 66.

Premio per minuti ricuperati.

Per ogni minuto di ritardo che il personale di macchina ricupera nella corsa dei treni aumentando la velocità entro i limiti consentiti, esso riceve:

a) per i treni direttissimi, diretti od assimilati. . L. 0 24

b) per gli accelerati, omnibus, misti e per gli altri treni viaggiatori . . . . » 0 12

c) per i treni merci . . . . » 0 06

Senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari applicabili per i ricuperi ottenuti oltrepassando i prescritti limiti di velocità, resta stabilito che non dànno luogo a premio i ricuperi eseguiti nei tratti che saranno designati dalla Direzione generale.

Per i treni di speciale importanza il premio per minuti ricuperati potrà, coll'approvazione del Comitato d'amministrazione, essere aumentato sino ad una volta e mezzo la misura normale sopraindicata.

Nel caso dei treni in doppia trazione, e dei treni condotti da tre locomotive, delle quali una o due in coda, il premio per ricupero è assegnato nell'intera misura di cui sopra al personale di ciascuna delle locomotive.

Quando in testa ad un treno si fanno viaggiare insieme più di due locomotive accese, non è corrisposto premio per ricupero di ritardi.

Art. 67.

Addebiti per maggiori consumi e per minuti perduti.

Del combustibile e delle materie di ungimento che si consumano in più degli assegni, nonchè dei minuti perduti dai treni in corsa e nelle stazioni per motivi non giustificati dipendenti dal personale di macchina, si fanno a questo corrispondenti addebiti nella stessa misura alla quale sono rispettivamente proporzionati i premi per economie e per minuti ricuperati; l'importo ne sarà trattenuto sulle competenze del mese nel quale ha luogo la liquidazione.

Art. 68.

Liquidazione dei premi e delle indennità.

La liquidazione dei premi per risparmio di combustibile e di materie d'ungimento e d'illuminazione e quella delle trattenute per maggiori consumi è fatta mensilmente e per *locomotiva*. Dell'importo riferibile ai macchinisti e di quello riferibile ai fuochisti, che ne risulta per ogni locomotiva, compete a ciascuno degli agenti che con essa prestarono servizio una parte proporzionale alla rispettiva percorrenza reale in viaggio ed in manovra.

Invece le indennità per ore di lavoro e per percorrenze, i premi per minuti ricuperati e gli addebiti per quelli perduti sono liquidati separatamente a ciascun macchinista e fuochista.

Art. 69.

Servizi speciali.

Il personale, che presta brevi servizi di *cambio* o di *rilevo* solo per manovre o per operazioni accessorie sulle locomotive in arrivo o in partenza ed a scopo di dare qualche ora di riposo al personale delle manovre permanenti od a quello addetto alle locomotive dei treni, non concorre ai premi d'economia ma riceve solo l'indennità di percorrenza e quella per ore di lavoro.

Al personale di *muta*, distaccato in località dove esso presta alternativamente servizio con le locomotive di un turno, il premio di economia sarà liquidato colle norme dell'articolo 68, ovvero, quando ciò risulti più semplice, sulla base del percorso che detto personale ha fatto e del risparmio medio per chilometro realizzato dalle locomotive del gruppo abitualmente impiegato.

Però al personale medesimo e a quello addetto a servizi locali, quando speciali condizioni di servizio lo giustifichino, l'indennità per le ore di lavoro potrà essere aumentata nella misura che sarà riconosciuta opportuna dalla Direzione generale.

Per le corse di prova delle locomotive nuove o riparate dalle officine non sono corrisposte le indennità di percorrenza e per ora di lavoro, nè i premi per economie e minuti ricuperati. In loro sostituzione si assegna uno speciale compenso di L. 4 al macchinista e L. 2 al fuochista per ogni 100 chilometri di percorso reale e proporzionalmente per le frazioni, computando, in ogni caso, un minimo percorso di 50 chilometri fra andata e ritorno.

Anche al personale di macchina che fosse impegnato per speciali esperimenti e a quello addetto al servizio dei treni materiali e spartineve potrà essere assegnato, in sostituzione delle indennità e dei premi normali, un apposito compenso la cui misura sarà, caso per caso, determinata dalla Direzione generale.

Art. 70.

Treni con automotrici non elettriche.

Le indennità od i premi stabiliti con le disposizioni del presente capitolo possono non essere applicate al personale addetto alla condotta delle automotrici non elettriche. In relazione allo sviluppo che il servizio con le automotrici sarà per prendere, il Comitato d'amministrazione determinerà, in caso, il genere e la misura delle competenze accessorie da corrispondersi al personale di macchina che vi sarà impiegato.

Art. 71.

Minimo importo annuo dei premi e delle indennità al personale di macchina.

La somma che l'Amministrazione erogherà annualmente *per la intera rete* nelle indennità per ore di lavoro e per percorrenza e nei premi per economie e minuti ricuperati da corrispondersi al personale di macchina, deduzione fatta degli addebiti di cui all'art. 67, deve risultare non inferiore al prodotto della percorrenza reale fatta durante l'anno in viaggio ed in manovra da tutte le locomotive della rete per L. 0.0435.

Art. 72.

Indennità di pernottazione.

È assegnata un'indennità di pernottazione di L. 2.40 al macchinista e di L. 1.60 al fuochista quando restano per servizio fuori di residenza dalla mezzanotte alle 5, queste ore comprese, ovvero quando vi arrivano o ne partano in ora cadente in detto intervallo di tempo.

La liquidazione è fatta in base all'orario dei treni, senza riguardo agli eventuali ritardi. Per tener conto però del servizio prestato nelle operazioni accessorie, l'ora di partenza o l'ora di arrivo, agli effetti del computo della pernottazione, si considerano rispettivamente anticipata e posticipata, rispetto all'orario, di quantità uguali a quelle indicate nel comma *b*) dell'art. 60.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle 5 di uno stesso giorno.

Art. 73.

L'indennità di pernottazione, nella misura di L. 2 al macchinista e di L. 1.50 al fuochista, è corrisposta al personale di macchina addetto alle manovre permanenti nella propria residenza quando però il servizio suo comprende più di metà del periodo dalla mezzanotte alle 5; quando invece il servizio medesimo comprende non più di metà di tale periodo, è data al personale mezza indennità di pernottazione.

I periodi di lavoro accessorio non sono considerati, agli effetti della liquidazione delle indennità di pernottazione, al personale addetto alle manovre permanenti.

Art. 74.

Indennità per gallerie di montagna.

È accordata apposita indennità al personale di macchina in servizio sulle locomotive dei treni transitanti in salita sui tratti di linea indicati nella tabella *A*, la quale stabilisce i casi di servizio ai quali tale compenso si applica, nonchè la misura del compenso stesso, in relazione alla lunghezza e difficoltà delle gallerie ed alle altre condizioni locali.

L'indennità per gallerie di montagna spetta al solo personale residente od in sussidio presso i depositi che provvedono al servizio dei tratti indicati nella tabella, e non al personale di altri depositi che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

Per deliberazione del Comitato d'amministrazione l'indennità per gallerie di montagna potrà essere concessa anche per altri tratti di linea per i quali l'aumento di traffico o le mutate condizioni di aereazione delle gallerie avessero in seguito a giustificare simile trattamento.

Analogamente l'indennità per gallerie di montagna potrà essere diminuita o soppressa quando, per il personale che vi presta servizio, avessero a diminuire o a cessare per qualsiasi causa i disagi dai quali il conferimento della indennità è determinato.

Art. 75.

Trasferte.

Il personale di macchina riceve il trattamento di trasferta nei casi previsti dal capitolo II.

Esso, se considerato in trasferta e se percepisce la relativa indennità non ha titolo alle altre indennità o ai premi stabiliti dal presente capitolo:

a) quando viaggia in treno per recarsi in missione o per ritornare in residenza a missione compiuta;

b) quando accompagna locomotive spente;

c) quando presta sulle locomotive servizio da pilota al personale non pratico delle linee e quando viaggia come terzo in locomotiva per istruzione.

Delle due indennità di pernottazione cui può aver titolo, quella di cui al precedente art. 72 e quella inerente alla trasferta di cui al capitolo II, è corrisposta al personale di macchina in trasferta soltanto la più favorevole.

Art. 76.

Treni materiali.

Al personale di macchina in servizio a un treno materiali può essere corrisposto, oltre l'indennità di trasferta, le indennità ed i premi ordinari stabiliti dalle presenti norme o il compenso di cui all'art. 69, anche un premio per ogni ora di lavoro dopo le prime quattro di ciascuna giornata, nella misura di

L. 0.20 al macchinista
L. 0.10 al fuochista

quando, a giudizio dell'Amministrazione, essi abbiano con particolare impegno e diligenza contribuito ad aumentare l'effetto utile dei treni stessi.

Art. 77.

Funzioni superiori al grado.

Al macchinista che è destinato a disimpegnare *in modo permanente* le funzioni di capo deposito, oltre l'alloggio o il proalloggio e gli speciali assegni inerenti a queste funzioni e di cui agli articoli seguenti, è corrisposto un soprassoldo pari alla differenza fra il minimo stipendio di capo deposito e quello che esso gode. Se tali funzioni sono esercitate solo *temporaneamente*, invece di detto soprassoldo, è a lui corrisposto quello di L. 2.00 per ogni giornata di servizio, oltre gli speciali assegni di cui agli articoli seguenti ed escluso il proalloggio.

I fuochisti incaricati di disimpegnare le funzioni di macchinista, anche se alle sole manovre, in via permanente o temporanea, ricevono, oltre i premi e le indennità stabilite a favore dei macchinisti dalle presenti norme, un soprassoldo, per ogni giornata di effettivo servizio in tali funzioni, pari alla differenza fra il minimo stipendio da macchinista e quello effettivo di cui fruiscono.

Analogo trattamento è usato agli agenti di altre qualifiche destinati alle funzioni di fuochista così in via permanente che temporaneamente.

Per la determinazione di questi soprassoldi giornalieri, il ragguaglio degli stipendi annui a giornata è fatto in base a 360 giornate.

I soprassoldi agli agenti che funzionano da capo deposito sono dati solo quando la funzione è stata esercitata almeno per una giornata intera. Quelli agli agenti incaricati di funzioni di macchinista e di fuochista sono corrisposti qualunque sia la durata della prestazione nelle funzioni superiori, se in servizio ai treni; dopo 4 ore di prestazione anche se date saltuariamente in 24 ore comunque considerate, in tutti gli altri casi di servizio.

Nei casi in cui spettano al personale tali soprassoldi giornalieri, essi sono corrisposti integralmente qualunque sia la durata del servizio fatto nella funzione superiore.

I giorni di riposo di cui all'art. 6 delle disposizioni annesse al R. decreto n. 477, del 7 novembre 1902 sono computati, agli effetti del soprassoldo, soltanto per gli agenti adibiti in via permanente alle funzioni di macchinista e di fuochista.

Art. 78.

Premio mensile ai capi deposito.

Ai capi deposito è accordato un premio mensile la cui entità è determinata in relazione alla importanza dei depositi cui sovraintendono e all'ammontare complessivo delle indennità e dei premi liquidati nel mese al personale di macchina dipendente. I coefficenti che servono a questa determinazione sono stabiliti dal direttore generale.

Il premio non può eccedere le L. 150 per i capi deposito titolari dei depositi che hanno dotazione di locomotive per servizio dei treni. Per i capi deposito aggiunti degli stessi depositi il premio può raggiungere al massimo gli 8/10 di quello percepito dal titolare.

Art. 79.

Il premio mensile ai titolari dei depositi senza dotazione di locomotive per il servizio di treni può raggiungere al massimo quello dei capi aggiunti del deposito con dotazione di locomotive per servizio treni, nella giurisdizione del quale essi si trovano; il premio agli aggiunti i 9/10 di quello del titolare.

Art. 80.

Il premio ai capi deposito titolari ed aggiunti è pagato in ragione di un trentesimo del premio mensile per ogni giorno di effettivo servizio prestato in residenza e in ragione di metà di tale quota per ogni giorno in cui essi si recano in temporanea missione fuori residenza per incarichi inerenti al loro deposito, percependo indennità di trasferta. Il capo deposito mandato in sussidio ad un deposito diverso da quello cui appartiene, percepisce il premio spettante al posto che egli va a coprire.

Accadendo che in un deposito avente più di un capo deposito qualcuno di essi si assenti dal servizio ed i rimanenti ne assumano l'intero servizio, il premio che sarebbe spettato agli assenti è ripartito fra quelli che avranno fatto servizio, corrispondentemente alle maggiori funzioni da ciascuno disimpegnate.

Art. 81.

Il premio da liquidare al macchinista che funziona da capo deposito è quello che sarebbe stato dato all'agente che esso sostituisce, durante il tempo in cui avviene la sostituzione.

Art. 82.

Premi che si sopprimono.

Sono aboliti il premio annuo vigente presso la ex rete Mediterranea per il buon mantenimento delle locomotive in servizio oltre il percorso normale ed i premi annui di buon servizio vigenti presso la ex rete Sicula a favore dei macchinisti e dei fuochisti.

È conservato ai macchinisti di nomina ex Alta Italia provenienti dalla ex rete Adriatica l'assegno di 12 lire mensili stabilito in loro favore dall'art. 22 dell'ordine di servizio generale di detta Amministrazione, n. 88-1888, fino a quando essi presteranno, come macchinisti, servizio sulle locomotive.

Art. 83.

Premio annuale di regolarità di servizio.

Agli agenti che hanno la qualifica di macchinisti e che funzionarono come tali l'intero anno, percorrendo non meno di 20,000 chilometri in servizio ai treni e alle manovre, esclusi quelli di cui all'articolo seguente, è assegnato un premio annuale di regolarità di servizio, il cui massimo ammontare è di L. 120.

Secondo coefficienti e norme che saranno stabilite dal direttore generale, l'ammontare massimo di tale premio è diminuito proporzionalmente ai giorni di assenza dal servizio dell'agente lungo l'anno (esclusi i giorni di riposo periodico prescritto dal R. decreto n. 477 del 7 novembre 1902), e con ritenute per ogni guasto di locomotiva o per ogni anormalità di funzionamento dei suoi organi che abbia avuto conseguenze dannose alla regolarità del servizio e per cui non sia provata la irresponsabilità del macchinista.

È privato dell'intero premio di regolarità di servizio il macchinista al quale, per mancanze commesse durante l'anno, sia inflitta una delle punizioni degli ultimi tre gradi: può esserne privato in tutto o in parte il macchinista cui sia inflitta la sospensione dal servizio per mancanze di una certa gravità inerenti al servizio di macchina.

Art. 84.

Il premio annuale di regolarità di servizio non è concesso:

a) ai macchinisti di nomina ex Alta Italia provenienti dalla ex rete Adriatica che godono dell'assegno mensile di cui al 2° paragrafo dell'art. 82;

b) ai macchinisti addetti per più di sei mesi alle manovre permanenti ed ai servizi di muta.

Art. 85.

Disposizioni transitorie.

Agli agenti che, con la qualifica di macchinista e di fuochista, appartenevano al 31 dicembre 1905 al deposito di Bussoleno sono transitoriamente mantenuto, per il servizio dei treni transitanti nella galleria del Fréjus, in luogo delle indennità di galleria di cui la annessa tabella *A*, quelle delle quali prima fruivano e pari a

L. 0.055 per km. percorso in galleria, al macchinista
» 0.040 id. id. id., al fuochista;

computandosi agli effetti della liquidazione il percorso di
km. 7 — dall'imbocco francese al km. 7 della galleria
» 14 — » allo sbocco della galleria.

Tale concessione è loro conservata fino a quando resteranno addetti con la qualifica posseduta al 31 dicembre 1905 al deposito di Bussoleno, o si verificheranno le condizioni per le quali agli altri agenti di macchina sono concesse le indennità normali fissato dalla annessa tabella *A* per il servizio dei treni transitanti nella galleria del Fréjus.

Cambiando essi qualifica o mutandosi, per qualsiasi causa, le indennità normali, come pure nel caso che detti agenti, traslocati altrove, ritornino poi al servizio della linea Bussoleno-Modano, cesserà per loro il diritto al trattamento eccezionale di cui sopra, e sarà usato quello normale.

Allegato **A.**

Tratti di linea e servizi per i quali si concede l'indennità per gallerie di montagna al personale di macchina.

(Art. 74 - Cap. III).

Tratti di linea o direzione — da	a	Genere del servizio	Indennità per ogni corsa al macchinista	fuochista
Modano	Bardonecchia	Rimorchio in testa	0.50	0.30
Bardonecchia	Modano	Id.	0.50	0.30
Id.	Chilom. 1	Spinta in coda	0.20	0.12
Modano	Chilom. 7	Id.	0.80	0.50
Bussoleno	Salbertrand	Id.	0.30	0.18
Savona	Ferrania	Rimorchio in testa	0.20	0.12
Id.	Id.	Spinta in coda	0.40	0.25
Id.	Id.	Spinta con la 2ª locomotiva di rinforzo	0.60	0.35
Ceva	Sale Langhe	Spinta in coda	0.40	0.25
Pontedecimo	Busalla	Rimorchio in testa	0.20	0.12
Id.	Id.	Spinta in coda	0.40	0.25
Id.	Id.	Spinta in coda con la 2ª locom. di rinforzo	0.60	0.35
Sampierdarena (via Mignanego)	Ronco	Rimorchio in testa	0.20	0,12
Id.	Id.	Spinta in coda	0.40	0.25
Pistoia	Pracchia	Rimorchio in testa	0.40	0.25
Id.	Id.	Spinta in coda	0.80	0.50
Borgo San Lorenzo	Galleria Appennino	Id.	0.30	0.18
Marradi	Crespino	Id.	0.30	0.18

CAPITOLO IV.

Competenze speciali al personale dei treni, ai controllori viaggianti e al personale viaggiante delle linee esercitate a trazione elettrica.

PARTE I. — **Personale dei treni e controllori viaggianti.**

Art. 86.

Misure delle indennità.

Il personale dei treni, in riguardo al genere delle sue attribuzioni che lo obbligano ad assenze quasi continue dalla residenza, riceve, oltre lo stipendio o la paga, le indennità di cui la tabella seguente, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli del presente capitolo:

QUALIFICHE	Indennità per ora di lavoro	di percorrenza per 100 km.	di pernottazione
Capi conduttori	0 12	0 50	1 40
Conduttori	0 11	0 40	1 20
Capi frenatori	0 11	0 40	1 20
Guardafreni	0 10	0 35	1 10
Frenatori	0 08	0 30	1 00

Art. 87.

Indennità per ora di lavoro.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità oraria, si considera lavoro:

a) il tempo impiegato nei viaggi in servizio ai treni valutato secondo l'orario e senza tener conto degli eventuali ritardi;

b) il tempo occorrente per le operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo, tempo che, per semplicità di valutazione e senza pregiudizio di quanto dispone ad altri effetti il R. decreto n. 477 del 7 novembre 1902, rimane fissato in minuti 30 avanti la partenza e in minuti 15 dopo l'arrivo, salvo il caso di treni di breve percorso su linee secondarie e di treni leggeri con automotrici e simili, per i quali i periodi di lavoro accessorio, quando il personale effettui quattro o più corse in una stessa giornata, sono ridotti a minuti 20 e 10 per ogni partenza e per ogni arrivo con un massimo rispettivamente di 120 e 60 minuti in una giornata;

c) il tempo in cui l'agente di riserva in stazioni è comandato al servizio di spunta dei carri e delle merci;

d) la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane per bisogni eventuali comandato di riserva in stazione, senza eseguire il lavoro di cui al precedente paragrafo *c*).

Art. 88.

Indennità di percorrenza.

Salvo le eccezioni previste dai successivi articoli del presente capitolo, l'indennità di percorrenza è corrisposta in ragione dei chilometri complessivamente percorsi durante il mese da ogni agente in servizio ai treni.

Nelle indicazioni dei chilometri percorsi per ogni viaggio le frazioni di chilometro superiori a 500 metri sono computate per un chilometro, quelle inferiori si trascurano.

Art. 89.

Indennità di pernottazione.

L'indennità di pernottazione è data quando gli agenti restano per servizio fuori di residenza dalla mezzanotte alle 5, queste ore

comprese, ovvero quando vi arrivano o ne partono in ora cadente in detto intervallo di tempo.

La liquidazione è fatta in base all'orario normale dei treni, senza riguardo agli eventuali ritardi.

Per tener conto però del servizio prestato nelle operazioni accessorie, l'ora di partenza e l'ora di arrivo, agli effetti del computo della pernottazione, si considerano rispettivamente anticipata e posticipata, rispetto all'orario, di quantità eguali a quelle indicate nel comma *b*) dell'art. 87.

Non sono ammesse due indennità di pernottazione per il periodo dalla mezzanotte alle 5 di uno stesso giorno.

Art. 90.

Viaggi senza servizio.

Le indennità per ora di lavoro, di percorrenza e di pernottazione sono corrisposte anche per i viaggi che l'agente effettua senza prestare servizio attivo allo scopo di recarsi altrove ad assumere le proprie funzioni ad un treno o di ritornare in residenza dopo compiuto un servizio di scorta.

In questo caso però non è computato a nessun effetto il tempo stabilito dal paragrafo *b*) dell'articolo 87 per le operazioni accessorie.

Art. 91.

Cumulo di funzioni.

Per la scorta dei *treni ordinari*, per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il capo conduttore o funzionante come tale deve disimpegnare, oltre alle proprie, anche le attribuzioni di conduttore e quando il cumulo di queste funzioni sia considerato tale dall'Amministrazione da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto alla sola funzione di capo conduttore, sono corrisposte all'agente, in più delle indennità di percorrenza e per ora di lavoro per le funzioni di capo conduttore, anche quelle per le funzioni di conduttore.

Gli agenti di cui sopra ricevono in ogni caso soltanto l'indennità di pernottazione corrispondente alla qualifica di capo conduttore.

Art. 92.

Trasferte.

Il personale dei treni riceve il trattamento di trasferta nei casi previsti dal capitolo II.

Esso, se considerato in trasferta e se percepisce la relativa indennità, non ha titolo agli assegni di percorrenza e per ora di lavoro di cui all'art. 86 del presente capitolo:

a) quando viaggia in treno senza prestare servizio per recarsi in missione o per ritornare in residenza a missione compiuta;

b) quando viaggia in servizio ai treni spartineve e ai treni materiali sui *tratti di lavoro*.

Delle due indennità di pernottazione a cui può avere titolo, quella stabilita dall'art. 89 del presente capitolo e quella inerente alla trasferta di cui al capitolo II, è corrisposta al personale dei treni in trasferta soltanto la più favorevole.

Art. 93.

Treni materiali.

Al personale dei treni in servizio ai treni materiali può essere corrisposto, oltre le indennità di trasferta, anche un premio per ogni ora di lavoro, dopo le prime quattro di ciascuna giornata, nella misura:

di lire 0.20 al capo conduttore e

di lire 0.17 ad ogni altro agente addetto ai freni;

quando, a giudizio dell'Amministrazione, egli abbia con particolare impegno e diligenza contribuito ad aumentare l'effetto utile dei treni stessi.

Art. 94.

Indennità per gallerie di montagna.

È concessa apposita indennità, detta indennità per gallerie di montagna, al personale addetto normalmente alla scorta dei treni transitanti sui tratti indicati nella tabella alleg. *A*, la quale stabilisce anche la misura dei compensi.

Per deliberazione del Comitato d'amministrazione l'indennità per gallerie di montagna potrà essere concessa anche per altri tratti di linea per i quali l'aumento di traffico o le mutate condizioni di aereazione delle gallerie avessero in seguito a giustificare simile trattamento.

Analogamente l'indennità per gallerie di montagna potrà essere diminuita o soppressa quando, per il personale che vi presta servizio, avessero a diminuire o a cessare per qualsiasi causa i disagi dai quali il conferimento della indennità è determinato.

Art. 95.

Servizio sui piani inclinati e sulle linee secondarie.

Al complesso delle indennità per ora di lavoro, di percorrenza, di pernottazione e per gallerie di montagna è fissato un limite minimo individuale mensile:

a) di L. 45 per i capi frenatori, guardafreni e frenatori addetti in permanenza al servizio dei treni sui piani inclinati;

b) di L. 50 per i capi conduttori;

di L. 45 per i conduttori e capi frenatori;

di L. 40 per i guardafreni;

di L. 35 per i frenatori

destinati a prestare servizio in permanenza su linee secondarie percorse da un numero limitato di treni.

I tratti di linea cui la presente disposizione è applicabile saranno indicati dalla Direzione generale.

I minimi assegni suindicati saranno ridotti, in caso di assenza dal servizio, ad un importo proporzionale al numero dei giorni di effettiva presenza in servizio e dei giorni di riposo periodico prescritto dal R. decreto 7 novembre 1902, n. 477.

Art. 96.

Agenti addetti esclusivamente al servizio dei treni locali fra stazioni della medesima località.

Agli agenti del personale dei treni addetti esclusivamente al servizio dei treni locali fra le stazioni della medesima località, o considerate come tali, in luogo delle indennità di cui all'art. 1, si corrisponde, proporzionalmente alle giornate di presenza in servizio e a quelle di riposo prescritto, un compenso pari alla media dell'importo mensile delle indennità di percorrenze, per ore di lavoro e di pernottazione liquidate agli agenti di pari qualifica dello stesso loro deposito addetti al servizio degli altri turni.

La media sarà stabilita trascurando le competenze degli agenti con assenze maggiori di 10 giorni nel mese.

Art. 97.

Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.

Se, per il carico, per lo scarico, per il trasbordo e per il riordino delle merci da eseguirsi durante il viaggio nei carri misti l'Amministrazione crede di istituire apposite squadre fisse di personale, gli agenti che ne fanno parte e attendono a tale lavoro ricevono, a seconda della loro qualifica, le indennità di percorrenza e di pernottazione fissati dall'art. 86 ed un'indennità per le ore di lavoro (computate a norma dell'art. 87) commisurata, invece che sulla base indicata nel predetto art. 86 su quello di:

lire 0.25 per i capi conduttori;
lire 0.23 per i conduttori;
lire 0.23 per i capi frenatori;
lire 0.20 per i guardafreni;
lire 0.16 per i frenatori.

Ai manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre fisse si corrispondono, in luogo delle indennità di trasferta, gli assegni stabiliti per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Per i viaggi fuori servizio di cui all'art. 90, si corrispondono le indennità ivi indicate invece di quelle di cui il presente articolo.

Il personale non compreso nella squadra fissa, ma che viaggia col treno da questa servito, percepisce gli ordinari assegni che gli spettano.

Art. 98.

Funzioni superiori al grado.

Gli agenti del personale dei treni i quali sono incaricati di esercitare permanentemente le funzioni di capo conduttore, di conduttore, di capo frenatore, avendo qualifica di grado inferiore, ricevono tutte le indennità dovute alla funzione esercitata in base alle disposizioni del presente capitolo.

Quelli che sono comandati alle funzioni stesse solo temporaneamente ricevono le indennità inerenti alla funzione per i soli viaggi compiuti in servizio di scorta ai treni, compresi i periodi per le operazioni accessorie ed esclusi quelli di pernottazione passati senza prestar servizio nelle funzioni superiori, quelli di riserva e quelli di viaggio fuori servizio.

I frenatori che funzionano da guardafreni percepiscono le indennità inerenti alla loro qualifica.

Ai capi conduttori comandati a sostituire temporaneamente i controllori viaggianti, invece degli assegni di cui all'art. 86 è data, per tutto il tempo che dura la sostituzione, l'indennità di trasferta relativa alla loro qualifica.

Art. 99.

Agenti distolti dalla scorta dei treni.

Agli agenti, che, per esigenze di servizio, sono provvisoriamente distolti dallo scortare i treni ed assegnati ad altre funzioni nella loro residenza, è dato, per le giornate di loro presenza in servizio in queste funzioni, un compenso uguale a due terzi del medio ammontare mensile delle indennità di percorrenza, per ora di lavoro e di pernottazione liquidate agli agenti di pari qualifica del loro stesso deposito.

L'ammontare medio delle indennità è computato trascurando le competenze degli agenti che nel mese furono assenti dal servizio più di dieci giorni.

Analogo trattamento è fatto agli agenti del personale dei treni occupati in lavori di scritturazione nei depositi fino a quando conservano una delle qualifiche proprie di questo personale.

Quando occorra ridestinare, anche solo temporaneamente, al servizio dei treni gli agenti che ne erano stati distolti, si corrispondono loro, invece delle medie competenze di cui sopra, le indennità stabilite dall'articolo 86 in relazione alla durata del servizio nelle normali loro attribuzioni.

Art. 100.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni.

Ai capi stazione, agli applicati, agli aiutanti applicati ed agli altri agenti in genere delle stazioni, che eventualmente assumono le funzioni di capo conduttore o di conduttore e ricevono per tali missioni fuori di residenza l'indennità di trasferta, non sono contemporaneamente corrisposti anche gli assegni stabiliti dal presente capitolo per le funzioni che disimpegnano.

Quante volte l'assenza risulti inferiore al minimo di tempo stabilito per assegnare la trasferta, è corrisposto lire una agli agenti che disimpegnano le attribuzioni di capo conduttore e L. 0.80 a quelli che prestano servizio da conduttore, qualunque sia la qualifica che rivestono.

Agli agenti delle stazioni che prestano servizio in sussidio ai freni sono corrisposti, nella medesima misura e con le stesse norme di che al presente capitolo, le indennità varie stabilite per i frenatori.

Agli agenti delle stazioni comandati alla scorta delle locomotive isolate potranno essere, per deliberazione del Comitato d'amministrazione, assegnati appositi compensi fissi quando il servizio si ripeta con continuità e la durata delle loro assenze nella giornata sia tale da non dare diritto alla indennità di trasferta.

Art. 101.

Capi conduttori principali.

I capi conduttori principali titolari di depositi di personale dei treni, per i viaggi che sono tenuti a compiere nella circoscrizione dei loro depositi a scopo di sorveglianza o di istruzione degli agenti dipendenti o per altri incarichi che fossero loro affidati, ricevono, in luogo delle indennità di trasferta, compensi fissi mensili commisurati alla importanza che ha il deposito per numero di agenti, per genere e frequenza di treni, per difficoltà di locali, ecc.

Tali compensi sono di tre categorie e sono fissati in:

lire 100 per la 1ª categoria;
lire 85 per la 2ª categoria;
lire 75 per la 3ª categoria.

Essi sono ridotti di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio.

Se un deposito, oltre il capo conduttore principale dirigente, ha un altro o altri capi conduttori principali suoi coadiutori, ciascuno di questi riceve un compenso, che sarà determinato dal direttore generale in misura non superiore a 8|10 di quello stabilito per il dirigente.

La classificazione dei depositi, agli effetti della assegnazione dei compensi delle tre categorie, sarà approvata dal direttore generale.

Per garantire l'efficacia della sorveglianza cui i capi conduttori principali sono tenuti, sarà fissato un minimo di viaggi o di chilometri che ognuno di tali agenti dovrà compiere nel mese onde aver diritto all'assegno integrale suddetto, il quale, in caso che i minimi stabiliti non siano raggiunti e non ne sia data giustificazione sufficiente, sarà proporzionalmente ridotto.

All'agente che sostituisce un capo conduttore principale si dà il compenso che sarebbe a questo stato corrisposto durante il tempo in cui avviene la sostituzione.

Art. 102.

Ai capi conduttori principali alla cui dirigenza sono sottoposti, oltre il deposito della propria sede anche depositi di altre sedi privi di capo conduttore principale o considerati, a giudizio del direttore generale, di qualche importanza, è concesso collettivamente un assegno di 20 lire addizionali a quelli di cui l'articolo precedente, ripartibile fra il dirigente e i coadiutori del deposito principale nel medesimo rapporto degli assegni fissi di cui godono e riducibile, per giornate di assenza e per i minimi non raggiunti di percorso e di viaggi, nella stessa misura di cui l'assegno fisso principale.

Art. 103.

Agenti addetti a lavori di scritturazione presso i depositi.

Agli agenti delle stazioni destinati presso i depositi di personale dei treni per lavori di scritturazione è accordato un compenso di L. 1 al giorno, in ragione delle giornate di presenza o di servizio effettivo in tali funzioni.

Art. 104.

Controllori viaggianti.

I controllori viaggianti, nei viaggi che eseguiscono per l'adem-

pimento del loro servizio nella circoscrizione delle linee affidate alla loro sorveglianza, ricevono il trattamento di trasferta di cui alla tabella *B* annessa al Cap. II, con le norme in esso capitolo precisato.

Art. 105.

Disposizioni transitorie.

Ai capi conduttori di nomina ex Alta Italia provenienti dalla ex rete Adriatica si continua a corrispondere un assegno mensile di L. 8 liquidato in base alle giornate di servizio effettivamente prestato.

Ai frenatori di nomina ex Alta Italia provenienti dalla ex rete Adriatica gli assegni di percorrenza e di pernottazione sono liquidati in base a quanto è stabilito dall'art. 86 per i guardafreni.

Art. 106.

Agli agenti che, con le qualifiche di capo conduttore, conduttore, capo frenatore, guardafreni e frenatore, appartenevano al 31 dicembre 1905 ai depositi incaricati di provvedere alla scorta dei treni merci (ordinari e facoltativi), e dei treni ghiaia transitanti nella galleria del Fréjus, sono transitoriamente conservate per tale servizio, in luogo delle indennità di galleria di cui l'annessa tabella *A*, quelle che prima godevano, e cioè per ogni km. percorso nella galleria del Fréjus:

L. 0.055 ai capi conduttori, ai conduttori e ai capi frenatori;

L. 0.040 ai guardafreni e ai frenatori;

computandosi, agli effetti della liquidazione, il percorso di:

km. 7 dall'imbocco francese al km. 7 della galleria;

km. 14 dall'imbocco allo sbocco della galleria.

Tale concessione è loro conservata fino a quando resteranno addetti con la qualifica posseduta al 31 dicembre 1905, al deposito cui appartenevano, e si verificheranno le condizioni per le quali agli altri agenti del personale dei treni sono concesse le indennità normali fissate dalla citata tabella *A*, per la linea Bussoleno-Modane.

Cambiando essi qualifica o mutandosi, per qualsiasi causa, le predette indennità normali, come pure nel caso che tali agenti, traslocati altrove, ritornino poi al servizio dei treni merci e dei treni ghiaia della linea Bussoleno-Modane, cesserà per loro il diritto al trattamento eccezionale di cui sopra e sarà loro usato quello normale.

PARTE II. — **Personale viaggiante delle linee esercitate a trazione elettrica.**

Art. 107.

In via provvisoria e salvo le definitive disposizioni che potranno essere date in seguito, si corrispondono agli agenti che vi sono addetti le indennità ed i premi indicati nei seguenti articoli.

Art. 108.

Linee Varesine.

I guidatori dirigenti di treni elettrici, per i viaggi che compiono sulle linee Varesine, in servizio di guidatore, o in funzione di capo conduttore di treno elettrico, ricevono una indennità di percorrenza eguale a L. 1 per ogni 100 km. di percorso e liquidata colle medesime norme di cui all'art. 88 del presente capitolo.

Per ogni pernottazione, computata a forma dell'art. 89, detti agenti ricevono una indennità pari a L. 1.40.

Tali indennità sono concesse anche per i viaggi che l'agente effettua senza prestare servizio allo scopo di recarsi altrove ad assumere le proprie funzioni ad un treno elettrico o di ritornare in residenza a servizio compiuto.

Gli agenti che, pure non avendo la qualifica di guidatore dirigente di treno elettrico, sono incaricati di disimpegnare alternativamente le funzioni di guidatore o di capo conduttore o quella sola di guidatore, ricevono le indennità di percorrenza e di pernottazione di cui sopra.

Art. 109.

Gli agenti che dirigono i depositi del personale viaggiante addetto al servizio elettrico delle linee Varesine, ricevono compensi fissi, che saranno determinati dal Comitato d'amministrazione in analogia a quanto è stabilito dagli articoli 101 e 102 del presente capitolo.

Agli agenti addetti a lavori di scritturazione presso i depositi di questo personale sarà usato il medesimo trattamento stabilito dagli articoli 99 e 103 per quelli dei depositi di personale dei treni.

Art. 110.

Linee Valtellinesi.

Ai macchinisti di treni elettrici che prestano servizio sulle linee Valtellinesi è concessa, con le norme di cui l'art. 88 del presente capitolo, una indennità di percorrenza di L. 0.90 per ogni 100 km. di percorso effettuato, in servizio di condotta del treno, o in funzioni di capo conduttore.

Essi, per ogni pernottazione, computata a forma dell'art. 89, ricevono inoltre una indennità di L. 1.40.

Tali indennità sono corrisposte anche per i viaggi che l'agente effettua senza prestare servizio attivo allo scopo di recarsi altrove ad assumere servizio o di ritornarne a servizio compiuto.

Analogo trattamento è usato agli agenti che, pure non avendo la qualifica di macchinista di treno elettrico, ne disimpegnano le funzioni.

Art. 111.

Ai macchinisti dei treni elettrici che prestano servizio sulle linee Valtellinesi o agli altri agenti che ne disimpegnano le funzioni è inoltre corrisposto un premio per regolarità di servizio, quando l'automotrice o la locomotiva elettrica da essi condotta compie, in servizio a treni o in manovra, un percorso di 100 chilometri senza subire guasti imputabili all'agente che la guida. Tale premio è dato nella misura di L. 1 per ogni 100 chilometri di percorso fatto con automotrice e di L. 3 per ogni percorso fatto con locomotiva elettrica.

Sul premio mensile per regolarità di servizio è fatta, per ogni guasto alla automotrice o alla locomotiva elettrica imputabile all'agente che l'ha condotta, la trattenuta di L. 5 senza pregiudizio delle misure disciplinari previste dal regolamento.

L'ammontare della somma che, dedotte le trattenute per guasti, può essere corrisposta all'agente a titolo di premio per regolarità di servizio, non può superare le L. 45 mensili.

Art. 112.

Ai Macchinisti dei treni elettrici che, in servizio a treni merci, eseguiscono manovre nelle stazioni, sono corrisposti il premio di percorrenza e quello per regolarità di servizio ragguagliando ogni ora di manovra a sei chilometri di percorrenza.

Art. 113.

Agli agenti che dirigono i depositi dei locomotori elettrici e le rimesse cui questi fanno capo dopo compiuto il servizio dei treni, è accordato un premio mensile la cui entità è determinata in relazione all'importanza dei depositi e delle rimesse cui sovraintendono e all'ammontare complessivo delle indennità e dei premi liquidati nel mese ai macchinisti di treni elettrici da essi dipendenti. I coefficienti che servono a questa determinazione sono stabiliti dal direttore generale.

Il premio per il titolare di deposito con dotazione di locomotori elettrici non può eccedere le L. 120 mensili; quelli degli agenti che lo coadiuvano nella dirigenza del deposito non possono eccedere gli otto decimi del premio che a lui spetta.

I premî, infine, degli agenti preposti alla dirigenza delle rimesse possono raggiungere al massimo il premio dato agli agenti

che coadiuvano il titolare del deposito con dotazione di locomotori elettrici nella giurisdizione del quale essi si trovano.

I premî di cui sopra sono corrisposti in ragione delle giornate di effettivo servizio dato nelle funzioni cui i premî stessi si riferiscono.

Per ogni guasto di automotrici o di locomotive elettriche imputabili ai dirigenti, è fatta una ritenuta non inferiore a L. 5 sul premio loro spettante, e ciò senza pregiudizio delle misure disciplinari del caso.

L'ammontare della ritenuta è ripartito fra i vari dirigenti in ragione delle rispettive quote di premio, se diversi sono i responsabili.

Art. 114.

Trasferte.

Il personale viaggiante addetto alla trazione elettrica sia sulle linee Varesine che sulle Valtellinesi riceve il trattamento di trasferta nei casi previsti dal capitolo II per il personale dei treni e di macchina.

Esso, se considerato in trasferta o se percepisce la relativa indennità, non ha titolo alle altre indennità e ai premî stabiliti dal presente capitolo:

a) quando viaggia in treno per recarsi in missione o per ritornare in residenza a missione compiuta;

b) quando accompagna automotrici o locomotive elettriche inattive;

c) quando sulle automotrici o sulle locomotive elettriche presta servizio da pilota al personale non pratico delle linee e quando viaggia come secondo per istruzione nella condotta del locomotore.

Delle due indennità di pernottazione, quella di cui gli articoli 108 e 110 e quella inerente alla trasferta di cui al capitolo II, è corrisposta all'agente soltanto la più favorevole.

Allegato **A**.

Tratti di linea per i quali si concede ad agenti del personale dei treni l'indennità per gallerie di montagna.

(Art. 94 - Cap. IV)

Tratti di linea e direzione		Indennità per ogni corsa al	
da	a	Capo frenatore	Frenatore
Modane	Bardonecchia	0.60	0.40
Bardonecchia.	Modane	0.60	0.40
Id.	Km. 1 (1)	0.15	0.10
Modane	Km. 7 (1)	0.60	0.40
Bussoleno	Salbertrand	0.20	0.12
Savona	Ferrania	0 25	0.15
Pontedecimo	Busalla	0.25	0.15
Sampierdarena (via Mignanogo).	Ronco.	0 25	0.15
Pistoia	Pracchia	0.50	0.30
Borgo San Lorenzo . . .	Galleria Appennino . .	0.20	0.12
Marradi	Crespino	0.20	0.12

(1) Sulla locomotiva di spinta.

CAPITOLO V.

Alloggi e pro-alloggi.

Art. 115.

Alloggio gratuito.

Il personale rivestito delle qualifiche in appresso indicate e che esercita le funzioni ad esse inerenti o quelle che, per taluno qualifiche, sono specificate è tenuto ad alloggiare nei fabbricati che l'Amministrazione mette a sua disposizione ovvero, in mancanza di questi, a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio; in corrispettivo di che, esso ha diritto all'alloggio gratuito o, se non è possibile dargli alloggio nei fabbricati dell'Amministrazione, ad un compenso pecuniario sotto forma di pro-alloggio.

Hanno tali obblighi e tali diritti:

i capi stazione principali;

i capi stazione di 1°, 2°, 3° e 4° grado;

i capi fermata di 1° e 2° grado;

gli applicati, gli impiegati e gli aiutanti applicati delle stazioni addetti al servizio del movimento, compresi quelli di scorta in numero non superiore al fabbisogno;

i capi deviatori;

i capi squadra deviatori;

i deviatori (del movimento);

i manovali addetti ai posti di blocco;

i capi deposito di 1°, 2° e 3° grado;

i sotto capi deposito;

i sorveglianti della linea;

i capi squadra cantonieri;

i guardiani;

i guardiani-cantonieri;

i cantonieri;

le guardabarriere (donne) anche se avventizie appartenenti a famiglie nelle quali non siano agenti aventi l'alloggio gratuito o il pro-alloggio;

i guardabarriere (uomini);

gli agenti addetti ai ventilatori delle gallerie.

Art. 116.

Agenti incaricati di disimpegnare permanentemente funzioni per le quali è ammesso l'alloggio gratuito od il proalloggio.

Gli agenti incaricati con regolare autorizzazione di disimpegnare permanentemente funzioni che sono inerenti alle qualifiche di cui all'articolo precedente o quali sono in esso specificate, hanno diritto all'alloggio gratuito, a norma dell'articolo stesso od al pro-alloggio stabilito dall'art. 118 a cominciare dal giorno in cui sono destinati in modo permanente a dette funzioni.

Art. 117.

Concessioni speciali di alloggio gratuito.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto al personale di cui agli articoli precedenti, può essere concesso l'alloggio gratuito ai seguenti agenti, per i quali non è però ammesso il diritto al pro-alloggio in caso che non sia fatta la concessione dell'alloggio in natura:

a) ai capi manovra, ai capi squadra manovratori, ai manovratori;

b) ai cantonieri avventizi, di cui al comma 1° dell'art. 2 del regolamento del personale;

c) ai fuochisti conduttori di motori a vapore dei rifornitori d'acqua per le locomotive;

d) a quegli altri agenti, che l'Amministrazione giudicasse conveniente di far abitare nelle vicinanze del luogo ove prestano servizio.

Art. 118.

Pro-alloggio.

Quando, per mancanza di locali o per altro circostanze, non si renda possibile di dare alloggio gratuito nei fabbricati dell'Amministrazione al personale indicato negli articoli 115 e 116 ed esso se lo sia procurato a proprie spese nelle vicinanze del luogo ove presta servizio, come è stabilito dall'art. 115, l'Amministrazione corrisponde a titolo di pro-alloggio le seguenti indennità mensili pagabili posticipatamente insieme allo stipendio od alla paga:

Capi stazione principali e capi stazione di 1° grado, L. 50.

Capi stazione di 2° grado, L. 40.

Capi stazione di 3° grado, L. 30.

Capi stazione di 4° grado e capi fermata di 1° grado, L. 25.

Capi fermata di 2° grado, L. 20.

Applicati delle stazioni addetti al servizio del movimento, L. 15.

Impiegati id. id., L. 15.

Aiutanti applicati, id. id., L. 10.

Capi deviatori o capi squadra deviatori, L. 8.

Deviatori (del movimento) e manovali addetti ai posti di blocco, L. 5.

Capi deposito di 1° grado, L. 50.

Capi deposito di 2° grado e sottocapi deposito, L. 40.

Capi deposito di 3° grado, L. 30.

Agenti addetti ai ventilatori delle gallerie, L. 10.

Sorveglianti della linea, L. 15.

Capi squadra cantonieri, L. 8.

Guardiani, guardiani-cantonieri, cantonieri e guarda-barriere (uomini), L. 5.

Guardabarriere (donne) anche se avventizie appartenenti a famiglie nelle quali non siano agenti aventi l'alloggio gratuito o il pro-alloggio, L. 5.

Art. 119.

Perdono il diritto al pro-alloggio gli agenti i quali, anzichè accettare l'abitazione loro assegnata nei fabbricati dell'Amministrazione, si recano ad alloggiare altrove, anche con autorizzazione, e quelli che, senza motivi ritenuti dall'Amministrazione giustificati, abitano lontano dal luogo ove debbono prestare servizio ordinariamente.

Art. 120.

Indennità per insufficienza di alloggio.

Agli agenti, di cui all'art. 115, ai quali sono assegnati alloggi riconosciuti dall'Amministrazione insufficienti per le loro famiglie, cosicchè essi siano costretti, a complemento dei rispettivi bisogni, di affittare a proprie spese locali in fabbricati non appartenenti all'Amministrazione, può essere concessa, oltre l'alloggio gratuito, una indennità mensile che, in nessun caso, può essere maggiore di L. 15.

Art. 121.

Indennità addizionali d'alloggio.

In casi affatto eccezionali il Comitato d'amministrazione può concedere, in aggiunta al proalloggio di cui l'art. 118, indennità addizionali ad agenti pei quali l'indennità normale fosse riconosciuta insufficiente.

Art. 122.

Indennità per temporaneo sgombro parziale o completo dell'alloggio in fabbricati dell'Amministrazione.

Agli agenti i quali, in occasione di restauri, di ampliamenti o di altri lavori ai fabbricati dell'Amministrazione in cui tengono alloggio gratuito, sono costretti ad abbandonare o completamente o in parte l'alloggio occupato o a procurarsene altrove, è corrisposto, per tutto il tempo in cui durano tali condizioni e in più delle indennità di trasloco previste dalle speciali norme:

a) il proalloggio di cui all'art. 118, se tutto l'alloggio occupato è stato dall'agente abbandonato e se egli ha avuto modo di trovarne un altro nella medesima residenza; se invece, per accertata impossibilità di trovare altro alloggio nella medesima residenza, l'agente abbia dovuto mandare altrove la famiglia, il direttore generale stabilirà di volta in volta il compenso che dovrà essergli corrisposto;

b) una parte del proalloggio, in misura da definirsi di volta in volta dal direttore generale, se l'agente ha dovuto abbandonare una parte soltanto degli ambienti da lui occupati e provvedersene altri fuori dei fabbricati dell'Amministrazione.

Art. 123.

Agenti assenti dal servizio.

È mantenuto il diritto all'alloggio gratuito o al proalloggio, di cui agli articoli 115 e 118, nei casi:

a) di congedo straordinario, fino a tre mesi;

b) di malattia, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga ovvero il sussidio di malattia da parte degli istituti di previdenza, rimanendo perciò inteso che tale diritto cessa col cessare dello stipendio o della paga o del sussidio;

c) di sospensione punitiva, riserbandosi al direttore generale di decidere di volta in volta nei casi di sospensione preventiva;

d) di aspettativa per ragioni di salute. In questi casi il proalloggio è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la paga; se invece l'agente fruiva dell'alloggio gratuito, può, in via eccezionale, essergli concesso di mantenerne l'uso, solamente se le esigenze del servizio lo consentono e se egli ne pagherà una pigione pari alla differenza fra il rapporto di cui sopra e l'intero ammontare del pro-alloggio.

Nei casi invece di aspettativa per ragioni private e di congedo straordinario oltre i tre mesi, non si corrisponde all'agente il pro-alloggio, nè si concede l'uso gratuito dell'alloggio; quando si possa eccezionalmente permettergli di continuare a rimanere nell'alloggio occupato, l'agente dovrà pagarne la pigione che sarà fissata dall'Amministrazione.

Art. 124.

Agenti cambiati di funzioni.

Gli agenti che hanno diritto all'alloggio o al pro-alloggio, quando sono destinati a funzioni per le quali la concessione non è ammessa, continuano a fruirne per un periodo di tre mesi successivo al cambiamento di funzioni, semprechè in tale occasione non abbiano conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Art. 125.

Facoltà di disporre dei locali concessi gratuitamente od a pagamento.

Le concessioni, di cui agli articoli 115 e 117, non vincolano per un periodo qualsiasi l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di disporre in ogni tempo dei locali concessi gratuitamente al personale, senza obbligo di corrispondere indennizzo di sorta, salvo il pro-alloggio, se compete, e l'adozione di quegli altri provvedimenti che, in casi eccezionali, il Comitato d'amministrazione credesse di prendere.

Art. 126.

Orti e giardini - Illuminazione e riscaldamento.

La concessione dell'alloggio gratuito non dà alcun diritto al-

l'uso degli orti e dei giardini che fossero annessi ai fabbricati, a meno che nel verbale di consegna non sia diversamente dichiarato; non dà neppure diritto alla illuminazione ed al riscaldamento gratuiti con materiali dell'Amministrazione.

Art. 127.

Tasse sul valore locativo.

I concessionari di alloggi negli stabili dell'Amministrazione devono provvedere direttamente al pagamento delle tasse sul valore locativo.

Quando la tassa sul valore locativo degli alloggi sia imposta direttamente all' Amministrazione, essa, conformemente al diritto accordatole dalla legge, se ne rivale sui concessionari.

Art. 128.

Istruzioni per l'applicazione.

Con apposite istruzioni da emanarsi dal direttore generale saranno disciplinate tutte le modalità che possono avere relazione alla concessione, alla consegna o all'uso degli alloggi dati gratuitamente al personale.

Art. 129.

Disposizioni transitorie.

In quelle località di malaria appartenenti alle linee della cessata rete Mediterranea dalle quali, secondo le disposizioni transitorie del capitolo VI, l'Amministrazione concede, al personale che vi risiede, di trasportare durante il periodo estivo la propria abitazione a paesi vicini di aria migliore, è corrisposta agli agenti che hanno diritto all'alloggio gratuito o al pro-alloggio, e fino a quando la concessione di cui sopra è conservata, una indennità, detta di « estatatura », la quale è data in proporzione del tempo che dura la lontananza dall'ordinaria dimora ed in misura pari a quella del pro-alloggio di cui all'art. 118, sia a coloro che godono dell'alloggio gratuito, sia a quelli che hanno il pro-alloggio.

Agli agenti che godono della indennità di estatatura, ai quali l'Amministrazione permetta di recarsi giornalmente nella temporanea abitazione estiva, e che, per ciò fare, si trovano nella necessità d'incontrare spese di trasporto, è conservata, in via transitoria e fino a quando si conceda l'indennità di estatatura per la località, l'indennità detta di « cavalcatura », la cui misura, secondo le distanze e le condizioni stradali, sarà fissata dal direttore generale fra L. 0.50 e L. 1.30 per ogni giorno di effettivo servizio prestato.

Art. 130.

Gli agenti rivestiti delle qualifiche alle quali le disposizioni regolamentari delle cessate Amministrazioni riconoscevano tassativamente il diritto all'alloggio o al pro-alloggio e non considerati negli articoli 115 e 118 del presente capitolo:

a) conserveranno per tre anni l'uso gratuito dell'alloggio che occupano, a meno che nel frattempo non siano traslocati o debbano per necessità di servizio abbandonare l'alloggio, nel qual caso cesserà per loro il diritto di cui fruiscono transitoriamente senza per altro acquistar titolo al pro-alloggio; allo scadere dei tre anni l'alloggio, se non sarà altrimenti utilizzato, potrà essere lasciato ancora in uso all'agente che lo teneva, ma soltanto dietro pagamento dell'affitto che sarà dall'Amministrazione stabilito;

b) conserveranno il pro-alloggio a titolo di assegno personale che sarà, a norma del regolamento, compenetrato negli aumenti di stipendio o di paga; qualora lo stipendio o la paga avessero raggiunto il massimo, la corresponsione del pro-alloggio cesserà dopo tre anni dall'attuazione del presente regolamento.

Gli agenti che per le disposizioni del presente capitolo dovessero ricevere una indennità d'alloggio inferiore a quella che attualmente percepiscono in base alle tassative disposizioni dei regolamenti delle cessate Amministrazioni riceveranno la differenza fra la precedente e la nuova indennità a titolo di assegno personale da compenetrare nei successivi aumenti di stipendio o di paga.

La concessione di cui sub *b*) riguarda anche gli uscieri, gli inservienti ed i manovali già addetti alla Direzione generale della Rete Adriatica i quali al 31 dicembre 1905 fruivano, a titolo di pro-alloggio, dei compensi semestrali seguenti:

Uscieri ed inservienti	L. 150
Manovali	» 75

CAPITOLO VI.

Indennità di malaria.

Art. 131.

Agli agenti che risiedono e prestano servizio nelle località malariche indicate con apposito elenco dall'Amministrazione, è corrisposto, a titolo d'indennità di malaria, un compenso giornaliero nella misura e con le norme stabilite nel presente capitolo.

Non compete indennità di malaria agli agenti avventizi.

Art. 132.

Categorie di personale.

Gli agenti, ai quali si corrisponde l'indennità di malaria, sono quelli provvisti di stipendio non superiore a L. 3000 o di paga non superiore a L. 8.50 e sono ripartiti nelle seguenti tre categorie:

Categoria *A*.

Ispettori	Capi deposito di 2° grado
Cassieri di 2° grado	Capi tecnici di 2° grado
Allievi ispettori	Capi conduttori principali di 1° grado
Capi magazz. di 1° grado	Capi stazione di 2° grado
Capi ufficio	
Sotto cassieri	Capi telegrafisti di 1° grado
Sotto ispettori	Capi deposito di 3° grado
Capi deposito di 1° grado	Capi tecnici di 3° grado
Capi tecnici di 1° grado	Capi conduttori principali di 2° grado
Capi stazione di 1° grado	Capi stazione di 3° grado
Applicati tecnici principali	Capi tecnici d'officina telegrafica
Capi disegnatori	
Capi magazzino di 2° grado	Capi telegrafisti di 2° grado
Sotto capi ufficio	Applicati
Controllori di 1° grado	Disegnatori
Segretari amministrativi	Assistenti dei lavori
Segretari di ragioneria	Capi stazione di 4° grado
Applicati principali	Capi fermata di 1° grado
Applicati tecnici	Controllori viaggianti
Capi gestione	Aiutanti applicati
Controllori di 2° grado	Aiutanti disegnatori
Disegnatori principali	Sorveglianti della linea
Sotto capi magazzino	Capi fermata di 2° grado

Controllori di cassa	Contabili
Controllori del materiale	Impiegati
Capi sezione amministrativi	Commessi d'officina
Capi d'arte di officina di manutenzione	Capi sorveglianti
Capi gestione di 2° grado	Gerenti
Controllori viaggianti speciali	Scrivani
Sotto capi deposito	
Sotto capi officina	
Assistenti tecnici	

Categoria *B.*

Capi uscieri
Sorveglianti dei magazzini
Capi squadra operai
Sotto capi squadra operai
Capi verificatori
Capi deviatori
Capi manovra
Guarda magazzini
Uscieri
Capi squadra accenditori e manovali
Capi squadra guardiani di officina
Capi squadra cantonieri
Capi squadra manovratori
Capi squadra deviatori
Capi squadra alle merci
Guardie di stazione
Capi squadra dei magazzini
Capi squadra manovali di officina
Macchinisti
Macchinisti di treni elettrici
Capi conduttori
Conduttori
Guardafreni
Capi frenatori
Guidatori dirigenti di treni elettrici

Capi d'arte
Guarda deposito
Sorveglianti tecnici
Sorveglianti del telegrafo
Assistenti
Assistenti alle merci
Elettricisti
Fattorini
Guarda merci
Capi portieri
Capi squadra tecnici
Allievi conduttori
Capi squadra operai di manutenzione

Categoria *C.*

Verificatori
Accenditori
Portieri
Guarda portoni
Operai di 1ª classe
Operai di 2ª classe
Aiutanti operai
Fuochisti conduttori di motori a vapore
Fuochisti di caldaie a vapore
Deviatori
Manovratori
Guardiani d'officina
Manovratori d'officina
Operai di 3ª classe
Guardiani cantonieri
Capi squadra manovali
Manovali
Manovali d'officina
Guardiani
Untori
Cantonieri
Fuochisti
Frenatori

Fuochisti accudienti locomotive
Operai meccanici
Operai lumai
Lumai
Macchinisti d'officina
Inservienti
Guardafili
Illuminatori lampisti
Accudienti ai forni
Pulitori
Fuochisti d'officina
Guardabarriere (uomini)
Allievi fuochisti
Stampatori biglietti

Art. 133.

Zone di malaria.

Le località malariche della Rete, per le quali l'Amministrazione corrisponde ai suoi agenti l'indennità, sono classificate in tre zone per ordine decrescente d'intensità della malaria.

All'attuazione del presente regolamento l'Amministrazione pubblicherà una prima classificazione delle linee in malaria per le quali la concessione dell'indennità si vuole provvisoriamente mantenuta con o senza variazione nell'assegnazione della zona. In seguito il direttore generale, tenendo per base i dati sanitari relativi a ciascuna località, pubblicherà la classificazione definitiva, la quale potrà poi essere da lui comunque variata quando mutino le condizioni sanitarie dei luoghi. In quest'ultimo caso sono corrisposte agli agenti le indennità dovute a norma della nuova classificazione da quando essa è stabilita.

Art. 134.

Misura delle indennità.

L'ammontare della indennità giornaliera di malaria per ciascuna zona, stagione e categoria di personale è quale risulta dalla seguente tabella:

CATEGORIA	Stagione	Ammontare dell'indennità giornaliera per le zone		
		1ª	2ª	3ª
A.	Estate	1.20	0.75	0.45
	Inverno	0.60	0.35	—
B.	Estate	0.80	0.50	0.30
	Inverno	0.40	0.25	—
C.	Estate	0.60	0.30	0.20
	Inverno	0.30	0.15	—

Agli effetti dell'indennità di malaria, si considera estivo il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre ed invernale il rimanente periodo dell'anno.

Alle guardabarriere (donne) sono corrisposte indennità di malaria pari alla metà di quelle stabilite per la categoria *C.*

Art. 135.

Quando è data l'indennità.

L'indennità di malaria è data in base alla qualifica effettiva dell'agente, indipendentemente dalle funzioni eventuali che esso esercita, per i giorni di presenza in servizio nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga ovvero il sussidio di malattia dagli Istituti di previdenza, rimanendo fissato che l'indennità cessa totalmente col cessare dello stipendio o della paga o del sussidio anche se continuasse poi, nei casi d'infortunio, la corresponsione della indennità di legge;

b) ad aspettativa per ragioni di salute, riducendo il compenso nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio o la paga.

In entrambi i casi di cui ai paragrafi *a* e *b*, non spetta però all'agente l'indennità di malaria quando egli, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica. Quando invece la malattia dipende direttamente dalla malaria, l'indennità continua se egli si allontana temporaneamente per cura.

Art. 136.

Agenti in trasferta.

Agli agenti in missione in località di malaria la relativa indennità è data solamente quando la permanenza in esse ha avuto una durata non minore di cinque giorni o quando la missione è ripetuta per cinque giorni di seguito; la corresponsione dell'indennità decorre in entrambi i casi dal primo giorno della missione. Nel computo si comprenderanno i giorni di arrivo e di partenza, purchè in ciascuno di essi il soggiorno abbia avuto durata superiore a sei ore.

Con le stesse norme, agli agenti residenti in località malariche, mandati in missione altrove, è liquidata l'indennità della loro residenza per i primi cinque giorni; ma se l'assenza è maggiore, l'indennità della residenza cessa fino dal primo giorno e si corrisponde invece quella eventualmente assegnata nella località di missione.

All'agente che, trovandosi in missione, passa da una ad altra

località si applicano, riguardo all'indennità di malaria, le disposizioni di cui ai precedenti alinea come se egli passasse alla nuova località direttamente da quella di sua normale residenza.

Art. 137.

Agli agenti che, dimorando in località salubre, vanno a prestare servizio in località di malaria o che, dimorando in zona di malaria, vanno a prestare servizio in zona di differente intensità malarica, senza peraltro aver titolo ad indennità di trasferta, è corrisposta l'indennità relativa alla zona di maggiore intensità nella quale sono classificate la località di dimora e quella in cui ha prestato servizio.

Art. 138.

In caso di trasloco.

Nei casi di trasloco l'agente perde il diritto all'indennità di malaria corrispondente alla vecchia residenza dal giorno in cui cessa di prestare colà servizio ed acquista diritto al trattamento eventualmente assegnato alla nuova residenza dal giorno in cui vi prende effettivo servizio.

Art. 139.

Personale di macchina, dei treni, controllori viaggianti.

Agli agenti rivestiti delle qualifiche di:

Controllore viaggiante	Macchinista dei treni elettrici
Capo conduttore	Macchinista
Conduttore	Fuochista
Capo frenatore	Guidatore dirigente dei treni elettrici
Guardafreni	
Frenatore	

nonchè agli agenti che disimpegnano le funzioni di frenatore o di fuochista senza averne la qualifica, l'indennità giornaliera di malaria, quando essi prestano servizio ai treni, è corrisposta in una misura che dall'Amministrazione sarà determinata col tenere in debito conto le condizioni di residenza, le pernottazioni e il percorso fatto secondo i turni di servizio prestabiliti in località malariche, o le quote d'indennità fissate dalle presenti norme per le diverse zone e per le diverse categorie di personale.

Quando però tali agenti permangono, in modo continuo e senza viaggiare, nella medesima località di malaria ricevono la indennità per questa stabilita nei modi di cui ai precedenti articoli.

Art. 140.

Disposizioni transitorie.

Agli agenti che al 31 dicembre 1905 si trovavano in servizio in località malarica delle linee costituenti le cessate reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed ai quali, per effetto delle presenti disposizioni o della prima classificazione che delle località malariche sarà fatta in applicazione dell'art. 133, cessa di competere l'indennità di malaria o ne spetta una inferiore a quella cui avevano titolo in forza dei regolamenti delle cessate Amministrazioni, è conservata l'indennità di cui hanno fruito fino alla data suddetta per tutto il tempo che gli agenti stessi restano in servizio in quelle località.

Art. 141.

Per le località malariche già appartenenti alle reti Mediterranea e Sicula per le quali era concesso all'agente di trasportare, durante il periodo estivo, la propria abitazione a paesi vicini di aria migliore, la concessione stessa è conservata sino a quando non siano attuate tutte le misure preventive e profilattiche prescritte dalla legge 2 novembre 1901, n. 460, dopo di che il diritto a tale concessione viene definitivamente a cessare.

A questi agenti si continua a corrispondere l'indennità di malaria inerente alla località ove prestano l'opera loro, limitatamente ai giorni in cui sono in servizio effettivo.

La Direzione generale, dopo l'attuazione del presente regolamento, pubblicherà l'elenco delle località che fruivano della concessione e notificherà in seguito quelle per le quali essa verrà man mano a cessare.

CAPITOLO VII.

Soprassoldi di località.

Art. 142.

Agli agenti ai quali sono assegnate le residenze indicate nelle tabelle allegato *A*, *B*, *C* e *D* si concedono i soprassoldi di località che nelle tabelle stesse sono specificati, salvo le limitazioni e con le norme di cui ai seguenti articoli del presente capitolo.

Art. 143.

I soprassoldi di località sono dati al personale di tutti i servizi addetto agli uffici, alle stazioni, ai depositi, alle officine, ai magazzini ed agli altri impianti ferroviari posti nelle località indicate nelle tabelle.

Sono pure concessi al personale di mantenimento e sorveglianza delle linee assegnato in modo fisso al servizio di quei tratti di linee che congiungono stazioni o impianti di una medesima fra le località considerate nelle tabelle. Al personale di mantenimento o sorveglianza delle linee, assegnato in modo fisso al servizio dei tratti di linea contigui alle località considerate nelle tabelle, ma non compresi fra stazioni o altri impianti di una località medesima, potrà essere esteso il trattamento stabilito per il personale residente nella località cui il tratto di linea è contiguo o esserne usato altro che sia giudicato più rispondente alle condizioni locali; ciò per deliberazione del Comitato d'amministrazione, il quale stabilirà fino a quale distanza dalle stazioni che godono il soprassoldo questo potrà al personale della linea essere dato.

Art. 144.

I soprassoldi di località di 1ª e di 2ª categoria, quali risultano dalle tabelle *A* e *B*, sono ridotti di un terzo per gli agenti dei gradi fino al 13° che godono di alloggio gratuito nei fabbricati dell'Amministrazione e per gli agenti dei medesimi gradi celibi o vedovi senza prole che non hanno conviventi e a carico i genitori o fratelli o sorelle; la riduzione non può estendersi oltre il minimo soprassoldo stabilito per la località e per gli agenti dei gradi suindicati.

Per gli agenti che avrebbero diritto al soprassoldo massimo, la riduzione di un terzo si fa sull'ammontare dello stesso soprassoldo massimo, qualunque sia lo stipendio di cui essi sono provvisti.

Alle donne guardabarriere residenti in località per le quali è previsto il soprassoldo di 1ª e di 2ª categoria si corrisponde un soprassoldo pari alla metà di quelli spettanti agli agenti di gradi 14° a 16°; non ne è corrisposto alcuno per le località di 3ª e di 4ª categoria.

Art. 145.

Il soprassoldo di località è corrisposto in base alla qualifica dell'agente, indipendentemente dalle funzioni che esercita.

Esso è liquidato in ragione del solo stipendio o della sola paga, esclusi gli altri assegni di qualsiasi genere.

Compete agli agenti stabili e in prova, ma non agli avventizi.

Si corrisponde in quanto è dato all'agente lo stipendio o la paga ovvero il sussidio di malattia a cura degli Istituti di previdenza.

Conseguentemente, dal soprassoldo mensile che spetterebbe all'agente se fosse stato presente in servizio per l'intero mese, devono essere dedotte le quote corrispondenti alle giornate di assenza dal servizio per le quali l'agente non abbia percepito lo stipendio, la paga o il sussidio di malattia dagli Istituti di previdenza, escluse soltanto le giornate festive non pagate per gli operai, aiutanti operai ed altri agenti addetti alle officine.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concessa all'agente soltanto una parte dello stipendio o della paga (non considerando fra esse quelle per malattia di agenti inscritti alla Cassa soccorso o alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza) il soprassoldo di località è ridotto nel medesimo rapporto in cui è stato ridotto lo stipendio o la paga.

Il soprassoldo di località cessa di esser corrisposto all'agente che, restando assente dal servizio per qualsiasi causa, con stipendio o paga intera o parziale, non conservi la sua residenza nella località nella quale è stato dall'Amministrazione assegnato o la

trasporti altrove, qualunque sia la località nella quale ha preso dimora.

Art. 146.

Nei casi di trasloco l'agente perde il diritto al soprassoldo di località corrispondente al luogo che abbandona dal giorno in cui cessa dal prestarvi servizio ed acquista diritto al soprassoldo eventualmente assegnato alla nuova residenza dal giorno in cui vi prende effettivo servizio.

Art. 147.

Gli agenti, che al 31 dicembre 1905 fruivano, per effetto di disposizioni vigenti presso le varie Amministrazioni da cui provengono, di indennità di residenza, per caro viveri, per contro poposo e per altri titoli assimilati, le conservano nel solo caso che l'importo complessivo, in ragione di 360 giorni di presenza in servizio, sia superiore a quello che, per effetto delle presenti disposizioni e per lo stesso periodo di tempo, loro spetterebbe.

Tali indennità continuano ad essere loro corrisposte fino a quando essi si trovano nelle condizioni di località, di qualifica, di stipendio, ecc., alle quali le concessioni erano, per le disposizioni vigenti presso le Amministrazioni medesime, subordinate o fino a quando si verifica l'altra condizione di cui al capoverso precedente.

Se, posteriormente alla data suddetta, uno di tali agenti per qualsiasi motivo cessa di avere diritto alle indennità di cui ha continuato a fruire nella misura e secondo le disposizioni vigenti in passato, non può più riaverle anche se in seguito venga a trovarsi di nuovo nelle condizioni nelle quali secondo le disposizioni stesse, potevano le indennità essergli corrisposte.

Tabella **A.**

Soprassoldi di località di 1ª categoria

RESIDENZE	Ad agenti dei gradi 1° a 13° incluso — soprassoldo mensile: massimo — Lire (1)	normale — Percentuale sullo stipendio o sulla paga (1)	minimo — Lire	14° a 16° — fisso — Lire
Roma	70	10	20	15
Genova e scali, Venezia	50	8	12	10
Torino, Milano, Napoli (comprese le officine di Granili), Palermo, Sampierdarena, Rivarolo Ligure, Rogoredo, Bovisa, Portonaccio, San Giovanni a Teduccio (comprese le officine di Pietrarsa)	40	6	10	10

(1) Il soprassoldo è ridotto di un terzo per gli agenti di cui l'articolo 144.

Tabella **B.**

Soprassoldi di località in stazioni di confine 2ª categoria.

RESIDENZE	Ad agenti dei gradi 1° a 13° incluso — soprassoldo mensile: massimo — Lire (1)	normale — Percentuale sullo stipendio o sulla paga (1)	minimo — Lire	14° a 16° — fisso — Lire
Modane, Ala, Peri, Ventimiglia	50	15	15	15
Laite, Chiasso, Pontebba, Cormons, Gorizia, Luino, Pino, Domodossola, Preglia, Varzo, Iselle	40	10	10	10

(1) Il soprassoldo è ridotto di un terzo per gli agenti di cui l'art. 144.

Tabella **C.**

Soprassoldi di località di 3ª categoria.

SOPRASSOLDI	Ad agenti dei gradi 14° — con paga giornaliera di lire	15° e 16° — con paga giornaliera di lire
0.30	2.—	1.70
0.30	2.10	1.80
0.30	2.20	1.90
0.25	2.30	2.—
0.25	2.40	2.10
0.20	2.50	2.20
0.20	2.60	2.30
0.15	2.70	2.40
0.15	2.80	2.50
0.10	2.90	2.60
0.10	—	2.70

Località per le quali è concesso il soprassoldo di 3ª categoria.

Alassio
Albissola
Arenzano
Avenza
Bardonecchia
Beaulard
Belluno
Bergamo
Bologna
Bolzaneto
Bordighera
Brescia
Caltanissetta
Canicattì
Carrara
Castellammare St.
Catania
Celle
Chiavenna
Civitavecchia
Cogoleto
Colico
Como
Cornigliano Lig.
Firenze
Lambrato
Lecco
Levanto
Livorno
Luni
Massa
Messina
Mestre
Monza
Morbegno
Musocco
Nervi
Oneglia
Ospedaletti
Pegli
Portici
Porto Maurizio
Potenza di Basilicata
Pra
Prenestina
Quarto
Quinto
Rapallo
Reggio Calabria
Salerno
San Lorenzo al Mare
Santa Margherita Ligure
San Remo
Santo Stefano Riva Ligure
Savona
Sestri Levante
Sestri Ponente
Sondrio
Spezia
Sturla
Taggia
Taranto
Terni
Torre Annunziata
Torre del Greco
Vallecrosia
Varazze
Varese
Voltri

Tabella D.

Soprassoldi di località di 4ª categoria

SOPRASSOLDI	Ad agenti dei gradi	
	14°	15° e 16°
	con paga giornaliera di lire	
0.20	2.—	1.70
0.20	2.10	1.80
0.20	2.20	1.90
0.15	2.30	2.—
0.15	2.40	2.10
0.10	2.50	2.20
0.10	2.60	2.30
0.10	2.70	2.40

Località per le quali è concesso il soprassoldo di 4ª categoria.

Abbadia
Acireale
Acquasanta
Acqui
Acquicella
Alano Fener-Valdobbiadene
Albate Trecallo
Albegna
Alessandria
Andorà
Anzano del Parco
Arcola
Arcore
Ardenno Masino
Arona
Avezzano
Baveno
Belgirate
Bellano
Bergeggi
Beura
Bogliasco
Bonassola
Borghetto S. Spirito
Borgio Verezzi
Borzoli
Brenna-Alzate
Busalla
Busto Arsizio
Calolzio-Olginate
Camogli
Campiglia Maritt.
Campoligure
Caserta
Casletto-Rogeno
Cantù
Cavi
Ceriale
Cernusco-Merate
Cervio
Cosio Buscho
Chiavari
Chiusaforte
Corniglia
Cosio-Traona
Ciampino
Cremona
Cuzzago
Deiva
Delebio
Dervio
Diano Marina
Dogna
Dorio
Dubino
Fabriano
Feltre
Ferrania
Ferrara
Finalmarina
Fiumelatte
Framura
Frascati
Gallarate
Girgenti
Granara
Grosseto
Isernia
Laigueglia
Lavagna
Legnano
Lesa
Licata
Lierna
Loano
Maggianico
Manarola
Mandello-Tonzanico
Mantova
Meina
Mole
Mergozzo
Mignanego
Modena
Moggio Udinese
Mojana
Molteno
Moncalieri
Moneglia
Monselice
Montanesi
Monterosso
Noli
Novara
Novate Mezzola
Oggiono
Olcio
Olgiate-Molgora
Ovada
Padova
Pallanza-Fondo Toce
Paola
Parma
Perledo-Varenna
Pessione
Piacenza
Pietra Ligure
Pietrasanta
Pieve di Sori
Piombino
Piona
Pisa
Pontedecimo
Porto Empedocle
Porto Vecchio di Piom.
Premosello
Quero-Vas
Recco
Reggio Emilia
Regoledo
Resiutta
Rho
Riomaggiore
Riva Trigoso
Rossiglione
Rovigo
Sala al Barro Galb.
Samolaco
S. Giustina
S. Pietro Berbenno
S. Quirico
Santhià
Santuario
Sarzana
Sedico Bribano
Sella
Serravezza
Sesto S. Giovanni
Siracusa
Sori
Spotorno
Stazione per la Carnia
Stresa
Sulmona
Termini Imerese
Tivoli
Treviglio
Treviso
Udine
Usmate-Carnate
Vado
Valmadrera
Varigotti
Vernazza
Verona
Vezzano
Viareggio
Villa S. Giovanni
Vogogna
Zoagli

CAPITOLO VIII.

Premi e soprassoldi diversi.

Art. 148.

Il personale considerato nel presente capitolo fruisce, subordinatamente alle condizioni indicate nei seguenti articoli, di premi e di soprassoldi vari, istituiti allo scopo di riconoscere e di compensare l'interessamento al servizio o la specialità o l'entità delle prestazioni che gli agenti di alcune categorie rendono nelle funzioni della propria o di altre qualifiche.

PARTE I. — Personale di movimento e traffico.

Art. 149.

Personale di manovra.

Ai capi manovra, ai capi squadra manovratori, ai manovratori sono accordati i seguenti premi giornalieri:

QUALIFICHE	Per servizio a posti di categoria			
	I	II	III	IV
	premio giornaliero di lire			
Capi manovra	0 70	0 60	—	—
Capi squadra manovratori	0 60	0 50	0 40	—
Manovratori	0 50	0 40	0 30	0 20

Nelle stazioni ove sono impianti di smistamento a gravità, possono essere corrisposti al personale addetto alle manovre con questo sistema premi più elevati, da approvarsi, caso per caso, dal Comitato d'amministrazione.

Il riparto dei posti fra le diverse categorie è fatto in base all'importanza relativa delle condizioni locali, è approvato dal direttore generale e può essere comunque modificato.

Nelle località ove ai manovratori è assegnata con autorizzazione del direttore generale anche la manovra dei deviatoi, si corrisponde, in aumento al premio di cui al presente articolo, quello di L. 0.20 per *ogni giorno di effettivo servizio* nelle doppie funzioni.

Art. 150.

Personale addetto ai deviatoi.

Ai capi deviatori, ai capi squadra deviatori, ai deviatori sono accordati i seguenti premi giornalieri:

QUALIFICHE	Per servizio a posti di deviatore di categoria	Premio giornaliero di lire
Capi deviatori	—	0 60
Capi squadra deviatori	—	0 50
Deviatori	I	0 50
	II	0 35
	III	0 20
	IV	0 10

La classificazione dei posti di deviatore nelle varie categorie è approvata dal direttore generale e può essere comunque modificata.

Gli agenti addetti ai posti di differenti categorie ricevono il premio giornaliero corrispondente al posto di categoria più elevata.

Art. 151.

Servizio notturno ai deviatoi.

È accordato un soprassoldo di L. 0.35 ai capi deviatori, ai capi squadra deviatori ed ai deviatori per ogni notte di effettivo servizio prestato, o a deviatoi presi di punta da treni che, secondo il loro orario normale, vi transitano tra la mezzanotte e le cinque, queste ore comprese, ovvero, nel medesimo periodo di tempo, a posti di stazione dove sono deviatoi di speciale importanza.

L'assegnazione del soprassoldo per questo secondo gruppo di posti deve essere approvata dal direttore generale.

Art. 152.

Apparati centrali di manovra.

Ai sottoindicati agenti delle stazioni, i quali hanno l'incarico del servizio degli apparati centrali di manovra sono corrisposti i seguenti premi giornalieri:

QUALIFICHE	Per apparati di categoria		
	I	II	III
	premio giornaliero di		
Capi stazione	0.70	0.50	0.40
Applicati, aiutanti applicati, capi fermata	0.50	0.35	0.30
Deviatori	0.50	0 35	0.20

I deviatori occupati esclusivamente nel servizio degli apparati centrali di manovra fruiscono, oltre che del premio di cui sopra, anche di quello stabilito dall'art. 150 per posti di 2ª categoria, qualunque sia la categoria nella quale potrebbero essere classificati i deviatoi manovrati a mezzo degli apparati.

Lo stesso trattamento ricevono i deviatori che sono occupati contemporaneamente nel servizio degli apparati centrali di manovra e in quello di deviatoi manovrati a mano, qualunque sia l'importanza di questi ultimi.

L'agente, al quale è assegnato il servizio di un apparato centrale solo per una parte del suo orario di lavoro, riceve una quota del premio, spettante alla sua qualifica, proporzionato al periodo di tempo per il quale tale servizio è a lui affidato.

La classificazione degli apparati centrali nelle varie categorie, agli effetti della corresponsione dei premi, è fatta dal direttore generale e può essere comunque modificata.

Art. 153.

Ai capi deviatori e capi squadra deviatori addetti a località dove il servizio degli scambi è fatto quasi esclusivamente con apparati centrali manovrati da deviatori posti alla loro dipendenza, è corrisposto, per ogni giornata di effettivo servizio, il premio di L. 0.50 in aggiunta agli altri premi per essi stabiliti.

I posti per i quali il premio è corrisposto sono stabiliti dal direttore generale.

Art. 154.

Premio di buon servizio agli agenti addetti agli scali merci.

Ai guardamagazzino, ai capi squadra alle merci, agli assistenti alle merci, ai guardamerci ed eventualmente alle guardie di stazione incaricati della sorveglianza o della spedizione, ricevimento e manipolazione delle merci negli scali piccola e grande velocità delle stazioni nelle quali il movimento delle merci ha una no-

tevole importanza sono assegnati premi giornalieri di buon servizio:

di 1ª categoria, in . . . . . . L. 0.30
di 2ª categoria, in . . . . . . » 0.20

Il Comitato d'amministrazione determinerà i limiti che il movimento delle merci nelle stazioni dovrà raggiungere, affinchè il personale suindicato possa essere ammesso a fruire di detti premi di buon servizio. L'elenco delle stazioni ai cui agenti sono accordati questi premi è annualmente stabilito in base al movimento delle merci dell'anno precedente, ed è approvato dal direttore generale.

Art. 155.

Agenti in funzioni superiori relative alle manovre, ai deviatoi ed agli scali merci.

Gli agenti di movimento e di altri servizi che con qualifica di grado inferiore disimpegnano, con regolare autorizzazione, le funzioni di capo manovra, capo squadra manovratori, manovratore, capo deviatore, capo squadra deviatori, deviatore, guarda-magazzino o capo squadra alle merci, ricevono i premi ed i soprassoldi stabiliti negli art. 149, 150, 151, 152, 153 e 154 per le funzioni che effettivamente esercitano.

Art. 156.

Premio di regolarità di servizio ai dirigenti di movimento.

Ai dirigenti di movimento (capi stazione, applicati, impiegati ed aiutanti applicati compresi quelli di scorta in numero non superiore al fabbisogno), che funzionano come tali l'intero anno, è assegnato un premio annuale di regolarità di servizio che può al massimo essere di L. 200, 150 o 100 per agente a seconda della importanza del movimento della stazione di loro residenza.

Sono escluse dalla concessione del premio le stazioni intermedie delle linee esercitate a spola e tutte le fermate.

Secondo coefficienti e norme che saranno stabiliti dal direttore generale, l'ammontare massimo di tale premio è diminuito in relazione alle anormalità, alle irregolarità ed ai ritardi ingiustificati nella corsa dei treni verificatisi nella stazione, nonchè in proporzione delle assenze degli agenti dal servizio.

È pure ridotto opportunamente per gli agenti che prestano normalmente servizio solo per una parte della giornata nelle funzioni di dirigenza di movimento.

È privato dell'intero premio di regolarità di servizio l'agente al quale, per mancanze di qualsiasi genere commesse durante l'anno, sia inflitta una delle punizioni degli ultimi tre gradi; può esserne privato in tutto o in parte quegli cui sia inflitta la sospensione dal servizio per mancanze di una certa gravità inerenti al servizio di movimento.

Art. 157.

Capi stazione incaricati del servizio trazione o della gerenza di depositi combustibili.

Ai capi stazione, che in talune località hanno incarichi di qualche importanza relativi al servizio della trazione, o la gerenza di depositi combustibili, sono assegnati premi mensili di diverse categorie indicati nella seguente tabella, a seconda dell'importanza degli incarichi medesimi:

PER INCARICHI RELATIVI	Premio mensile per posti di categoria			
	I	II	III	IV
al servizio trazione	20	15	10	5
a gerenza di depositi di combustibile	20	15	10	5

La designazione delle località per le quali questi premi sono ammessi e l'assegnazione delle categorie di premio alle varie località, per ciascuna delle due specie d'incarichi, sono approvate dal direttore generale e possono essere comunque variate.

Il capo stazione che disimpegna contemporaneamente incarichi relativi al servizio trazione e alla gerenza dei depositi di combustibile, riceve l'importo dei due premi rispettivi.

Se si riconosce che il capo stazione, per dover attendere a uno o ad entrambi gli incarichi in parola, oltre che a quelli inerenti alle proprie funzioni, abbia necessità di essere coadiuvato da altri agenti, il premio o i premi assegnati sono ripartiti fra lui e gli agenti medesimi in relazione alle prestazioni di ciascuno.

Ai capi stazione potranno anche essere concessi, con l'approvazione del direttore generale, appositi premi semestrali per la tenuta delle gestioni legnami di qualche importanza per conto del servizio di mantenimento; i premi saranno di massima proporzionati al movimento dei legnami avvenuto nel semestre in ciascuna stazione.

Art. 158.

Surrogazione reciproca fra il capo stazione ed il suo coadiutore nelle piccole stazioni.

Nelle stazioni in cui havvi un solo agente che coadiuva normalmente nelle sue attribuzioni il capo stazione, se il servizio di entrambi, per l'assenza dell'uno o dell'altro, è temporaneamente assunto da uno solo di essi, questi riceve il soprassoldo di L. 1 al giorno.

Analogo trattamento spetta all'agente in trasferta nelle stazioni suddette che, per l'assenza del capo e di chi normalmente lo coadiuva, è incaricato di disimpegnare da solo il servizio di entrambi.

Art. 159.

Prestazione di persone di famiglia dei capi stazione e dei capi fermata.

Ai capi stazione e capi fermata, ai quali si concede di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 5 a L. 40 mensili.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è approvato dal direttore generale.

Art. 160.

Premio di buon servizio ai capi gestione.

I capi gestione principali, i capi gestione ed i capi gestione di 2° grado addetti alle stazioni, in relazione all'importanza e al buon andamento delle gestioni loro affidate, ricevono premi mensili di:

L. 50 per posti di 1ª categoria;
L. 40 » 2ª »
L. 30 » 3ª »

La designazione delle stazioni per le quali i premi sono concessi e la classificazione dei vari posti nelle tre categorie, agli effetti di tali premi, sono fatte dal direttore generale e possono essere comunque modificate.

I premi sono dati in una quota proporzionale alle giornate di effettivo servizio nelle gestioni sia agli agenti rivestiti delle qualifiche suindicate, sia a coloro che li sostituiscono in caso di assenza.

Art. 161.

Servizio di lampisteria.

Gli illuminatori lampisti, gli operai lumai, i lumai ed i manovali, che nelle stazioni nelle quali il servizio di lampisteria ha una notevole importanza sono ad esso costantemente addetti, ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0.30.

Per le primarie lampisterie, all'agente di lampisteria consegnatario dei vari materiali ed incaricato della distribuzione delle materie d'illuminazione è corrisposto invece il soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

L'elenco delle stazioni per le quali i compensi sono ammessi è approvato dal direttore generale.

Art. 162.

Accertamento di irregolarità e di abusi nei trasporti.

Ai controllori, al personale dei treni e a quello delle stazioni che scoprono irregolarità ed abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordato in premio il 25 per cento dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa a norma delle disposizioni vigenti nelle tariffe e condizioni per i trasporti.

Il premio è del 50 % sull'importo medesimo quando la contravvenzione è fatta su biglietti a tariffa in qualsiasi modo ridotta, nonchè sui biglietti gratuiti o di servizio.

I premî sono accordati anche sulla parte di sopratasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo colle altre ferrovie quando sussista fra queste e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Il personale non può reclamare alcun premio nel caso che l'Amministrazione creda opportuno di abbandonare l'esazione della sopratassa: in tal caso però l'agente che ha scoperta l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso variabile da L. 1 a L. 20 per ogni contravvenzione regolarmente accertata e constatata e a seconda della sua importanza.

PARTE II. — Personale di trazione e materiale.

Art. 163.

Servizio dei deviatoi nei depositi locomotive.

Ai deviatori del servizio trazione e ai manovali che ne disimpegnano le funzioni in quei depositi locomotive, la cui designazione sarà approvata dal direttore generale, è concesso un premio giornaliero di L. 0.20.

Art. 164.

Soprassoldo agli operai dei depositi locomotive e delle squadre rialzo.

Agli agenti dei depositi locomotive e delle squadre rialzo che hanno qualifica di operaio e di aiutante operaio è concesso un soprassoldo pari al 25 % della loro paga per ogni giornata e proporzionalmente per ogni frazione di giornata di effettivo servizio prestato nelle funzioni inerenti alla loro qualifica.

Il soprassoldo è dato per le sole ore di lavoro ordinario e quindi in base alla sola paga ordinaria giornaliera, escluso qualsiasi altro assegno.

Sono esclusi da tale concessione gli operai ed aiutanti operai che lavorano a cottimo e quelli che, in forza dei regolamenti andati in vigore il 1° gennaio 1903 presso le cessate Società, ebbero assegnato un supplemento di paga del 25 % a seguito del passaggio loro dalle officine del materiale ai depositi e alle squadre rialzo.

La concessione, nella misura e con le limitazioni di che sopra, è fatta anche agli operai ed aiutanti operai che dalle officine del materiale fossero comandati a prestare temporaneamente servizio ai depositi locomotive e alle squadre rialzo.

Art. 165.

Dirigenza e sorveglianza dei lavori di riparazione del materiale mobile.

I capi tecnici, i capi squadra operai ed i capi squadra manovali d'officina che hanno la dirigenza e la sorveglianza di reparti nelle officine del materiale mobile, i capi tecnici, i capi verificatori e i capi squadra operai del servizio trazione che dirigono e sorvegliano il lavoro degli operai dei depositi locomotive e delle squadre rialzo, nonchè quelli di tali agenti che fossero incaricati della sorveglianza di lavori al materiale mobile presso le officine di ditte private, concorrono a premî trimestrali di importo variabile da 25 a 125 lire, i quali sono dati per buona utilizzazione di materie di lavoro, per sollecita e buona riparazione del materiale, per conveniente utilizzazione della mano d'opera e per efficace sorveglianza.

Il numero e l'entità dei premi sono stabiliti in relazione al numero di agenti che vi concorrono, al rendimento complessivo di ciascun centro di lavoro e all'attività individuale spiegata e sono approvati dal direttore generale.

Art. 166.

Agenti delle officine del materiale adibiti a speciali funzioni.

Agli agenti delle officine del materiale mobile che si adibiscono a funzioni richiedenti particolari attitudini od implicanti speciali responsabilità possono essere assegnati soprassoldi o premi da stabilirsi, caso per caso, dal Comitato d'amministrazione.

Essi, quando lavorano a cottimo, non possono fruire contemporaneamente di tali compensi, i quali sono in ogni modo concessi per i soli periodi di effettivo servizio.

PARTE III. — Servizio di mantenimento e sorveglianza della linea.

Art. 167.

Lavori importanti all'armamento.

Al sorvegliante della linea che, sul proprio tronco, attende al rifacimento dell'armamento o al risanamento della massicciata per tratti continui, oppure a lavori di ampliamento o di sistemazione a parti importanti dell'armamento i quali interessino la sicurezza della circolazione dei treni oppure alla scorta dei treni materiali, è dato un premio di L. 1.20 per ogni giornata di effettivo servizio in tali incarichi, purchè questi siano disimpegnati lodevolmente nel tempo strettamente indispensabile e richiedano da lui un reale maggior lavoro.

I capi squadra cantonieri che, negli incarichi suaccennati, sostituiscono lodevolmente i sorveglianti della linea, oltre al soprassoldo per funzioni superiori di cui all'art. 175, ricevono un premio giornaliero di L. 0.60.

Art. 168.

Deviatori del mantenimento.

I deviatori del servizio mantenimento che prestano servizio da deviatore ai bivî in piena linea e gli agenti che li sostituiscono ricevono i premi e i soprassoldi fissati per i deviatori dipendenti dal servizio movimento.

Quelli che fanno servizio alle diramazioni dei binari di cava che si dipartono dal binario principale in piena linea ricevono i premi ed i soprassoldi medesimi solamente per ogni giorno in cui un treno materiali entra in cava.

Art. 169.

Operai delle officine e delle squadre ponti in ferro.

Agli operai delle officine del materiale fisso ed a quelli delle squadre ponti in ferro è accordato un soprassoldo di L. 0.50 al giorno, quando, lavorando fuori residenza, sono pure incaricati di sorvegliare altri operai nei lavori di riparazione dei meccanismi fissi e delle opere metalliche.

Art. 170.

Servizio in galleria.

Agli agenti della linea rivestiti delle qualifiche sotto indicate i quali nelle rispettive giurisdizioni hanno uno o più tratti in galleria, si corrispondono, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente, i soprassoldi indicati nella tabella seguente, quando il tratto coperto o la somma dei tratti coperti raggiunge la lunghezza per ciascun soprassoldo specificata e quando la linea è servita con trazione a vapore:

QUALIFICHE	Per linee sulle quali le tratte o la somma delle tratte coperte raggiunge la lunghezza	Soprassoldo giornaliero di lire
Sorveglianti	da m. 4000 a m. 6000	0.25
	oltre m. 6000	0.35
Guardiani	da m. 500 a m. 800	0.10
	oltre m. 800	0.15
	della intera tratta	0.25
Capi squadra cantonieri - Cantonieri	da m. 1000 a m. 2500	0.10
	da m. 2500 a m. 4000	0.15
	oltre m. 4000	0.25

I guardiani-cantonieri ricevono il soprassoldo assegnato ai guardiani o ai cantonieri a seconda che disimpegnano le funzioni proprie della prima o della seconda qualifica e, quando esse siano promiscue, il solo soprassoldo maggiore.

I cantonieri che sostituiscono temporaneamente o permanentemente i guardiani, ricevono il soprassoldo fissato per gli agenti di questa qualifica.

I soprassoldi di cui sopra, previa approvazione del direttore generale, possono essere aumentati fino a raggiungere il doppio della misura stabilita quando il servizio degli agenti si compia in gallerie di eccezionale lunghezza o quando le gallerie diano occasione di particolare disagio per gli stillicidi o per le stalattiti che si formano in esse.

A causa di analoghe condizioni eccezionali i soprassoldi indicati nella tabella possono, con approvazione del direttore generale, essere anche concessi quando le tratte coperte non raggiungono le lunghezze minime sopra stabilite.

Qualora il sistema di trazione avesse a mutare, potranno essere modificati e anche soppressi i soprassoldi suindicati.

Art. 171.

Al personale del servizio mantenimento addetto alle gallerie del Frejus e dei Giovi, fino a quando l'esercizio è fatto mediante la trazione a vapore, si corrispondono i seguenti soprassoldi:

QUALIFICHE	SOPRASSOLDO GIORNALIERO per servizio delle gallerie	
	del Fréjus	dei Giovi
Sorveglianti	1.25	1.00
Capi squadra cantonieri	1.00	0.50
Guardiani e cantonieri	0.75	0.50

Qualora il sistema di trazione avesse a cambiare, i soprassoldi di cui sopra potranno essere modificati ed anche soppressi.

Art. 172.

Prestazioni alle fermate.

L'agente di linea dipendente dal servizio mantenimento, che ha l'incarico del servizio alle fermate, riceve un soprassoldo giornaliero di L. 0.60 o di L. 0.40, quale sarà assegnato dal direttore generale, a seconda della importanza della fermata. Esso riceve inoltre il soprassoldo giornaliero di L. 0.20 quando, non potendo disimpegnare da solo il servizio della fermata, è sussidiato da persona di famiglia che non sia al servizio dell'Amministrazione.

È poi concesso un soprassoldo giornaliero di L. 0.20:

a) all'agente destinato a sostituire durante il riposo prescritto, quello che ha l'incarico del servizio della fermata, se in questo intervallo la fermata fa servizio almeno per un treno:

b) ai guardiani incaricati di sussidiare i capi fermata dipendenti dal servizio del movimento e traffico in lavori di manovalanza, di pulizia, ritiro biglietti e simili.

Art. 173.

Supplenza di guardiani e di guardabarriera.

I cantonieri che sostituiscono i guardiani e i guardabarriera ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0.30 se la prestazione comprende un periodo inferiore a 4 ore che cada fra il tramonto e il levare del sole; se tale periodo è superiore a ore 4, il soprassoldo è di L. 0.50.

In ambo i casi può essere accordato all'agente un adeguato riposo dopo il servizio di guardia.

Nessun soprassoldo compete all'agente quando la supplenza avviene fra il levare ed il tramontare del sole.

PARTE IV. — **Personale di servizi diversi.**

Art. 174.

Servizio di sopraintendenza.

Agli ispettori principali e agli ispettori incaricati di sopraintendere direttamente al servizio del movimento e del traffico di stazioni, di scali e di bivi posti nella medesima località o in località finitime, nonchè agli ispettori principali e agli ispettori Distaccati dalle sezioni e incaricati di sopraintendere direttamente al servizio di trazione nei depositi locomotive o al capo della direzione speciale per la navigazione nello stretto di Messina possono essere assegnati soprassoldi il cui importo mensile non sarà superiore a 100 lire nè inferiore a 50 e sarà determinato, in relazione alla importanza del servizio nelle singole località, dal direttore generale insieme alla designazione dei posti per i quali i soprassoldi sono conferiti.

Analoghi soprassoldi possono pure essere accordati in minore misura agli ispettori principali, agli ispettori, agli allievi ispettori e ai sotto ispettori che coadiuvano i funzionari suindicati nonchè agli agenti delle stesse qualifiche appartenenti al servizio mantenimento i quali hanno, come normale incarico, la sorveglianza sugli impianti in una medesima località ove sono più stazioni o più impianti dell'Amministrazione.

Il soprassoldo sta a compensare l'agente anche delle spese necessarie per recarsi dall'una all'altra delle stazioni, degli scali e degli impianti posti nelle località per la quale è istituita la sovraintendenza, onde non si conferiranno per tale titolo indennità di trasferta, rimborsi di spese di vettura e simili.

I soprassoldi sono corrisposti in una quota proporzionale alle giornate di effettivo servizio in residenza sia agli agenti cui sono assegnati, sia a coloro che li sostituiscono in caso di assenza. Essi non si danno perciò per le giornate in cui gli agenti percepiscono indennità di trasferta, qualunque sia l'importo di essa.

Art. 175.

Servizio in alcune funzioni di grado superiore.

Agli agenti che disimpegnano temporaneamente o saltuariamente le funzioni proprie alle qualifiche sottoindicate, essendo rivestiti di qualifiche di grado inferiore, sono corrisposti i soprassoldi giornalieri fissati per ogni singola funzione esercitata:

PER FUNZIONI DI	Soprassoldo giornaliero di lire
Sorvegliante della linea	0.50
Capo squadra operai	0.50
Capo verificatori	0.50
Capo squadra accenditori e manovali	0.40
Fuochista conduttore di motori a vapore	0.30
Fuochista di caldaie a vapore	0.30
Verificatore	0.50
Capo squadra manovali	0.40
Capo squadra dei magazzini	0.30
Capo squadra cantonieri	0.30
Accenditore	0.40
Untore	0.20

Se di una delle funzioni di cui sopra è dato ad un agente incarico permanente, mediante regolare autorizzazione, si corrisponde a lui, come soprassoldo giornaliero, la differenza fra la paga che gli competerebbe se fosse subito regolarizzato nella qualifica di cui esercita le funzioni e lo stipendio o la paga che ha.

Per gli agenti delle officine del materiale mobile, i soprassoldi di cui sopra sono dati solo quando non siano dati i compensi previsti dall'art. 166 del presente capitolo.

Salvo i casi di cui sopra e gli altri specificatamente indicati nel presente e nei precedenti capitoli, non è corrisposto soprassoldo apposito ad agenti che sono incaricati di disimpegnare funzioni competenti a gradi superiori a quello della loro qualifica.

Art. 176.

Posti di blocco.

Agli agenti di movimento e di mantenimento, che disimpegnano il servizio dei posti di blocco, è dato il premio giornaliero di L. 0.35; se però il posto di blocco importa anche una manovra di deviatoi, invece del premio per posto di blocco si dànno quelli, di cui all'art. 152, dei deviatori per servizio di apparato centrale di manovra corrispondente all'importanza del posto.

Art. 177.

Servizio a dischi e a semafori.

I guardiani, i guardiani-cantonieri ed i cantonieri che hanno l'incarico della pulizia, accensione, sorveglianza e manovra dei dischi e dei semafori e non godono del premio per posti di blocco, ricevono soprassoldi giornalieri stabiliti nelle seguenti misure:

soprassoldi di 1ª categoria . . . . L 0.25
» 2ª » . . . . » 0.20
» 3ª » . . . . » 0.10

L'assegnazione della categoria del soprassoldo ad ogni singolo posto è fatta dalla Direzione generale in relazione alle varie operazioni e al percorso che gli agenti debbono compiere, nonchè alle condizioni locali.

Se un medesimo agente ha l'incarico di attendere contemporaneamente a più dischi o semafori egli, oltre al premio corrispondente al segnale fisso di maggiore importanza, riceve quello giornaliero di L. 0.05 per ciascuno degli altri segnali.

Art. 178.

Passaggi a livello importanti

Agli agenti del servizio mantenimento ed a quelli dipendenti dal movimento e traffico che sono assegnati alla sorveglianza di passaggi a livello posti su linee importanti ed eccezionalmente frequentati o con attraversamento di ferrovie economiche o di tramvie, sono corrisposti soprassoldi giornalieri di L. 0.40 o di L. 0.30 a seconda della importanza dei passaggi a livello.

I passaggi a livello per i quali sono accordati i soprassoldi sono designati dal direttore generale.

Art. 179.

Posti speciali di guardia.

Gli agenti assegnati a posti di guardia per i quali sia necessaria una vigilanza eccezionale (ponti girevoli, posti ove sussiste il pericolo di caduta di massi, di frane, ecc) ricevono un premio giornaliero di L. 0.30.

La designazione di tali posti è approvata dal direttore generale.

Art. 180.

Servizio di guardia notturna.

Di massima e salvo le eccezioni di che in appresso, il servizio di guardia notturna che occorre in via normale nelle stazioni, nei depositi, nelle squadre rialzo, nei magazzini deve essere disimpegnato in base a un turno prestabilito fra vari agenti in modo che sia lasciato a tutti il prescritto riposo minimo; gli agenti occupati nel servizio così disposto non ricevono alcun compenso accessorio alla paga.

Ove si riconosca necessario per speciali ragioni, di adibire al servizio di guardia notturna permanentemente i medesimi agenti si corrisponde a questi, con autorizzazione del direttore generale, un soprassoldo di L. 0.50 per ogni notte di effettivo servizio.

Eguale trattamento si fa ai guardiani d'officina quando fanno servizio di notte.

Agli agenti che, dopo avere disimpegnato il completo servizio ordinario inerente alla loro qualifica, sono eventualmente comandati a prestare servizio di guardia notturna, è concesso un soprassoldo di L. 0.60 per notte oltre ad un conveniente riposo dopo il servizio di guardia.

Il servizio di guardia notturna in quegli uffici nei quali se ne riconosca la necessità, è prestato, possibilmente per turno, dagli uscieri, portieri, inservienti e manovali addetti all'ufficio i quali, in base ad un apposito orario che permetta loro un conveniente riposo, sono però tenuti anche a prestazioni durante il giorno. Per ogni notte di effettivo servizio di guardia notturna fatto da detti agenti nella sorveglianza dei locali, provvedendo anche eventualmente al recapito di telegrammi o di corrispondenza, essi ricevono un soprassoldo di L. 1.

Art. 181.

Prestazioni ai generatori fissi di vapore per motori.

Agli agenti che prestano servizio alla condotta dei generatori di vapore per motori è corrisposto un premio per economia di combustibile, e di lubrificanti, sempre quando il genere del servizio cui il generatore di vapore è assegnato sia tale, che possa con semplicità essere preventivamente determinato l'assegno di combustibile per unità del lavoro che si deve compiere

Il premio mensile corrisponde al risparmio che, in confronto dell'assegno, si realizza nel consumo delle materie; è commisurato a L. 6 per ogni tonnellata di combustibile economizzato, preso come tipo di combustibile il carbon fossile Cardiff e a L. 0.30 per chilogramma di lubrificante, preso come tipo l'olio normale per cilindri, ed è ripartito, in ragione delle rispettive giornate di servizio, fra gli agenti addetti durante il mese al medesimo generatore.

Art. 182.

Prestazioni per conto di altre Amministrazioni.

Agli agenti che fanno servizio nelle stazioni comuni con altre Amministrazioni ferroviarie, ma esercite dalle ferrovie dello Stato, quando prestano l'opera loro in operazioni che sarebbero di esclusiva spettanza dell'Amministrazione non dirigente può essere cor

risposto un soprassoldo mensile od un compenso semestrale da concordarsi fra le Amministrazioni interessate.

Art. 183.

Personale di ragioneria addetto alle Casse.

Agli agenti del servizio ragioneria addetti alle Casse sono corrisposti soprassoldi giornalieri di L. 0.20 per gli uscieri, portieri ed inservienti e di L. 0.50 per l'altro personale di grado inferiore all'ottavo.

Art. 184.

Contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti di polizia ferroviaria.

Agli agenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, si concede il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute od incassate effettivamente dall'erario.

Tale premio spetta soltanto agli agenti di grado inferiore all'undecimo della tabella graduatoria annessa al regolamento del personale, quando essi siano gli scopritori delle contravvenzioni; quelli di detto grado o di gradi superiori non possono parteciparvi anche se figurano come agenti giurati a sensi del regolamento sulla polizia delle strade ferrate.

Per conseguenza gli agenti del grado 11° o dei gradi superiori, quando nello scoprire le contravvenzioni siano stati coadiuvati da altri di grado inferiore, indicheranno le generalità dei medesimi nel relativo verbale affinchè questi possano godere del premio per essi stabilito dal presente articolo.

Qualora l'agente che ha diritto al premio non potesse ottenerlo per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di rimunerarlo per proprio conto con un premio per ogni verbale di contravvenzione e nella misura da 1 a 15 lire secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui fu fatta.

Art. 185.

Scoperta di furti e di contrabbando di generi di privativa.

Agli agenti che scoprono o concorrono efficacemente a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e semprequando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso estensibile fino a L. 500 e proporzionato allo zelo o alla oculatezza dagli agenti stessi dimostrata, nonchè all'importanza pecuniaria della scoperta.

Agli agenti che scoprono nei trasporti su ferrovia contrabbando di tabacchi o di altri generi di Regia privativa è concesso un premio che sarà di volta in volta determinato dalla Direzione generale delle gabelle sopra rapporto che l'Amministrazione ferroviaria farà per ogni contravvenzione accertata.

Art. 186.

Evitate anormalità nella circolazione dei treni.

Agli agenti di grado inferiore all'11° che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, collo scoprire rotaie rotte o altri guasti di qualche entità nell'armamento o nelle opere d'arte, o coll'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi possono essere accordati premi il cui importo non può però eccedere le L. 5, salvo casi eccezionali.

Possono parimenti essere concessi premi non superiori a L. 5, salvo casi eccezionali, al personale di visita dei treni quando rileva allentamento o rottura di cerchioni delle ruote dei veicoli, o altri guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

Art. 187.

Pronta consegna di oggetti preziosi o valori rinvenuti.

Agli agenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee od in altri luoghi appartenenti all'Amministrazione ferroviaria, si accorda un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Art. 188

Rimborso tasse pagate per esonero dalle prestazioni comunali.

Agli agenti inscritti sui ruoli delle prestazioni comunali ai sensi della legge 30 agosto 1868, e chiamati a prestare giornate di lavoro, si rimborsano le tasse pagate per l'esonero da tali prestazioni.

Art. 189.

Soprassoldi e premi per speciali condizioni di servizio.

Agli agenti di tutti i servizi i quali, senza aver titolo, per la funzione che esercitano, a compensi di alcun genere fra quelli considerati nel presente e nei precedenti capitoli, sono posti in tali condizioni di lavoro da dover dare prestazioni considerate, a giudizio dell'Amministrazione, notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, il Comitato d'Amministrazione potrà accordare speciali premi e soprassoldi.

Per decisione dello stesso Comitato d'Amministrazione potranno pure essere concessi agli agenti dei premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo e nel migliore rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

PARTE V. — **Disposizioni d'ordine generale e disposizioni transitorie.**

Art. 190.

I premi e i soprassoldi stabiliti su di una base giornaliera e di cui tratta il presente capitolo, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuata quella del cambio di turno.

Gli agenti adibiti permanentemente, con o senza la qualifica relativa, alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti, ricevono il premio o soprassoldo:

a) intero se prestano servizio almeno per mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà se prestano servizio per meno di mezza giornata di lavoro.

Gli agenti che sostituiscono eventualmente quelli di cui il precedente capoverso, ricevono il premio o soprassoldo;

c) intero se la sostituzione ha luogo per un tempo superiore alla mezza giornata di lavoro;

d) pari alla metà se la sostituzione ha luogo per mezza giornata di lavoro o meno,

Gli agenti che sussidiano o surrogano tutti i giorni o a periodi fissi per una parte della giornata di lavoro quelli addetti permanentemente alle funzioni cui il compenso compete, lo ricevono integralmente o in misura pari alla metà, secondo che si verifichino le circostanze di cui sub *c*) e *d*).

Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo che sia altrimenti stabilito nei precedenti articoli del presente capitolo.

Art. 191.

Un medesimo agente, salvo quanto è stabilito nelle precedenti disposizioni del presente capitolo, non può, in una medesima giornata o per lo stesso titolo fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi e soprassoldi risultano più rimunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un agente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non avere superate le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsa-

bilità di altri agenti idonei, il compenso non gli spetta. In tal caso però egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Art. 192.

I compensi indicati nel presente capitolo sotto la denominazione di « premi » sono concessi solo agli agenti che hanno prestato un buon servizio.

Conseguentemente gli agenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio per il quale il premio è istituito oppure si rendono colpevoli di indisciplina, di ubbriachezza in servizio o di altre consimili mancanze di ordine generale sono assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura o per un tempo da determinarsi in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni che per ciascun premio fossero date e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento personale.

Art. 193.

Lavoro straordinario compensato dai premi e soprassoldi.

I premi e i soprassoldi di cui agli art. 157, 158, 165, 167, 173 179 e 180 (penultimo ed ultimo alinea) stanno a compensare anche l'eventuale lavoro che si richiedesse dagli agenti in più di quello normalmente stabilito per la funzione esercitata. Non sarà quindi per tale lavoro straordinario concesso il compenso fissato nel capitolo I, fatta eccezione del caso in cui, per il disimpegno del servizio a cui il premio o il soprassoldo è conferito, venga a mancare all'agente il prescritto riposo minimo.

Art. 194.

Disposizioni transitorie.

I deviatori provenienti dalla rete Mediterranea, eccezione fatta per quelli di cui l'articolo seguente, conservano il trattamento usato da questa Amministrazione in quanto riguarda la gratificazione biennale in conformità alle seguenti disposizioni:

« Ogni deviatore che abbia prestato servizio ad un deviatoio ordinario, classificato di prima categoria, o ad un apparecchio centrale e che nel corso di due anni non abbia mai perduta la gratificazione normale (ossia il premio di cui all'art. 150 del presente capitolo) riceve, alla fine del secondo anno, per una volta tanto, una gratificazione straordinaria sulla base della metà di un mese dell'ultimo stipendio. Tale gratificazione è da liquidarsi *pro-rata* del servizio effettivamente prestato ».

Art. 195.

I deviatori provenienti dalla rete Mediterranea e già appartenenti alle Amministrazioni dell'Alta Italia, delle Meridionali, delle Calabro-Sicule e delle Romane i quali ebbero dall'Amministrazione della rete Mediterranea riconosciuto il diritto alle gratificazioni quadriennali e sessennali, continueranno a riceverle, a norma delle seguenti disposizioni:

« Se durante quattro anni un deviatore addetto a deviatoi di qualsiasi categoria non perde la gratificazione normale (ossia il premio di cui l'art. 150 del presente capitolo), egli riceve alla fine del quarto anno, per una volta tanto, una gratificazione straordinaria sulla base dell'ultimo stipendio liquidata *pro-rata* del servizio effettivamente prestato.

« Trascorsi sei anni senza che un deviatore abbia mai perduta la gratificazione normale (ossia il premio di cui all'art. 150 del presente capitolo) egli riceve nel dodicesimo semestre ed in tutti i semestri successivi una gratificazione straordinaria dell'importo della gratificazione normale ma in proporzione della categoria dei deviatoi serviti nel sessennio maturatosi, senza peraltro tener conto delle assenze avute nel sessennio stesso.

« Se un deviatore, dopo il sesto anno, viene a perdere la gratificazione normale per sei mesi, gli cessa la doppia gratificazione di cui trattasi e ricominciasi da capo a computargli il servizio incensurato per le tre specie di gratificazioni stabilite dal regolamento.

« La perdita della gratificazione normale inflitta per un periodo inferiore a sei mesi toglierà che si computi il semestre in corso nel tempo occorrente per conseguire la gratificazione straordinaria ma non impedirà di computare i precedenti semestri di buon servizio già prestati. Per i deviatori, aventi già acquisita la gratificazione straordinaria sessennale, avrà per effetto di sospendere la corresponsione di quest'ultima, nel semestre in corso, salvo a riprenderla nel semestre successivo ».

Art. 196.

Ai deviatori provenienti dalla rete Adriatica e già appartenenti alle ferrovie ex-Alta Italia è mantenuto il trattamento di cui transitoriamente fruivano sotto la cessata Amministrazione della rete Adriatica in quanto riguarda le gratificazioni biennali, quadriennali e sessennali di conformità alle disposizioni che qui di seguito si riportano:

« Ogni deviatore addetto a deviatoi di prima categoria che nel corso di due anni non avrà mai perduto la gratificazione normale (ossia il premio di cui all'articolo 150 del presente capitolo) riceverà alla fine del secondo anno una gratificazione straordinaria eguale alla metà di un mese di stipendio.

« Se durante quattro anni un deviatore addetto a deviatoi di qualsiasi categoria non perderà la gratificazione normale (ossia il premio di cui all'articolo 150 del presente capitolo) egli riceverà nel quarto anno una gratificazione straordinaria eguale ad un mese di stipendio.

« Finalmente trascorsi sei anni senza che uno di tali deviatori abbia mai perduta la gratificazione normale, egli avrà pel sesto anno e per gli anni seguenti raddoppiata la gratificazione normale. Resta però inteso che, se un deviatore dopo il sesto anno dovesse perdere il premio normale, gli cesserà la doppia gratificazione di cui trattasi ».

Art. 197.

I premi bimestrali di buon servizio che la ex rete Sicula corrispondeva al personale di manutenzione per la piccola manutenzione della linea, in forza degli ordini di servizio generali 20-1896 e 23-1903, sono aboliti.

Agli agenti provenienti dalla ex-rete Sicula che al 31 dicembre 1905 erano in servizio con le qualifiche di sorvegliante della linea, capo squadra cantoniere e guardiano-cantoniere, sono concessi i seguenti assegni annui i quali saranno corrisposti a rate bimestrali fino a quando detti agenti si troveranno a prestare servizio in una delle mansioni inerenti alle qualifiche suindicate:

ai sorveglianti della linea . . . . L. 60 —
ai capi-squadra cantonieri . . . . » 30 —
ai guardiani-cantonieri . . . . . » 21 —

L'assegno che sarà attribuito a ciascun agente in relazione alla qualifica che possedeva al 31 dicembre 1905 non può essere variato per l'eventuale passaggio suo da una ad altra delle tre qualifiche suindicate.

L'ammontare di questi assegni sarà dedotto dalle eventuali gratificazioni o compensi che, in seguito a concessioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, spettassero al personale di cui sopra per i medesimi titoli per i quali erano dati i premi presso la ex-rete Sicula o per titoli equivalenti.

Art. 198.

I capi uscieri, gli uscieri, i portieri ed i manovali già addetti ad alcuni uffici della ex-rete Mediterranea i quali al 31 dicembre 1905, fruivano dei compensi mensili sottoindicati per il servizio di guardia notturna negli uffici centrali, continue

goderne fino a quando essi si troveranno a prestare servizio nelle funzioni inerenti ad una delle qualifiche predette presso gli uffici o saranno adibiti a servizio di guardia notturna:

ai capi uscieri, compensi di L. 30, 20 e 10
agli uscieri . . . . » 18 e 15
ai portieri . . . . » 14 e 5
ai manovali (addetti agli uffici centrali) . . . . » 10 e 5

L'assegno, che ciascun agente fruiva alla data suindicata e che gli si conserva, non può essere variato per l'eventuale passaggio dell'agente medesimo dall'una all'altra delle qualifiche suindicate.

Agli agenti che godono di questi assegni non è corrisposto per il servizio di guardia notturna, il soprassoldo di cui all'articolo 180.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
E. GIANTURCO.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
A. MAJORANA.

Regolamento del personale addetto al servizio di navigazione sullo stretto di Messina – Quadro di classificazione – Disposizioni sulle competenze accessorie

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale adibito al servizio di navigazione sullo stretto di Messina si compone di agenti di ruolo e di agenti avventizi.

Il presente regolamento determina per gli agenti di ruolo le norme per le ammissioni, per gli avanzamenti, per la disciplina e per l'esonero, e le condizioni di servizio in genere; provvede per gli avventizi solo in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Art. 2.

Tutto il personale imbarcato è arruolato a termini ed agli effetti del Codice della marina mercantile e del Codice di commercio; ed oltre ad essere assoggettato alle disposizioni dei Codici suddetti e dei relativi regolamenti, è pure sottoposto, come il personale non imbarcato, a quelle del presente regolamento.

La durata dell'arruolamento, se questo non viene disdetto nel termine utile, si protrae tacitamente d'anno in anno per un periodo indeterminto.

Art. 3.

Gli avventizi sono assunti senz'altro obbligo da parte dell'Amministrazione che quello di corrispondere loro la mercede pattuita per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio.

Essi possono essere impiegati:

1° per servizi speciali di camera e di cucina, e di barca per l'ormeggio dei piroscafi;

2° in temporanea sostituzione del personale di ruolo, o per bisogni saltuarii od eccezionali in ogni ramo del servizio.

Art. 4.

La matricola generale tenuta dall'Amministrazione registra per il personale di ruolo il cognome, il nome, la paternità, l'età, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare e gli antecedenti; la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione; l'iscrizione agli Istituti di previdenza; gli avanzamenti; le punizioni (eccetto quelle dei primi due gradi); le indicazioni relative alla cessazione dal servizio.

All'agente che cessa dal servizio od ai suoi eredi viene rilasciato, a richiesta, una copia della sua matricola senza alcuna attestazione speciale sulla qualità del servizio prestato.

È poi compilato per ciascun agente il foglio matricolare, comprendente, oltre ai dati riportati nella matricola, lo stato di famiglia, le gratificazioni, gli elogi, le punizioni anche dei primi due gradi, i congedi straordinari, le malattie ed in genere tutte le altre indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale.

Art. 5.

Il personale di ruolo viene qualificato e retribuito a norma del quadro di classificazione allegato al presente regolamento.

Oltre allo stipendio o paga, al personale di ruolo sono assegnate competenze accessorie secondo quanto è stabilito nelle speciali disposizioni annesse al presente regolamento.

L'Amministrazione prescrive quali categorie di agenti debbano in servizio portare vestiario uniforme, e le norme e le condizioni relative.

Art. 6.

Il personale di ruolo è iscritto all'Istituto di previdenza del personale ferroviario, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101 ma tale iscrizione non impegna l'Amministrazione a considerarlo come personale ferroviario ed a riconoscergli maggiori diritti di quelli stabiliti dal presente regolamento.

La contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile è a carico dell'Amministrazione.

Art. 7.

Lo stipendio o paga viene corrisposto agli agenti a mensualità maturate.

Gli agenti a paga giornaliera sono, di massima, retribuiti solo per il tempo in cui prestano effettivo servizio, salve le eccezioni di cui nel presente regolamento e quelle che saranno stabilite con speciali disposizioni dal Comitato d'amministrazione.

Qualora non sia stabilito diversamente nella convenzione d'arruolamento, gli agenti a stipendio hanno diritto al pagamento dell'intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di licenziamento per motivi disciplinari, nei quali viene pagato lo stipendio soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti a stipendio il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

Esistendo eredi conviventi ed a carico, questi, oltre quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Gli agenti retribuiti a giornata, quando cessano dal servizio per qualunque motivo, hanno diritto alla sola paga corrispondente ai giorni pei quali sarebbe loro spettata; ed in caso di morte degli agenti stessi, eguale diritto spetta ai loro eredi.

Art. 8.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo di interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto espresso permesso dall'Amministrazione.

Art. 9.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Gli obblighi del personale, per ciò che concerne il servizio di bordo in navigazione ed in porto e per ciò che si riferisce al materiale, sono stabiliti con speciali disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 10.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta del medesimo non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all' ufficio superiore ed in ultimo al grado di direttore generale, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Se trascorre un mese senza che sia stata data risposta, l'istanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 11.

Per l'ammissione nel personale di ruolo è necessario:

1° di essere cittadino italiano;

2° di aver superato i 18 anni di età e non oltrepassati 30 per chi abbia diritto all'esenzione o sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in prima categoria, e di non averne superati 35 per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente; ammenochè il Comitato d'amministrazione non credesse in casi speciali stabilire altrimenti;

3° di aver tenuta sempre buona condotta e di non avere addebiti penali;

4° di esser dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere i requisiti necessari per le funzioni a cui l' agente aspira.

Perciò tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia autentica, la fede di nascita ed, occorrendo, anche il certificato di cittadinanza italiana; la fedina penale; il certificato di buona condotta; il certificato degli studi fatti, della navigazione eseguita e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ed in caso contrario, altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

È necessario aver la patente di capitano di lungo corso o di gran cabotaggio a seconda che si aspiri al posto di comandante o di capitano in secondo; e quella di macchinista in primo od in secondo per coloro che aspirano al corrispondente grado di macchinista. Però nei concorsi pei posti di capitano in secondo e di macchinista in secondo saranno preferiti quelli che fossero muniti della patente di capitano di lungo corso o di macchinista in primo.

L'Amministrazione riconosce colle norme e formalità da essa stabilite se gli aspiranti sono dotati di sana e robusta costituzione fisica e se possiedono i requisiti fisici di cui al paragrafo 4°.

Le disposizioni suddette si applicano, senza pregiudizio di quanto al riguardo prescrive il Codice per la marina mercantile per la gente di mare.

Le nomine nel personale di ruolo sono disposte dal Comitato di amministrazione.

Di regola gli agenti sono ammessi in servizio col minimo dello stipendio o paga stabilito dal quadro di classificazione annesso al presente regolamento per la qualifica, che viene loro assegnata, salve le eccezioni autorizzate dal Comitato d'amministrazione.

Art. 12.

Non può essere ammesso in servizio chi sia stato destituito o licenziato per motivi di disciplina da altre Amministrazioni ferroviarie, pubbliche o di navigazione.

TITOLO III.

Avanzamenti.

Art. 13.

Gli aumenti di stipendio o paga agli agenti di ruolo sono conferiti nella misura e cogli intervalli di tempo indicati per ciascuna qualifica nel quadro di classificazione annesso al presente regolamento fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Possono tuttavia essere accordati aumenti anticipati esclusivamente a scelta per merito.

Gli aumenti sono deliberati dal Comitato d'amministrazione.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso s'intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del conferimento, secondo che questa cade nel 1° o nel 2° semestre dell'anno. Però nel caso sia stata inflitta in via disciplinare la proroga per sei mesi del termine normale per l'aumento, quelli successivi manterranno la decorrenza del 1° luglio.

Art. 14.

Nel caso di assenze dal servizio che superino la durata di tre mesi in ogni anno solare, e che non siano dovute a licenze ordinarie od a malattie causate dal servizio, il termine per il primo aumento viene prorogato di tanti trimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza, trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore.

Detto aumento, agli effetti dell'anzianità per il successivo, s'intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento se cade nel primo semestre dell'anno; altrimenti s'intende decorrere dal 1° luglio, e tale decorrenza è mantenuta anche per i successivi.

TITOLO IV.

Licenze, assenze per malattia ed esoneri.

Art. 15.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

Speciali disposizioni stabiliscono in quali casi, oltre quelli di licenza e di malattia, viene corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

L'agente, che per effetto di malattia si trovi nell' impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 16.

Gli agenti di ruolo hanno diritto di fruire di una licenza ordinaria con stipendio o paga, senza che nel richiederne l'autorizzazione debbano indicarne il motivo.

Detta licenza può avere, in ciascun anno solare, la durata di:

a) 20 o 15 giorni pei comandanti;

b) 15 o 10 giorni pei capitani in secondo, pei macchinisti e pel controllore;

c) 8 o 5 giorni pei nostromi e capi fuochisti;

per tutti indistintamente a seconda che abbiano compiuto o no 10 anni di servizio, computati dalla data di assunzione nel personale di ruolo;

d) 5 giorni per tutti gli altri agenti.

Le licenze sono accordate di massima in un numero intero di giornate; solo eccezionalmente si può conteggiare la mezza giornata senza altra suddivisione.

L'Amministrazione ha la facoltà, secondo le speciali esigenze del servizio, di determinare il tempo in cui le licenze debbono essere fruite, di suddividerne il godimento in vari periodi, salvo il disposto dell'alinea precedente, e per quelle chieste nell'ultimo trimestre dell'anno di rimandarle ai primi tre mesi dell'anno

cessivo. come pure di revocarle od interromperle, salvo il diritto di fruirne in altra epoca.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima d'assentarsi, il luogo in cui si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

Art. 17.

Oltre alla licenza ordinaria possono essere accordate, in casi speciali, ed in seguito a motivata domanda, licenze straordinarie di durata complessiva, in ciascun anno solare, non superiore a quella ordinaria, senza corresponsione di stipendio o paga.

Però durante la licenza straordinaria che sia accordata per gravi e giustificate ragioni è concessa agli agenti, di cui al comma *a*) e *b*) del precedente articolo, la metà dello stipendio o paga.

Art. 18.

Durante le assenze per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione, o sempre quando i medesimi non le dichiarino dovute a colpa o sregolatezza, è conservato l'intero stipendio fino al limite di tre mesi. Qualora la malattia si prolunghi oltre questo limite, se ne riferirà al direttore generale, il quale può, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la corresponsione di tutto o di parte dello stipendio.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ascritti alla seconda sezione dell'istituto di previdenza.

Se la malattia è derivata da infortuni o ferite riportate per cause di servizio, e sempre quando non siano attribuibili a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito e non si tratti di inabilità permanente che dia luogo all'esonero, vien corrisposto all'agente, durante il periodo della malattia stessa, l'intero stipendio o la differenza fra la paga ed il sussidio corrisposto dall'istituto di previdenza o da altro sodalizio presso il quale l'agente sia stato assicurato.

L'assenza per malattia non costituisce interruzione di servizio finchè viene corrisposto in tutto od in parte lo stipendio od il sussidio dall'istituto di previdenza.

Art. 19.

Oltre il caso della disdetta alla scadenza dell'arruolamento, si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio:

a) per cessazione o riduzione del servizio di navigazione;

b) per il raggiungimento dei limiti di età e di compartecipazione stabiliti per il collocamento in quiescenza dallo statuto dell'istituto di previdenza;

c) per inabilità al servizio o alle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

d) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve esser prestato, sia in ordine al presente regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando la inosservanza non dipenda da forza maggiore;

e) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni della propria qualifica;

f) per incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

g) quando agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 28, paragrafo VIII, del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza d'indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio. In questo caso l'agente si considera collocato in quiescenza per misura amministrativa, ammenochè non si trovi nella condizione richiesta dallo statuto dell'istituto di previdenza pel conseguimento della pensione normale.

L'esonero definitivo degli agenti di ruolo è deliberato dal Comitato d'amministrazione ed abilita gli agenti a far valere i loro diritti se e quali competono verso l'istituto di previdenza.

Nei casi di cui alla lettera *c*) l'esonero è disposto a seguito di giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto dell'istituto di previdenza. Nei casi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), è invece provocato da conforme parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 35.

Art. 20.

Gli agenti che intendono lasciare il servizio sono tenuti a darne avviso per iscritto e pel tramite gerarchico al direttore generale, con un mese di precedenza il comandante e gli ufficiali di bordo e con otto giorni gli altri agenti.

In nessun caso l'agente arruolato ha diritto ad ottenere lo sbarco prima del termine stabilito dalla convenzione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 21.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti di ruolo sono le seguenti:

I — la censura, che è una riprensione per iscritto;

II — la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga, può elevarsi fino all'importo di due giornate, ed è devoluta a vantaggio dell'istituto di previdenza secondo il relativo statuto;

III — la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni;

IV — la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga per la durata di sei mesi, un anno o due anni;

V — la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Art. 22.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di procurarsi il rifacimento dei danni risentiti pel fatto dei suoi dipendenti, sia praticando adeguate ritenute sui loro stipendi o paghe, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Art. 23.

Le punizioni sono applicate indipendentemente da quanto sia disposto dal Codice per la marina mercantile o relativo regolamento, intendendosi che le presenti disposizioni riflettono i rapporti interni dell'Amministrazione con i propri agenti.

Art. 24.

Incorre nella censura:

I — chi manca di diligenza o di attività nel servizio;

II — chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi od i subordinati;

III — chi non osserva le disposizioni dell'art. 10 per l'inoltro delle istanze e dei reclami;

IV — chi per ubbriachezza fuori servizio o per altri motivi manca al proprio decoro;

V — in genere chi commette altre lievi mancanze non specificate negli articoli successivi.

Art. 25.

Si incorre nella multa:

I — per contegno inurbano e scorretto verso il pubblico;

II — per aver commesso atti irrispettosi verso i superiori o l'Amministrazione; o per non aver altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando la mancanza non assuma una figura più grave;

III — per alterchi, ingiurie verbali o disordini a terra nei locali dell'Amministrazione o dipendenze;

IV — per irregolarità di servizio, abusi o negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

V — per essersi presentato in stato di ubbriachezza ad as-

sumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

VI — per aver domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettato allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave;

VII — per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Art. 26.

Si incorre nella sospensione:

I — per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

II — per assenza arbitraria fino a cinque giorni, quando non abbia recato danno al servizio;

III — per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

IV — per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole, a terra, fuori servizio;

V — per alterchi senza vie di fatto a bordo;

VI — per volontario inadempimento dei propri doveri, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 31, o per negligenza, la quale abbia portato danno al servizio o agli interessi dell'Amministrazione;

VII — per non aver osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni, quando la mancanza abbia prodotto danno ad altre persone;

VIII — per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

IX — per essersi presentato in istato di ubbriachezza ad assumere servizio in funzioni interessanti la sicurezza dello esercizio;

X — per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi;

XI. — per dimostrazioni di scherno e di disprezzo ai superiori od agli atti dell'Amministrazione;

XII — per alterchi con vie di fatto, risse o violenze a terra nei locali dell'Amministrazione o loro dipendenze;

XIII — per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;

XIV — per il ritardato versamento o consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

XV — per aver rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, od ingiurie scritte contro altri agenti dell'Amministrazione;

XVI — per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Nei casi previsti dal paragrafo II, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 27.

Si incorre nella proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga:

I — per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori allo scopo di occultare la verità;

II — per alterchi con vie di fatto, risse o violenze a bordo;

III — per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, se abbiano recato danno alla regolarità del servizio, o se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

IV — per rifiuto d'obbedienza, minaccie od ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri, quando non rivestano carattere di reato a sensi del Codice per la marina mercantile;

V — per calunnie o diffamazione verso l'Amministrazione o verso altri agenti, benchè non superiori di grado;

VI — per contravvenzioni al disposto dell'articolo 8 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

VII — per abituale indolenza nell'adempimento delle proprie funzioni.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'Amministrazione ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione accorciando di sei mesi, o di un anno o di due anni, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento degli aumenti successivi.

L'Amministrazione può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli.

Per gli agenti che abbiano conseguito il massimo dello stipendio o paga del loro grado, e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodi fissi, alla proroga è sostituita la sospensione dal servizio estensibile fino a trenta giorni, però cogli stessi effetti della proroga per quanto riguarda la disposizione dell'articolo 32.

Art. 28.

Incorre nella destituzione:

I — chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui o per procurarsi o far lucrare ad altri premi o compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II — chi per trascuratezza nell'esercizio delle proprie attribuzioni è causa di gravi danni all'Amministrazione;

III — chi abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

IV — chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri somme, valori materiali od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente e nonostante restituzione defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

V — chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

VI — chi, in ragione dell'ufficio, commetta o faciliti contravvenzioni alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica:

VII — chi per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

VIII — chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il buon costume, la persona o la proprietà, oppure per diserzione, disubbidienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto, rivolta, od abbia altrimenti riportata la pena dell'interdizione dai pubblici uffici;

IX — chi dolosamente rechi o tenti di recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite, o in qualunque altro ramo del servizio;

X — chi scientemente e per qualsiasi motivo altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto; altera, falsica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possono comunque interessare;

XI — chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi dell'amministrazione, o di altri agenti comunque interessati;

XII — chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

XIII — chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubbriachezza;

XIV — chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XV — chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendi a danno dell'Amministrazione;

XVI — chi altera dolosamente i piombi doganali;

XVII — chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre cinque giorni: nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVIII — chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XIX — chi, essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell'Amministrazione, anche da agenti che ne siano incaricati, da capi stazione, capi tecnici, capi deposito, capi magazzino, capi conduttori, capitani, macchinisti od altri agenti di grado superiore;

XX — gli agenti indicati nel paragrafo precedente i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle, di cui possa essere giustificato il possesso;

XXI — chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione o ad essa affidato per qualsiasi causa abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

XXII — chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 29.

Gli agenti sottoposti a giudizio penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione, o che comunque trovinsi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo o dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal capo del compartimento o della direzione speciale; quest'ultimo ha l'obbligo di riferire subito al capo compartimento per la sanzione del provvedimento.

Il comandante o l'ufficiale di bordo responsabile della nave nel momento in cui la medesima è colpita da un avvenimento sinistro, viene sospeso in via preventiva fino a che l'Amministrazione, inteso il parere della Commissione inquirente nominata dall'autorità di porto, od, in mancanza di essa, intesa una speciale Commissione d'inchiesta composta, occorrendo, di persone in tutto od in parte estranee all'Amministrazione e dal direttore generale nominata caso per caso, abbia accertato le cause dell'accidente e prese le sue deliberazioni.

In ogni caso il direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura sia da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuti.

Il direttore generale ha anche facoltà di concedere all'agente sospeso in via preventiva od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o paga.

Art. 30.

Ai colpevoli di più mancanze, che vengono giudicate contemporaneamente, s'infligge la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti, in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le abbiano promosse e di un grado a tutti gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 31.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione comminata pel colpevole in primo grado chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 32.

La ricaduta, entro due anni, in mancanze previste nello stesso articolo ed alinea può dar luogo all'applicazione di una pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 33.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 24 e 25 sono inflitte dal capo della direzione speciale di Messina, senza speciale formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 34.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 26 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal capo compartimento nei casi previsti dal paragrafo I all'VIII compreso, pei quali la sospensione può estendersi fino a dieci giorni, dal direttore generale negli altri casi, pei quali la sospensione può estendersi da uno a trenta giorni.

Art. 35.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 27 e 28 sono inflitte dal Comitato d'amministrazione su proposta di un Consiglio di disciplina, costituito:

da un membro del Comitato d'amministrazione o da un membro dell'Ispettorato centrale designati dal Comitato d'amministrazione stesso, colle funzioni di presidente;

dal capo servizio del segretariato o da un suo delegato;

dal capo servizio del personale o da un suo delegato;

dal capo servizio legale o da un suo delegato;

da tre funzionari da scegliersi nei primi tre gradi della tabella graduatoria.

Il detto Consiglio delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno quattro membri, oltre il presidente.

In caso di parità di voti s'intende approvata la deliberazione più favorevole all'incolpato.

Le proposte del Consiglio non vincolano la libertà di apprezzamento o decisione del Comitato d'amministrazione.

Art. 36.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 37.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di fare le sue proposte, il capo compartimento ed in caso d'urgenza il capo della direzione speciale di Messina fanno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze, a mezzo di uno o più funzionari di grado superiore a quello dell'incolpato, esclusi quelli che colla prima denuncia abbiano provocato il provvedimento punitivo.

Delle responsabilità in tal modo emerse dovrà essere fatta contestazione agli incolpati, per le loro dichiarazioni da farsi risultare mediante verbale, ed il risultato di tale procedura deve formare oggetto di una relazione, nella quale siano riassunti i fatti esaminati, siano esposti su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le speciali circostanze a vantaggio o ad aggravio degli incolpati; e sieno stabilite le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione devono essere allegati, oltre i primi rapporti ed agli altri documenti relativi alle mancanze in esame, i verbali delle deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati e quelli delle contestazioni sottoscritte dagli incolpati. Quando manchi qualcuna di tali firme, deve esserne indicato il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza per la quale sia nel regolamento prevista la destituzione, il presidente del Consiglio di disciplina dispone perchè agli incolpati sia data visione dei relativi allegati, assegnando loro contemporaneamente un congruo termine per presentare, volendo, le loro ulteriori osservazioni.

Quando pei casi, di cui al terzo comma dell'art. 29, la speciale Commissione inquirente abbia accertata una mancanza, per la quale sia prevista la proroga o la destituzione a termini del presente regolamento, la relazione sarà trasmessa al Consiglio di disciplina per le sue proposte.

Art. 38.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 39.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione inflittagli, purchè presenti il ricorso entro 30 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo.

Il ricorso deve essere indirizzato per la via gerarchica al Co-

Quadro di

QUALIFICHE	Stipendio		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni,										
	minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Comandante	1800	3300	1950	2100	—	2400	—	—	2700	—	—	—	3000
Capitano in secondo	960	2400	1080	1200	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—
Macchinista *in primo*	1800	3300	1950	2100	—	2400	—	—	2700	—	—	—	3000
Macchinista in secondo	960	2400	1080	1200	—	1350	—	1500	—	1650	—	1800	—
Controllore	1350	2700	—	1500	—	1650	—	1800	—	1950	—	2100	—
Capo fuochista	2.80	3.60	2.90	3.—	—	3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—
Fuochista	2.—	3.—	—	2.20	—	2.40	—	2.60	—	2.80	—	3.—	—
Carbonaio	1.50	2.—	—	1.70	—	1.80	—	1.90	—	2.—	—	—	—
Operaio di 1ª classe	2.70	5.60	2.80	2.90	3.—	—	3.20	—	3.40	—	3.60	—	3.80
Operaio di 2ª classe	2.60	4.70	2.70	2.80	—	2.90	—	3.—	—	—	3.20	—	—
Aiutante operaio	2.20	3.60	2.30	—	2.40	—	2.50	—	2.60	—	2.70	—	2.80
Nostromo	2.80	3.60	2.90	3.—	—	3.20	—	—	3.40	—	—	3.60	—
Marinaio	2.—	3.—	—	2.20	—	2.40	—	2.60	—	2.80	—	3.—	—
Mozzo	1.20	1.70	1.30	1.40	1.50	1.60	—	1.70	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici

GIANTURCO.

mitato d'amministrazione per le punizioni inflitte dal Comitato stesso e dal direttore generale; al direttore generale per le punizioni inflitte dal capo compartimento; al capo compartimento per quelle inflitte dal capo della Direzione speciale.

L'autorità competente stabilisce caso per caso, se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Disposizioni transitorie.

Art. 40.

Il presente regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, salve le eccezioni, di cui negli articoli seguenti.

Art. 41.

Le disposizioni sulle competenze accessorie avranno effetto dal 1° gennaio 1906.

Art. 42.

Gli agenti di ruolo conserveranno l'anzianità dalla data del conferimento dell'ultimo stipendio o paga sotto la cessata Società sicula o sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conseguire, in base all'annesso quadro di classificazione, il successivo aumento.

Qualora lo stipendio o paga, di cui sono forniti, non sia conforme al tipo di quelli del quadro di classificazione per la propria qualifica, gli agenti otterranno lo stipendio o paga immediatamente superiore del quadro stesso con effetto dal 1° gennaio 1906.

Art. 43.

Agli agenti avventizi in servizio al 1° gennaio 1906, rivestiti delle qualifiche dell'annesso quadro di classificazione ed adibiti a funzioni continuative, i quali non furono iscritti all'Istituto di previdenza o non possono, per ragioni di età o per altro motivo, appartenere al personale di ruolo, saranno estese le disposizioni del presente regolamento applicabili al personale di ruolo. Nei casi di malattia, di cui alla prima parte dell'art. 18, agli agenti a paga giornaliera sarà corrisposto un sussidio nella misura e nei limiti di tempo stabiliti dall'Istituto di previdenza.

Agli agenti, di cui nel presente articolo, che chiedessero d'essere esonerati quando hanno raggiunto i limiti d'età voluti dallo statuto dell'Istituto di providenza pel collocamento in quiescenza o fossero in qualunque tempo esonerati dall'Amministrazione, ed in caso di morte alla vedova, purchè non sia stata separata legalmente per sua colpa, od ai figli minori sarà corrisposta per una volta tanto una indennità, pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio per i primi dieci anni e per ogni biennio di servizio per gli anni successivi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro segretario di Stato pel tesoro
A. MAJORANA.

classificazione

fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	—	2100	—	2250	—	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2250	—	2400	—	—	—	2700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.—	—	4.20	—	4.40	—	4.60	—	4.80									
3.40	—	—	3.60	—	[illegible]—	3.80	—	—	4.—	poi esclusivamente a scelta								
—	2.90	—	3.—	—	—	—	3.20	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
A. MAJORANA.

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

Indennità di vitto.

Art. 1.

Agli agenti di ruolo è concessa un'indennità giornaliera di vitto nella misura stabilita nella seguente tabella:

QUALIFICHE	Indennità giornaliera di vitto	QUALIFICHE	Indennità giornaliera di vitto
Comandante	3 —	Operaio di 1ª classe	0 80
Capitano in secondo	3 —	Operaio di 2ª classe	0 80
Macchinista in primo	3 —	Nostromo	1 —
Macchinista in secondo	3 —	Marinaio	0 80
Capo fuochista	1 —	Mozzo	0 80
Fuochista	0 80		
Carbonaio	0 80		

L'indennità è corrisposta in tutti i casi nei quali viene pure corrisposto lo stipendio o paga, ma non durante la licenza; ed anche nei casi di malattia degli agenti ascritti alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, finchè viene corrisposto il sussidio dall'Istituto stesso.

L'indennità di vitto può anche esser concessa nella misura che sarà determinata dal Comitato di Amministrazione agli avventizi imbarcati.

Compenso per corse straordinarie.

Art. 2.

Agli agenti di ruolo, che nelle 24 ore del giorno solare eseguiscono complessivamente più di 3 corse di andata e ritorno per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto per ogni corsa in più di andata e ritorno il compenso stabilito nella seguente tabella:

QUALIFICHE	Compenso per ogni corsa di andata e ritorno in più delle tre	QUALIFICHE	Compenso per ogni corsa di andata e ritorno in più delle tre
Comandante	1.50	Operaio di 1ª classe	0 50
Capitano in secondo	1.—	Operaio di 2ª classe	0.50
Macchinista in primo	1.50	Nostromo	0.50
Macchinista in secondo	1.—	Marinaio	0.30
Controllore	1.—	Mozzo	0.20
Capo fuochista	0.50		
Fuochista	0.40		
Carbonaio	0.25		

Un compenso per le prestazioni, di cui nel presente articolo, può anche essere concesso, nella misura che sarà determinata dal Comitato di Amministrazione, agli avventizi imbarcati.

Indennità di trasferta.

Art. 3.

Agli agenti di ruolo regolarmente comandati ad un servizio temporaneo fuori della propria residenza, esclusi i servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina e Reggio e fra Messina e Villa San Giovanni, è accordata un'indennità nella misura stabilita dalla seguente tabella:

QUALIFICHE	Diaria	Pernottazione
Comandante	6.—	3.—
Capitano in secondo	5.—	2.50
Macchinista in primo	6.—	3.—
Machinista in secondo	5.—	2.50
Controllore	3.—	2.—
Capo fuochista	2.50	1.50
Fuochista	2.—	1.—
Carbonaio	1.50	0.50
Operaio di 1ª classe	2.50	1.50
Operaio di 2ª classe	2.50	1.50
Nostromo	2.50	1.50
Marinaio	2.—	1.—
Mozzo	1.50	0.50

Quando nelle 24 ore, comunque considerate, l'assenza è di durata non superiore a 4 ore, non compete indennità alcuna; se è di durata superiore alle 4 ma non superiore alle 7, compete metà della diaria; se è superiore alle 7, compete l'intera diaria. Oltre a ciò compete l'indennità di pernottazione quando l'assenza o parte dell'assenza si verifica nel periodo fra l'ora 1 e le ore 5, queste ore comprese.

Il computo dell'assenza è basato sulle ore di arrivo e di partenza dei treni o dei piroscafi, in orario.

L'indennità di trasferta può anche essere concessa nella misura che sarà determinata dal Comitato d'Amministrazione agli avventizi.

Indennità di pernottazione in servizio normale

Art. 4.

Per i servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina e Reggio e fra Messina e Villa San Giovanni, al personale imbarcato che parta od arrivi secondo l'orario normale delle corse o rimanga fuori di residenza, fra la ora 1 e le ore 5, queste ore comprese, è accordata l'indennità di pernottazione a termini dell'articolo precedente.

Compenso per funzioni superiori al grado

Art. 5.

Al capitano in secondo ed al macchinista in secondo che esercitino le funzioni rispettivamente di comandante e di macchinista in primo, spetta l'indennità giornaliera di L. 2.

Tutte le altre competenze accessorie sono assegnate in base alla qualità effettiva.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato pel tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 469 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 24 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie;

Riconosciuta l'opportunità di mandare anzitutto in vigore le disposizioni di detta legge che concerne gli insegnanti delle scuole medie pareggiate;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141, che riguardano gli insegnanti delle scuole medie pareggiate avranno vigore dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni regolamentari annesse al presente decreto per l'applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo precedente e firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
G. FUSINATO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

NORME regolamentari per l'applicazione delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141 (articoli 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22) per le scuole medie pareggiate.

I. — Nomina degli insegnanti delle scuole medie pareggiate.

Art. 1.

(Giur. art. 13. - T. U. 21 ott. 1903, n. 431, art. 1 (*).

Per essere eletto insegnante in una scuola media pareggiata il candidato deve essere munito degli stessi titoli che si richiedono per la nomina a insegnante governativo in una cattedra corrispondente delle scuole di pari grado.

(*) Con l'abbreviazione *Giur.* seguita da *art.* s'intende di richiamare di volta in volta l'articolo della legge sullo stato giuridico *8* aprile *1906*, n. *141* a cui più specialmente si riferisce la disposizione regolamentare che segue Così sono usate in seguito le iniziali *T. U.* seguite da *art.* quando si tratta di estensioni formali del testo unico *21* ottobre *1903*, n. *431*, pei maestri elementari.

Art. 2.

(T. U., art. 4).

Tutte le nomine degli insegnanti delle scuole medie pareggiate debbono essere deliberate in seguito a concorso.

Da questa regola non sarà lecito derogare se non nei casi riconosciuti volta per volta dal R. provveditore agli studi, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto di nominarlo da parte dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola, o per esito sfavorevole del concorso bandito, o per vacanza verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.

Nel caso della vacanza dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico, ove l'Amministrazione dell'ente non provveda entro un mese dal giorno in cui la vacanza s'è verificata, disporrà il R. provveditore agli studi, il quale di ogni nomina d'urgenza darà notizia al Consiglio provinciale scolastico nella sua prima adunanza.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria, nè può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere, e col chiudersi di questo l'insegnante s'intenderà di fatto licenziato, senza che occorra sia deliberato e gli sia notificato alcun atto di licenziamento.

Art. 3.

Le Amministrazioni degli enti, che mantengono scuole pareggiate, hanno l'obbligo di notificare al provveditore tutte le vacanze di posti di capi d'istituto o d'insegnante che in esse si verifichino, per qualunque causa siano avvenute.

Art. 4.

(T. U., art. 5).

Il concorso è indetto dall'Amministrazione dell'ente non più tardi del 15 giugno, per titoli, oppure per titoli e per esame.

Se, trascorso quel termine, l'Amministrazione non abbia provveduto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso il concorso, salvi restando i diritti di quella alla nomina della Commissione giudicatrice e dell'insegnante.

Art. 5.

(Giur., art. 14, penultimo §).

Il concorso per i posti vacanti in una scuola media pareggiata può anche essere ristretto fra i soli professori che insegnano in quella e nelle altre scuole medie pareggiate dello stesso grado o di grado inferiore mantenute dal medesimo ente.

In tal caso il bando di concorso dovrà espressamente dichiararlo e i concorrenti dovranno aver conseguita la nomina per regolare concorso fatto a norma del presente regolamento o aver avuto nomina approvata dal Consiglio scolastico provinciale (e non per supplenza) anteriormente alla pubblicazione di esso, possedendo per la cattedra messa a concorso il titolo d'abilitazione necessario.

Il concorso interno si svolgerà ed esaurirà con le identiche norme e formalità stabilite per il concorso pubblico.

Ove esso vada deserto od abbia esito sfavorevole, si provvederà con nomina provvisoria e per l'anno seguente sarà bandito concorso pubblico.

Art. 6.

L'Amministrazione che deve bandire un concorso trasmette, in duplice copia, entro il mese di maggio lo schema del relativo manifesto al provveditore agli studi, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alla legge ed al presente regolamento e in caso affermativo ne rimanda per la pubblicazione una copia col suo nulla osta.

Art. 7.

L'avviso di concorso deve indicare la sede, il grado e la qualità

della scuola, la materia d'insegnamento, l'ordine di ruolo e lo stipendio dell'insegnante e i documenti e i titoli che si richiedono ai concorrenti.

Art. 8.

I termini per la presentazione delle domande e dei titoli dei concorrenti scadono il 31 luglio. Non sono ammessi, per qualsiasi ragione, domande e titoli presentati dopo quel termine.

Art. 9.

La domanda del concorrente deve essere scritta su carta da bollo da cent. 60 ed essere corredata dagli stessi documenti che sono richiesti nei concorsi per le corrispondenti cattedre governative.

Il candidato che concorre a cattedre di scuole mantenute dallo stesso ente che provvede a quella dove egli insegna, è dispensato dal presentare l'attestato di nascita, il certificato medico, la fede penale, il certificato di moralità, il certificato di cittadinanza italiana.

Nella domanda il concorrente deve indicare con precisione il proprio recapito.

Art. 10.

Al bando di concorso deve essere data ampia pubblicità anche per mezzo della stampa periodica del capoluogo della provincia.

Le eventuali spese sono a carico dell'ente che mantiene la scuola.

Quattro copie del bando devono essere depositate al provveditorato agli studi, delle quali una sarà affissa nell'ufficio e due inviate al Ministero dell'istruzione, che del concorso darà pronta notizia nel *Bollettino ufficiale*.

Art. 11.

(T. U., 6).

La Commissione giudicatrice dei concorsi si compone dei seguenti membri:

del capo dell'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola pareggiata, o di colui che ne fa le veci, *presidente*;

di due membri nominati dalla Giunta municipale se quell'ente è il Comune, dalla Deputazione provinciale se è la provincia, dal Consiglio d'amministrazione dell'ente negli altri casi;

di due membri eletti dal Consiglio scolastico provinciale.

L'ente che mantiene la scuola potrà volta per volta delegare direttamente al Consiglio scolastico provinciale tutte o parte delle sue attribuzioni circa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice, la presidenza della stessa e la nomina dell'insegnante.

Art. 12.

Le Commissioni devono costituirsi non più tardi del 31 luglio. A tal fine l'ente che ha bandito il concorso notificherà al Consiglio scolastico provinciale non più tardi del 15 luglio i nomi delle persone che ha chiamate a far parte della Commissione giudicatrice.

Se entro al termine sopra indicato la notifica non sia pervenuta al Consiglio scolastico provinciale, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione, come pure provvede, ove occorra, a completarla, nonchè a sostituire gli eletti che non risultassero idonei.

Art. 13.

Possono essere eletti membri delle Commissioni giudicatrici solamente i professori universitari ordinari, straordinari e liberi docenti della materia messa a concorso o di quelle strettamente affini, e chi di quella materia sia insegnante ordinario da almeno otto anni in iscuole medie governative di grado pari o superiore a quello della scuola, cui appartiene la cattedra messa a concorso.

Il Consiglio scolastico provinciale nelle nomine di sua spettanza darà la preferenza a quelli che abitino nella provincia o in quelle limitrofe.

Non può far parte della Commissione chi sia parente od affine d'un concorrente fino al quarto grado civile, nè chi sia membro del Consiglio scolastico della stessa provincia in cui è bandito il concorso o del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In caso d'incompatibilità o di rinuncia di qualcuno dei commissari, l'autorità che lo ha nominato provvederà immediatamente alla sostituzione, e in caso di non adempimento da parte dell'ente provvederà il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 14.

I commissari avranno diritto, a carico dell'ente che mantiene la scuola pareggiata, alla diaria ed eventualmente alle spese di viaggio in conformità delle disposizioni dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446.

Art. 15.

Se non si presentino candidati al concorso o se nessuno dei candidati che si presentano risulti eleggibile, l'Amministrazione dell'ente provvede con una nomina provvisoria entro il 15 settembre.

Trascorso questo termine senza ch'essa abbia partecipata al provveditore agli studi la sua scelta, la nomina è fatta da questo a norma dell'art. 2.

Anche tali nomine provvisorie dovranno cadere sempre su insegnanti che abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

Art. 16.

(T. U., 7).

La valutazione dei titoli e gli esami, ove il concorso sia indetto anche per esami, si faranno nei modi indicati per i concorsi alle cattedre governative.

Le votazioni sono palesi.

Art. 17.

Nessun vantaggio nei concorsi, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, può essere accordato agli insegnanti provvisori o supplenti.

Art. 18.

I verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario e firmati in duplice copia da tutti i commissari.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, l'elenco dei titoli di ciascun concorrente, i voti ottenuti per quelli, i voti ottenuti nelle varie prove di esame se il concorso era indetto anche per esame e il voto complessivo e medio, e in fine l'elenco degli eleggibili, in ordine di merito.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 19.

Formata la graduatoria, il presidente della Commissione la comunica in doppio esemplare al provveditore agli studi, accompagnandola con una copia dei verbali e con una relazione riassuntiva.

Un altro esemplare dei verbali e della relazione sarà depositato nella segreteria dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola, con facoltà ai concorrenti di prenderne visione.

Art. 20.

Il Consiglio comunale, ove la scuola sia comunale, il Consiglio provinciale oppure in sua vece la Deputazione provinciale, se essa sia provinciale, il Consiglio d'amministrazione dell'ente che la mantiene, negli altri casi, con l'intervento, a pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri, procederà alla nomina, scegliendo fra i primi tre della graduatoria compilata dalla Commissione.

Dove più cattedre di eguale natura siano state messe insieme a

concorso, la scelta del secondo eligendo sarà fatta tra i primi quattro, del terzo tra i primi cinque, e così via di seguito.

Ove la nomina non sia stata fatta secondo queste regole, il Consiglio scolastico provinciale, procederà esso alla nomina, e questa sarà considerata come nomina regolare in seguito a concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima.

Art. 21.

Quando per difetto di candidati eleggibili non si possa formare la terna, l'Amministrazione cui compete la nomina deve scegliere tra i compresi nella graduatoria a norma dell'articolo precedente, o nominare l'unico concorrente eleggibile.

Anche questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.

Art. 22.

In caso di rinunzia dell'eletto o di successive vacanze della stessa cattedra o di cattedra d'egual materia in iscuola di egual grado verificatesi durante l'anno scolastico per il quale fu bandito il concorso, l'Amministrazione dell'ente provvede alla nomina, entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo gli insegnanti nella graduatoria secondo i modi indicati dall'art. 20.

Trascorsi i 15 giorni provvederà alla nomina il Consiglio provinciale scolastico con le stesse norme.

Tali nomine saranno ancor esse considerate come avvenute in seguito a concorso e ne produrranno tutti gli effetti.

Art. 23.

In ogni caso la terna o graduatoria d'un concorso non potrà avere durata ed efficacia se non per i posti di egual grado e natura che rimangono vacanti durante l'anno scolastico per il quale il concorso fu bandito.

Art. 24.

Ove, indetto il concorso, per causa della Commissione giudicatrice o dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola non sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, vi provvederà il Consiglio scolastico provinciale, osservando le disposizioni degli articoli 20 e 21.

Art. 25.

Quando, indetto il concorso, la Commissione non abbia adempiuto il suo officio di formare la graduatoria degli eleggibili, o il suo operato non sia stato riconosciuto regolare, il Consiglio provinciale scolastico provvederà alla valutazione dei titoli, alle eventuali prove d'esame e alla formazione della graduatoria, a mezzo di una Commissione composta del provveditore agli studi, presidente, e di quattro membri eletti dal Consiglio scolastico, due dei quali suoi membri e due persone idonee a norma dell'art. 13.

Art. 26.

(T. U., 8)

Nessuna nomina è valida, se l'insegnante non sia fornito dei titoli di abilitazione o di moralità e se l'atto di nomina non sia approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni giudicatrici e gli eventuali reclami degli interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dal presente regolamento sono state osservate.

Art. 27.

Nel deliberare sulle nomine, il Consiglio provinciale scolastico deve contemporaneamente provvedere sui ricorsi che fossero stati presentati dai concorrenti contro l'operato della Commissione giudicatrice o dell'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola.

Art. 28.

Una copia dei verbali della Commissione giudicatrice, con la graduatoria del concorso e le deliberazioni di nomina e di approvazione del Consiglio provinciale scolastico, sarà trasmessa dal provveditore agli studi al Ministero, che pubblicherà la graduatoria e l'esito del concorso nel *Bollettino ufficiale*. I concorrenti e l'ente che mantiene la scuola avranno un mese di tempo, a datare dalla pubblicazione dell'esito del concorso, per eventuali ricorsi alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media.

Tali ricorsi non hanno efficacia sospensiva.

II. — *Durata in ufficio*

e licenziamento degli insegnanti pareggiati.

Art. 29.

(Giur. 13; T. U. 10 par. 1°)

L'insegnante, che ha ottenuto il posto in seguito a concorso, è nominato per un triennio di prova col grado di straordinario.

Art. 30.

Il triennio di prova si conta dal giorno dell'entrata in servizio e questo dovrà essere stato prestato senza interruzione. Sarà valido però anche il triennio di prova durante il quale l'insegnamento sia stato interrotto per malattia, purchè il servizio effettivamente prestato non sia inferiore a due anni e nove mesi.

Art. 31.

(T. U. 10, par. 2°).

Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità e l'insegnante ha il grado di ordinario, salvo che prima della scadenza del triennio egli sia stato licenziato dall'ente che mantiene la scuola, per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. provveditore agli studi.

Art. 32.

Nella prima quindicina di marzo dell'anno in cui scade il triennio, il provveditore comunica all'Amministrazione dell'ente i risultati complessivi delle ispezioni governative o il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante.

Art. 33.

(T. U. 10, § 3).

La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata, insieme con l'avvenuta notifica, al Consiglio provinciale scolastico, il quale, nel caso che da parte dell'ente la notifica sia stata omessa, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro 15 giorni.

Art. 34.

La notificazione del deliberato di licenziamento da parte dell'ente deve farsi non più tardi del 15 aprile.

La notificazione si eseguisce da un usciere giudiziario, o dal messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna all'insegnante, o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto, di una copia integrale della deliberazione conforme all'originale; il tutto nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, è consegnato dall'usciere o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al capo dell'Amministrazione, che lo trasmette subito al presidente del Consiglio scolastico provinciale, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Quando la notificazione è fatta a cura del Consiglio scolastico provinciale, il termine utile per la stessa è prorogato al 30 aprile.

Art. 35.

(T. U., 18).

L'insegnante, che intende licenziarsi, deve darne avviso all'Amministrazione dell'ente non più tardi del 15 aprile.

Non uniformandosi a tale disposizione, nell'anno scolastico seguente egli non sarà ammesso ad insegnare nelle scuole governative nè in altra scuola pareggiata, salvo che per speciali ragioni il ministro non ne dia autorizzazione.

Art. 36.

L'insegnante di scuola pareggiata, che intende di prendere parte a concorsi a posti vacanti in scuole pareggiate di altri enti o nelle scuole governative, deve, entro il mese di giugno, informare per iscritto l'Amministrazione dell'ente e il R. provveditore agli studi di questa sua intenzione e della possibilità che il posto da lui occupato rimanga vacante; se poi ottenga il posto cui aspirava, deve rinunziare, entro 10 giorni dalla partecipazione, all'ufficio occupato od a quello al quale fu eletto. In caso diverso si applicherà il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 37.

(T. U., 11).

L'Amministrazione dell'ente che mantiene la scuola pareggiata, può sempre, in qualunque tempo, dispensare dal servizio, con deliberazione motivata, un insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta per infermità.

Art. 38.

Per la dispensa dal servizio occorre che la inettitudine, se l'insegnante esercita l'ufficio, risulti da ispezioni governative, o che la infermità che vi ha dato causa sia constatata da una visita collegiale di tre medici, tra i quali quello provinciale, per la quale si accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che l'insegnante non sarebbe in grado di continuare o di riassumere efficacemente il suo ufficio dopo il periodo di aspettativa cui possa aver diritto. Le spese saranno a carico dell'ente da cui dipende l'istituto pareggiato.

Art. 39.

Prima di deliberare la dispensa, l'ente deve preavvisare l'insegnante comunicandogli copia dei documenti che la giustificano e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni. L'osservanza di questa formalità deve risultare dalla deliberazione, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni dell'interessato.

Art. 40.

La deliberazione deve essere notificata all'insegnante nei modi o nelle forme prescritte dall'art. 34 e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. Tale approvazione non sarà pronunciata se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data della notificazione.

Art. 41.

Quando il Consiglio scolastico provinciale sia chiamato ad approvare la dispensa deliberata dall'ente, il Consiglio stesso, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, potrà procedere a nuove indagini e proporre che egli sia sottoposto a nuova visita medica collegiale.

Art. 42.

Le precedenti disposizioni sulla durata del servizio e sul licenziamento valgono anche per i presidi o direttori di scuola pareggiata.

III. — *Trasferimenti degli insegnanti pareggiati.*

Art. 43.

(Giur. 13 - T. U. 9)

Il trasferimento dell'insegnante da una scuola ad un'altra di pari grado mantenuta dallo stesso ente e per una cattedra eguale è deliberato dall'Amministrazione dell'ente col consenso dell'insegnante interessato. L'Amministrazione ne darà tosto notizia al Consiglio scolastico provinciale.

Quando questo consenso manchi decide il Consiglio scolastico provinciale su proposta motivata dell'Amministrazione e sentito l'insegnante.

La proposta deve essere fatta entro il mese d'agosto al Consiglio scolastico provinciale, il quale deciderà prima dell'apertura delle scuole.

Art. 44.

Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso delle Amministrazioni degli enti che mantengono le due scuole e dell'interessato, può trasferire un insegnante da una ad altra scuola pareggiata, di pari grado, della provincia, purchè si tratti della stessa cattedra.

L'insegnante, in seguito a sua domanda, col consenso degli enti interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici può anche essere trasferito dalla cattedra che occupa alla cattedra stessa di una scuola pareggiata di egual grado in altra provincia.

Art 45.

Nei trasferimenti, di cui ai precedenti articoli 43 e 44, l'insegnante non perderà i diritti acquisiti neppure se si trovi nel periodo di prova.

IV. — *Classi aggiunte.*

Art. 46.

(Giur. 7).

Le classi aggiunte nelle scuole pareggiate si formeranno e si assegneranno con le stesse norme sancite per le scuole governative.

Appena chiuse le iscrizioni, il preside o direttore ne invierà uno specchio esatto al provveditore agli studi, con le sue proposte motivate per la formazione delle classi aggiunte e le assegnazioni degli insegnamenti. Verificata la regolarità delle proposte, il provveditore inviterà l'Amministrazione dell'ente alla pronta attuazione delle stesse. Ove il numero degli iscritti superi il massimo consentito per le scuole governative o l'ente si rifiuti o ritardi a provvedere alla formazione della classe aggiunta, il prefetto, su proposta del provveditore, ne promoverà la formazione d'ufficio.

Contro le assegnazioni delle classi aggiunte è ammesso il ricorso alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie, che giudicherà con le forme e le guarentigie stabilite per gl'insegnanti governativi.

Tuttavia prima di assegnare classi aggiunte con speciale compenso, l'ente che mantiene la scuola, con l'approvazione del provveditore agli studi, potrà assegnare insegnamenti in classi aggiunte senza compenso ai professori per integramento d'orario nei casi e con le norme volute dalla legge per gli insegnanti governativi.

Se si tratti d'Istituto tecnico o nautico pareggiato le attribuzioni del provveditore, quanto alle classi aggiunte, sono di compentenza della Giunta di vigilanza.

Ove in una scuola pareggiata esista da tre anni un corso completo aggiunto, l'ente potrà provvedervi con cattedre di ruolo. In caso di soppressione di esso l'insegnante o gli insegnanti del corso soppresso, se nominati per concorso con le norme del presente regolamento, saranno assunti in servizio dallo stesso ente, senza nuovo concorso, per cattedre di egual materia in iscuole di eguale grado, che fossero o si rendessero vacanti nel biennio seguente, e avranno in ogni caso diritto al beneficio di cui all'articolo precedente.

V. — *Punizioni.*

Art. 47.

(Giur. 8, 9).

I presidi, i direttori e gli insegnanti delle scuole pareggiate,

che trasgrediscano i doveri che a loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, o che siano colpevoli di negligenza o di fatti onde sia compromessa la loro riputazione e la loro moralità, sono soggetti, secondo la gravità dei casi, alle stesse punizioni disciplinari sancite per gli insegnanti governativi, dagli articoli 8 e 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 48.

(Giur. 10).

L'ammonizione al preside o direttore, se d'istituto tecnico o nautico, è data dal presidente della Giunta di vigilanza, altrimenti dal provveditore agli studi; all'insegnante dal preside o direttore: e in ogni caso privatamente.

L'ammonizione, tanto al preside o direttore, quanto all'insegnante, può essere data dal provveditore, e negli istituti tecnici o nautici dal presidente della Giunta di vigilanza, anche a nome del ministro. Solo in quest'ultimo caso se ne tiene nota nello stato di servizio.

Art. 49.

Salvo il disposto dell'art. 48 sull'ammonizione, le punizioni disciplinari sono deliberate dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie nei modi e con le forme sanciti per gli insegnanti governativi, ed in seguito a rapporto del preside o direttore o della presidenza dell'ente, inviato per mezzo del provveditore agli studi, o se si tratti d'istituto tecnico o nautico per mezzo della presidenza della Giunta di vigilanza, che vi aggiungerà le sue informazioni ed il suo parere, o in seguito a rapporto diretto del provveditore stesso o della presidenza della Giunta di vigilanza.

Art. 50.

(T. U., 17).

Durante la sospensione l'insegnante o capo d'istituto non può prestare servizio a nessun titolo in altra scuola.

Chi sia stato licenziato per cause di cui all'art. 37 sarà riammesso ai concorsi, se altro non osti, quando quella causa venisse a cessare.

Art. 51.

(T. U. 15. - Legge Casati 337).

In caso d'urgenza è data facoltà alla presidenza dell'ente, d'accordo col provveditore agli studi, o al provveditore stesso, di sospendere senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle funzioni quel capo d'istituto pareggiato, o insegnante, che non potrebbe senza gravi inconvenienti continuarlo, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, comecchessia, occasione di scandalo o di disordini gravi.

Della sospensione provvisoria sarà tosto informato il ministro, che inviterà la sezione del Consiglio superiore per l'istruzione media a iniziare regolare procedimento ed entro otto giorni confermerà o revocherà il provvedimento della sospensione provvisoria senza pregiudizio dell'azione disciplinare, dichiarando se alla sospensione dell'ufficio debba aggiungersi anche quella dello stipendio.

VI. — *Pagamento degli stipendi.*

Art. 52.

(Giur. 13 - T. U. 28).

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio, l'Amministrazione comunale o provinciale che mantiene la scuola pareggiata non avrà rilasciato a un insegnante di essa o capo dell'istituto il relativo mandato di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, sul reclamo in carta libera dell'interessato, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale emetterà d'ufficio i relativi mandati non ostante l'opposizione dell'ente.

Se l'esattore o tesoriere ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre andrà a vantaggio dell'insegnante.

Quando l'esattoria comunale manchi di titolare, e sia gestita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla Provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme con l'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Quando l'ente non sia nè il Comune nè la Provincia, il prefetto curerà nei modi più pronti ed efficaci consentiti dalle leggi, che l'insegnante o capo d'istituto sia pagato senza indugio, decorrendo a vantaggio dell'insegnante l'interesse del 5 per cento per i giorni di ritardo.

I ritardi nel pagamento degli stipendi saranno notificati al Ministero ed ove non siano giustificati da causa eccezionale e transitoria potranno dar luogo alla revoca del pareggiamento.

VII. — *Conversione di scuole pareggiate in governative.*

Art. 53.

(Giur., art. 1, § 2).

Soltanto nel caso di conversione in governativa di una scuola regolarmente pareggiata da non meno di un anno, gli insegnanti straordinari di quella scuola, che insegnino da almeno un anno scolastico compiuto, e gli insegnanti ordinari saranno assunti al servizio dello Stato senza obbligo di concorso, purchè siano stati nominati a insegnanti della scuola pareggiata in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame secondo le norme del presente regolamento. Essi entreranno a far parte del personale governativo per la medesima cattedra, cui avevano avuto diritto nella scuola pareggiata per effetto del concorso; qualora però avessero in quella più insegnamenti, che a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, non possano essere cumulati, saranno assunti soltanto per quello di essi, per il quale dichiarino di optare e siano riconosciuti idonei.

Se un insegnante governativo si trovi ad occupare una cattedra come straordinario od ordinario in una scuola pareggiata che si converte in governativa, egli potrà dal ruolo cui appartiene passare a quello corrispondente all'insegnamento ch'egli aveva nella scuola pareggiata, se abbia ottenuta la nomina a insegnante di questa per titoli o per titoli e per esame con le norme del presente regolamento; in caso diverso egli potrà fare il passaggio di ruolo solo se si tratti di ruoli dello stesso ordine, e purchè la sua nomina abbia ottenuto l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico o della Giunta di vigilanza ed egli abbia conseguito la eleggibilità in concorsi governativi per la stessa cattedra; potrà tuttavia, anche se non si tratti di scuole dello stesso grado, conservare nella pareggiata, divenuta governativa, l'insegnamento che vi impartiva, ma a titolo d'incarico con rimunerazione e se lo consentano le norme che regolano nelle scuole governative la riunione di più insegnamenti.

Gli insegnamenti, che, secondo la tabella *H* della legge 8 aprile 1906, n. 142, debbono essere affidati per incarico con retribuzione potranno essere conservati a tale titolo, e con la retribuzione corrispondente, agli insegnanti stessi cui per incarico erano affidati nella scuola pareggiata prima della conversione di essa, se siano forniti del titolo di abilitazione e vi abbiano avuto nomina regolare.

Il numero degli insegnanti, che per effetto della conversione di una scuola pareggiata in governativa, lo Stato potrà assumere in servizio, non dovrà superare mai quello che, a norma delle disposizioni che regolano la formazione degli organici negli istituti governativi, è richiesto dall'organico delle scuole del medesimo ordine.

Art. 54.

Tanto l'insegnante straordinario quanto l'ordinario, che da una scuola pareggiata passi al servizio dello Stato avrà dalla data della sua assunzione in servizio governativo il grado di straordi-

nario e lo stipendio stabilito dalla tabella *B* della legge 8 aprile 1906, n. 142, per lo straordinario dell'ordine di ruoli cui l'insegnante appartiene, ma l'ordinario conserverà *ad personam* a titolo di rimunerazione anche la differenza fra il detto stipendio di straordinario e lo stipendio maggiore, che, compresi i sessenni maturati, eventualmente percepiva come insegnante pareggiato per quello degli insegnamenti per il quale viene assunto al servizio governativo.

Dopo un anno di esperimento nella scuola governativa, se si tratti di insegnante che nella scuola pareggiata aveva il grado di ordinario, dopo due anni, se si tratti di straordinario, l'insegnante, se l'ispezione cui sarà sottoposto gli sia riuscita favorevole, avrà il grado di ordinario. Per chi già era ordinario nella scuola pareggiata, cesserà allora la retribuzione *ad personam* di cui al comma precedente, e il suo nuovo stipendio di ordinario risulterà formato dalla somma dello stipendio iniziale di ordinario stabilito dalla tabella *B* per l'ordine di ruoli cui appartiene e della eventuale differenza in più che ancora risultasse fra questo e lo stipendio che prima del suo passaggio al servizio governativo, compresi i sessenni maturati, percepiva per l'ufficio per il quale fu assunto nei ruoli dello Stato. Lo stipendio sarà poi via via aumentato con le norme dell'art. 33 della legge 8 aprile 1906, n. 142 e della annessa tabella *J*.

Art. 55.

I presidi o direttori degli istituti pareggiati che diventino governativi, saranno assunti ancor essi al servizio dello Stato, se siano stati nominati con le norme del presente regolamento, purchè abbiano anche un insegnamento.

Essi avranno, come capi d'istituto, grado e retribuzione d'incaricati e il loro periodo di prova in tal grado durerà cinque anni, senza computare il servizio prestato come capi d'istituti pareggiati. I loro obblighi e la loro carriera saranno regolati con le stesse norme stabilite per gli altri capi d'istituti governativi.

Art. 56.

L'insegnante, al quale la ispezione, di cui all'art. 54, risulti sfavorevole, cesserà dal servizio dello Stato.

Il ministro potrà però concedergli di prolungare l'esperimento per un altro anno, ma se la nuova ispezione alla fine di esso gli risulti ancora sfavorevole, il licenziamento sarà definitivo.

Art. 57.

I capi d'istituti e gli insegnanti che non potranno essere assunti al servizio dello Stato a norma delle precedenti disposizioni, saranno ammessi per un triennio ai concorsi così per le scuole pareggiate come per le governative senza riguardo a limiti d'età, purchè forniti degli altri requisiti necessari.

Art. 58.

Gli insegnanti e capi d'istituto assunti al servizio governativo a norma dei precedenti articoli 53, 54 e 55 non avranno diritto di rimanere nell'Istituto cui appartenevano o nella sede che occupavano; potranno però esservi confermati anche quando si tratti delle sedi di cui all'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 59.

In caso di conversione in governativa di una scuola pareggiata esistente nelle provincie dove i segretari, i macchinisti, i bidelli e gli inservienti sono a carico del Governo, quelli che prestavano da tre anni almeno effettivo servizio nella scuola pareggiata saranno assunti al servizio dello Stato, se ne facciano domanda ed abbiano i requisiti necessari, escluso il limite d'età.

Essi saranno assunti in esperimento per un biennio con stipendio eguale a quello dei corrispondenti impiegati governativi dell'ultima classe, rimanendo salvi i loro eventuali diritti verso l'ente che manteneva la scuola.

Dove l'esperimento riesca loro favorevole, la loro nomina diverrà definitiva e avranno successivamente gli aumenti di stipendio di cui agli articoli 20 e 21 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

VIII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 60.

(G. 13, capov. 2° - T. U. 32).

Gli insegnanti in classi ordinarie delle scuole medie pareggiate che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, avevano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non avevano ottenuta la stabilità, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni relative ai licenziamenti, e assumeranno titolo di ordinari.

Coloro invece che, pur possedendo i requisiti legali, avevano fino a quel giorno insegnato per un tempo minore d'un triennio, hanno diritto a compiere il triennio di prova, e assumono il titolo di straordinari.

Compiuto il triennio, se la prova riesci lodevole, la nomina diverrà definitiva, salve le disposizioni relative ai licenziamenti, ed essi assumeranno il titolo di ordinari.

A coloro cui l'ispezione finale riuscisse sfavorevole, potrà essere fatta la concessione di cui all'art. 56.

Il computo del triennio si fa a norma dell'art. 30, nè sarà tenuto conto del servizio prestato a titolo di supplenza.

Le stesse disposizioni si applicano ai presidi o direttori delle scuole pareggiate.

Art. 61.

Per i concorsi indetti per l'anno scolastico 1906-907 i termini di cui agli articoli 4 e 6 sono prorogati al 15 settembre; quelli di cui agli articoli 8 e 12 al 15 ottobre; quelli di cui agli articoli 15 e 24 al 30 ottobre.

Art. 62.

A deroga degli articoli 53, 54 e 55 anche i capi d'Istituto e gli insegnanti di una scuola pareggiata che diviene governativa nominati anteriormente alla promulgazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, ed ai quali siano applicabili le disposizioni dell'articolo 60, potranno essere assunti al servizio dello Stato senza obbligo di concorso purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che siano forniti della laurea o del diploma necessari per la corrispondente cattedra governativa;

b) che la loro nomina sia avvenuta in seguito a regolare concorso approvato dal Consiglio scolastico provinciale o dalla Giunta di vigilanza, o che, comunque eletti, ma con nomina approvata dal Consiglio scolastico provinciale o dalla Giunta di vigilanza, siano stati dichiarati eleggibili a posti di ruolo in concorsi governativi per cattedre di eguale materia in Istituti di eguale grado.

Essi avranno nel periodo di esperimento lo stipendio di cui godevano nella scuola pareggiata, ottenendo la stabilità col grado e lo stipendio di ordinari dopo compiuto un triennio di prova, ove l'ispezione finale risulti loro favorevole.

Se il loro stipendio era superiore al minimo legale di straordinario od ordinario del ruolo rispettivo conserveranno anche la differenza in più, purchè goduta da almeno due anni prima della data della conversione della scuola.

Nel triennio di prova non sarà computato il servizio prestato nelle scuole pareggiate.

Anche gli insegnanti di scuola pareggiata così assunti al servizio governativo non avranno diritto di rimanere nell'Istituto cui appartenevano nè in quella sede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Venezia col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Campagna Lupia;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390, ed i regolamenti per la loro esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Campagna Lupia è sciolta e la temporanea gestione è affidata, come per legge, alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 settembre 1906 o giorni successivi, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa direzione generale - via Goito n. 1 in Roma - con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane, passate a carico dello Stato per effetto delle Convenzioni 17 novembre 1873 (col relativo atto addizionale 21 novembre 1877) e 26 aprile 1879, approvate colla legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle Strade ferrate romane, e cioè:

1° alla 43ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le Strade ferrate livornesi, rimborsabili dal 2 gennaio 1907 nella quantità seguente:

Serie *A* n. 162;
» *B* n. 55;
» *C* n. 547;
» *D*¹ n. 781;
» *D*² n. 1014;

2° alle estrazioni a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia, rimborsabili dal 1° marzo 1907 nella quantità seguente:

51ª estrazione - Emissione 1856 n. 108;
49ª estrazione - Emissione 1858 n. 53;
47ª estrazione - Emissione 1860 n. 124.

3° alla 42ª estrazione a sorte delle obbligazioni della Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto, rimborsabili dal 2 gennaio 1907 nella quantità seguente:

Serie *A* n. 44;
» *B* n. 125;
» *C* n. 133.

4° alla 31ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni delle Ferrovie romane, rimborsabili dal 2 gennaio 1907 nella quantità di 6364.

Con successiva notificazione si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni sorteggiate nelle suindicate estrazioni.

Roma, 29 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della divisione V
LUBRANO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 1° settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99,97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 1° settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 agosto 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,59 40	100,59 40	101,02 01
4 % *netto*	102,42 50	100,42 50	101,75 11
3 1/2 % *netto* .	102,01 54	100,26 54	101,42 53
3 % *lordo*	73,52 36	72,32 36	72,51 40

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al premio Stambucchi, astronomo

Scadenza 31 dicembre 1906, ore 15

PREMIO LIRE OTTOCENTO.

Il premio biennale Stambucchi, astronomo, sarà conferito ad una Memoria di astronomia scritta in italiano o in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce, o dall'autore inviata alla direzione del R. osservatorio di Brera, in Milano, con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in discorso. Sono escluse dal concorso le Memorie manoscritte, e inoltre le Memorie stampate delle quali gli autori sieno direttori di una specola governativa. 2

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Intorno alla situazione russa si ha la solita serqua di notizie contraddittorie.

Si dice da una parte che il nuovo indirizzo del Governo si atteggerà alle concessioni, alla clemenza; ma

intanto la Corte marziale di Helsinfors ha pronunciato la sentenza contro i restanti imputati dell'ammutinamento di Sveaborg. Diciannove soldati e tre borghesi sono stati condannati alla fucilazione, 33 soldati ai lavori forzati da 12 a 15 anni, 33 alla compagnia di disciplina da 4 a 5 anni, 195 da 3 a 4 anni di carcere e 298 da tre a quattro mesi di carcere.

D'altra parte si sa che su proposta dell'Imperatore il presidente del Consiglio, Stolypin, e la sua famiglia si stabiliranno nel Palazzo d'inverno.

Ma corre insistente la voce, malgrado le smentite ufficiali, che Stolypin voglia dare le dimissioni, non solo da presidente del Consiglio, ma anche da ministro dell'interno per ritirarsi a vita privata. I giornali inglesi insistono a dire che il Witte ritornerebbe a prendere le difficili e pericolose redini del governo russo.

Mentre si dà come certa la notizia della nomina del generale Trepoff a governatore di Varsavia, un telegramma da Vienna su notizia pervenuta da Pietroburgo riferisce che il generale Trepoff sarebbe morto la sera del 29 agosto, ma lo Czar avrebbe dato ordine di tenere nascosta la notizia.

La notizia telegrafata a Parigi è stata accolta con la maggiore diffidenza, e noi la riportiamo per solo debito di cronaca.

La *Gazzetta di Mosca*, il noto organo della *Banda nera*, pubblica un indirizzo allo Czar eccitandolo alla reazione, con un linguaggio oltremodo servile.

L'indirizzo si slancia contro gli ebrei, che vorrebbe anche esclusi dal voto politico.

***

Intorno alla costituzione del Montenegro, di cui si parla già da parecchi giorni, telegrafano da Cettigne:

« È imminente una riforma della costituzione del Montenegro. Il progetto relativo stabilisce più ampia la responsabilità dei ministri, che potranno essere posti sotto giudizio e che sono responsabili di fronte al principe e alla nazione.

« I ministri saranno giudicati da un tribunale speciale, composto di tre membri del Consiglio di Stato e di tre membri della Corte di cassazione; se colpevoli, potranno essere condannati al carcere dai due ai dieci anni e alla perdita dei diritti civili ».

***

I giornali inglesi hanno diverse notiziette che si riferiscono a *guerrillas* di insorti cubani contro le guardie rurali e i pochi soldati del presidente della repubblica. A seconda della fonte donde provengono le notizie, la vittoria ha arriso all'uno o all'altro partito.

Certo è però che gli avvenimenti volgono alla fine.

La Legazione della repubblica di Cuba comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente cablogramma ufficiale, ricevuto dal suo Governo, circa lo stato attuale della ribellione armata nelle sei provincie dell'isola:

« I gruppi di ribelli insorti nella provincia occidentale di Pinar del Rio e nella provincia centrale di Santa Clara sono frequentemente battuti dalle truppe del Governo. Nella provincia della capitale L'Avana i ribelli sono pochissimo numerosi e furono già dispersi.

« La provincia centrale di Matanzas è quasi interamente pacificata e le due provincie orientali di Camaguey e Santiago di Cuba sono perfettamente tranquille ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, ritornando ieri dal teatro delle manovre, giunse in automobile alle 14.30 a Racconigi. Dopo una breve fermata al Castello, proseguì per Valdieri.

S. M. ha elargito L. 10,000 al Comune di Savigliano-Micca, in occasione delle feste del 2 settembre, manifestando il desiderio che vengano erogate a vantaggio della pubblica istruzione.

S. A. il duca di Genova assistette iersera, a Berlino, ad un pranzo di circa venti coperti, dato in suo onore dal generale Lanza, ambasciatore d'Italia presso il governo germanico.

Vi assistevano, oltre il personale dell'Ambasciata, il segretario di Stato per gli esteri, von Tschirschky, il mastro delle cerimonie e ciambellano di Corte, von Itzenplitz, l'incaricato d'affari di Baviera, conte Ortenburg, l'incaricato d'affari di Sassonia, conte Herder, i personaggi del seguito e del servizio d'onore del Duca ed il console generale d'Italia a Colonia, Jona.

Nella mattinata di ieri, S. A. R. assistette a Potsdam alla solenne incorporazione del principe Oscar nel primo reggimento della Guardia. Erano presenti le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice, gli altri Principi e i generali. Quindi, nel nuovo palazzo, S. A. R. partecipò alla colazione offerta dai Sovrani.

S. A. R. sedeva alla sinistra di S. M. l'Imperatrice.

S. E. Martini in viaggio. — Il 30 u. s., il governatore dell'Eritrea, Martini, giunse a Gibuti, da dove ripartì subito per Massaua ed Asmara.

Per gli emigranti. — Il Commissariato dell'emigrazione avvisa gli operai italiani che intendono recarsi a scopo di lavoro nella Svizzera sulla necessità assoluta di munirsi, prima di partire, di regolare passaposto per l'estero. Senza questo documento essi nella vicina Confederazione vengono colpiti inesorabilmente di multa e poi di sfratto.

Nè devono credere che chiedendo subito, appena arrivati in Svizzera, alle R. autorità consolari il passaporto per l'estero, essi possano evitare multe e sfratto, perchè il tempo loro concesso dalle autorità svizzere per procurarsi il passaporto è così breve, che, per quanto vengano affrettate le pratiche necessarie con le autorità del Regno per ottenerlo, non si arriva quasi mai in tempo ad impedire danni e molestie agli operai che ne sono privi.

*** Un altro comunicato del Commissariato informa che non esiste in Serbia richiesta di mano d'opera straniera, per cui sono da sconsigliarsi i nostri operai dal recarsi in quello Stato, a meno che abbiano stipulato, prima di partire, un regolare contratto di lavoro, sul quale la nostra Legazione, cui dovrà essere stato preventivamente comunicato, abbia espresso parere favorevole.

I nostri operai debbono pure sapere che, mentre in Serbia, e specialmente a Belgrado, la vita è assai cara, i salari vi si mantengono molto bassi e che emigrando in quello Stato essi devono essere in possesso del denaro necessario pel viaggio di ritorno, non potendo la R. legazione accogliere le numerose domande di rimpatrio a spese dell'erario che le sono rivolte dai nostri connazionali.

Campagne incendiate. — L'incendio delle macchie di Castiglione della Pescaia (Grosseto), da noi di già accennato l'altra sera aveva guadagnato altri diciotto chilometri quadrati.

Alle 2.38 giunse a Follonica il generale Zuccari, comandante la divisione militare di Livorno, e nella mattinata giunsero pure colà 400 soldati.

Mercè l'opera loro si circoscrisse l'incendio, continuando la calma del vento.

Quattrocento militari e delle squadre di popolazione sorvegliano per evitare che l'incendio si propaghi come potrebbe avvenire se si risollevasse il vento.

Si calcola che la zona distrutta abbia una estensione di venti chilometri quadrati.

Marina mercantile. — È giunto il 30 agosto a Porto Rico il *Montevideo*, della T. B. proseguendo poi per Colon. Da New-York è partito per Genova il *Sannio*, della N. G. I. Da Aden ha proseguito per Bombay il *D. Balduino*, della stessa Società; e da Singapore ha proseguito per Hong-Kong l'*Ischia*, pure della N. G. I.

*** Un dispaccio da Honolulu dice che il trasporto americano *Sheridan* si è arenato sulla punta Barber.

*** L'incendio dei boschi di Baiordetta in comune di Pra (Genova) è stato completamente spento ieri.

I danni ascendono a circa L. 10,000.

ESTERO.

Il commercio austro-ungarico nel 1905. — Il console generale britannico a Vienna manda un rapporto al *Foreign Office* sul commercio estero dell'Austria-Ungheria durante il 1905. Il totale di tale commercio salì alla somma di sterline 180,200,000 delle quali sterline 90,300,000 spettano alla esportazione e 89,900,000 alla importazione. Le importazioni si possono comprendere in tre grandi categorie: materiale greggio, per un valore di sterline 55,141,000; articoli semi-manufatturati, per un importo di 10,440,400 sterline; articoli completamente manufatturati, per un importo di sterline 24,320,000. Usando divisioni per le esportazioni si ottiene: materiale greggio esportato, per un valore di sterline 36,400,000; semi-manufatturati, per sterline 13 milioni 500,000; articoli completamente manifatturati, per un valore di sterline 40,400,000. Queste cifre mettono in evidenza l'enorme aumento nelle importazioni del materiale greggio che serve alle industrie nazionali.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 31. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, ha conferito stamane lungamente col direttore della sezione coloniale, principe Hohenlohe.

PARIGI, 31. — La *Liberté* ha da Varsavia: Il console spagnuolo a Varsavia, Leuenberg, è stato ferito ieri con un colpo di fucile, tirato da un soldato facente parte di una pattuglia. La ferita è grave, ma non mortale.

L'accidente ha cagionato grande emozione nella Colonia straniera.

SANTIAGO DEL CILE, 31. — Un forte terremoto è stato avvertito ieri a Tacna e ad Arica; sono segnalate sedici scosse; la popolazione è allarmata. Essa ha passato la notte nelle vie.

A causa della voce fatta circolare che il terremoto si ripeterebbe prossimamente, numerose famiglie di Valparaiso costruiscono *hengars* nelle vie, nelle piazze e nelle *avenues*.

PARIGI, 31. — I giornali hanno da Sofia: La calma sembra quasi ristabilita, soprattutto mercè gli sforzi del Governo.

MADRID, 31. — Un dispaccio da Melilla annunzia che le forze del pretendente operano la loro concentrazione sulla sponda destra del Mulaya ed aspettano una occasione favorevole per dare una battaglia decisiva.

Gli effettivi del pretendente superano i seimila uomini.

Altri rinforzi sono attesi dal Riff.

Le truppe imperiali comprendono quattromila uomini bene armati.

MADRID, 31. — Le notizie da Santander e da Bilbao sono contradittorie.

Nei circoli ufficiali si dice che regna la calma in seguito allo spiegamento di notevoli forze; ma l'agitazione continua segretamente. Il fatto che hanno ancora luogo *meetings* violenti fa temere che la situazione sia ancora pericolosa.

BILBAO, 31. — La giornata di ieri è passata tranquilla nella città. La ripresa del lavoro aumenta, ma la soluzione del conflitto sembra difficile a causa della grande intransigenza, tanto da parte dei padroni quanto da quella degli operai.

Continuano a giungere truppe.

Numerosi vapori attendono invano nel porto di poter caricare le loro merci.

I cantieri marittimi sono stati riaperti.

LONDRA, 31. — Il *Daily Telegraph* ha da Tokio: Il Governo ha deciso di aprire una grande Esposizione semi-internazionale nel 1912.

Le spese sono calcolate a dieci milioni di *yens*.

TOKIO, 31. — Quantunque il fatto che il conte Hayashi abbia ottenuto un congedo sia ufficiosamente dichiarato privo d'importanza politica, vi ha luogo a credere che gravi divergenze si siano prodotte fra il primo ministro e il conte Hayashi. È probabile che questi si dimetterà da ministro degli affari esteri.

ZAGABRIA, 31. — Il Governo ha annullato la decisione del Consiglio municipale di Zagabria tendente a salutare l'Imperatore, in occasione del suo viaggio a Trebinje, domandando l'unione della Bosnia colla Croazia.

COSTANTINOPOLI, 31. — Oggi vi fu il Selamlik col consueto cerimoniale.

PARIGI, 31. — Il ministro dei culti, Briand, ha diretto ai prefetti una importante circolare riguardo all'attribuzione dei beni agli enti ecclesiastici.

La circolare si riferisce esclusivamente all'attribuzione prevista dagli articoli 4 e 7 della legge di separazione ed alle misure di competenza dei Prefetti in questa materia.

Il ministro esamina successivamente le attribuzioni delle associazioni cultuali e quella dei servizi od istituti pubblici.

Briand dichiara che due principi fondamentali regolano il regime delle associazioni di culto e si possono formulare in questi termini:

1. Ogni associazione o sodalizio che ha per iscopo diretto o indiretto l'esercizio pubblico di un culto, le sue spese o il suo mantenimento è un'associazione di culto.

2. Un'associazione di culto non può avere per iscopo diretto o indiretto che l'esercizio pubblico di un culto, le sue spese o il suo mantenimento.

Conseguentemente bisogna considerare come rientranti nelle esclusive attribuzioni delle associazioni di culto, non soltanto la celebrazione del culto pubblico, ma anche la propaganda religiosa quando è fatta pubblicamente con pratiche di culto, come pure le spese di qualsiasi specie che si riferiscono all'esercizio pubblico del culto.

Invece sfuggono al dominio dell'azione delle associazioni del culto le opere anche confessionali dedicate all'insegnamento, alla beneficenza ed all'assistenza pubblica.

Briand aggiunge, rivolgendosi ai prefetti, che non spetta a loro risolvere la questione della legalità di un'associazione. Essi dovranno in ogni caso rilasciare ricevuta della dichiarazione, salvo ad avvisare poi il ministro dei culti e il giudice istruttore delle

illegalità che si commetteranno affinchè siano iniziati processi in conformità all'art. 29 della legge di separazione.

Ma il ministro aggiunge che il controllo non deve esercitarsi soltanto sulle associazioni cultuali dichiarate come tali ma anche sulle associazioni create in conformità della legge 1° luglio 1901, dichiarate o non dichiarate, sulle associazioni di soccorso, sui sindacati professionali, sulle società civili o commerciali e su tutti i sodalizi che serviranno a mascherare o dissimulare le associazioni cultuali.

Il ministro dopo essersi lungamente intrattenuto su questioni di dettagli sollevate circa l'attribuzione dei beni, termina dicendo che fa assegnamento sulla vigilanza dei prefetti per eseguire puntualmente queste istruzioni e concorrere con tatto e fermezza applicazione della legge di separazione delle chiese dallo Stato.

VARSAVIA, 1. — Iersera la polizia e le truppe eseguirono un vasto piano di arresti e di perquisizioni. Furono perquisiti i tram, le carrozze ed i cittadini che passavano per le vie; furono arrestate parecchie centinaia di persone.

La città prese subito l'aspetto di una città morta.

Numerosi notabili israeliti hanno lasciato Bielostok emigrando agli Stati Uniti.

YUSOVKA (Ekaterinoslaw), 31. — Una bomba è stata gettata ieri contro un corteo nuziale. Vi sono tre morti e tredici feriti.

NEW-YORK, 1. — Un dispaccio da Honolulu reca che si è tentato invano di avvicinare a terra le imbarcazioni del *Sheridan*. Una forte marea rende lo sbarco impossibile. La nave sembra abbia urtato lo scoglio di traverso. Il principale tubo del vapore è spezzato e la nave è paralizzata.

Il comandante dichiara che, se si potrà avere prontamente una quantità di forza motrice sufficiente, si riuscirà a salvare la nave, altrimenti non vi è alcuna speranza.

SANTANDER, 1. — In tutte le fabbriche si lavora. Però lo sciopero dei minatori si va estendendo.

BILBAO, 1. — La situazione dello sciopero perdura sempre grave.

LONDRA, 1. — Il *Daily Mail* ha da Gibuti:

Un secondo ciclone si è scatenato stasera sulla città. Quasi *tutte le case sono danneggiate. Fortunatamente* non vi è da lamentare alcuna vittima.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 31 agosto 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	762 63
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28 5
	minimo 16.0
Pioggia in 24 ore	— —

31 agosto 1906.

In Europa: pressione massima di 771 sull'Austria, minima di 757 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario all'estremo sud ed isole, disceso intorno a 1 mm. altrove; temperatura aumentata tranne sulle isole.

Barometro: minimo a 767 sulle coste joniche, massimo a 769 al nord.

Probabilità: cielo in gran parte sereno, venti deboli o moderati settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 agosto 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio...	sereno	mosso	26 8	19 2
Genova	sereno	calmo	27 0	20 2
Massa Carrara ...	sereno	calmo	28 4	13 6
Cuneo	sereno	—	23 7	13 4
Torino...........	sereno	—	22 7	15 8
Alessandria	sereno	—	26 2	14 0
Novara	sereno	—	27 0	15 0
Domodossola	coperto	—	25 0	11 1
Pavia............	sereno	—	26 0	10 0
Milano	sereno	—	26 3	13 9
Sondrio	sereno	—	24 8	15 5
Bergamo.........	sereno	—	22 3	14 4
Brescia	sereno	—	24 8	13 0
Cremona.........	sereno	—	25 2	13 9
Mantova.........	sereno	—	23 4	14 8
Verona	sereno	—	24 3	13 1
Belluno..........	sereno	—	23 4	11 4
Udine	sereno	—	23 6	14 1
Treviso	sereno	—	—	—
Venezia..........	1/4 coperto	calmo	23 0	15 3
Padova	sereno	—	22 8	12 1
Rovigo	1/4 coperto	—	25 7	13 0
Piacenza	sereno	—	23 0	12 1
Parma............	sereno	—	25 0	13 5
Reggio Emilia....	1/4 coperto	—	24 0	13 4
Modena..........	sereno	—	22 8	14 4
Ferrara..........	sereno	—	22 7	14 3
Bologna	sereno	—	22 6	14 7
Ravenna.........	sereno	—	22 6	10 5
Forlì	sereno	—	23 0	13 6
Pesaro...........	sereno	calmo	24 2	11 0
Ancona..........	1/4 coperto	legg. mosso	27 5	15 8
Urbino..	sereno	—	18 9	13 3
Macerata	sereno	—	22 5	15 0
Ascoli Piceno	sereno	—	23 0	12 5
Perugia..........	sereno	—	21 2	10 4
Camerino	sereno	—	21 4	10 0
Lucca	sereno	—	27 1	11 9
Pisa	sereno	—	28 4	11 5
Livorno	sereno	calmo	27 4	16 5
Firenze	sereno	—	25 5	12 0
Arezzo	sereno	—	24 0	13 8
Siena	sereno	—	28 3	15 8
Grosseto	sereno	—	28 0	14 0
Roma............	sereno	—	27 6	13 8
Teramo	sereno	—	24 1	11 4
Chieti	sereno	—	20 0	17 8
Aquila..........	sereno	—	19 5	7 8
Agnone..........	sereno	—	18 0	9 0
Foggia..........	sereno	—	23 2	15 0
Bari	sereno	calmo	22 7	14 4
Lecce	sereno	—	26 8	17 9
Caserta.....	sereno	—	24 0	16 6
Napoli	sereno	calmo	24 0	15 2
Benevento........	sereno	—	23 1	9 5
Avellino	sereno	—	20 3	10 0
Caggiano	sereno	—	18 5	10 2
Potenza.........	sereno	—	17 4	9 6
Cosenza.........	sereno	—	25 5	13 0
Tiriolo..........	sereno	—	21 2	10 4
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	27 0	22 3
Trapani..........	1/4 coperto	calmo	26 2	18 6
Palermo	coperto	calmo	23 5	17 3
Porto Empedocle..	sereno	legg. mosso	25 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	28 0	20 0
Messina.........	sereno	calmo	27 0	20 1
Catania	sereno	mosso	28 1	22 0
Siracusa	1/4 coperto	molto agitato	25 2	21 0
Cagliari	1/2 coperto	calmo	29 1	18 2
Sassari	sereno	—	29 0	16 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*